

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	159
DIFESA (IV)	»	161
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	167
FINANZE (VI)	»	184
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	217
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	226
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	235
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	239
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	244
AFFARI SOCIALI (XII)	»	255
AGRICOLTURA (XIII)	»	261

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	267
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	277
<i>INDICE GENERALE</i>	»	279

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Esame testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 11.45.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ricorda che nella giornata di venerdì 4 marzo, presso la Scuola Sant'Anna di Pisa, si è tenuto il quinto degli incontri da lui promossi, che ha avuto ad oggetto il tema *Il decreto-legge. Un esame di casi concreti nella XVI legislatura*; nella giornata di lunedì 7 marzo, presso l'Università di Genova, si è invece tenuto il seminario vertente sul tema *Gli strumenti per la qualità della legislazione (Chiarezza testi normativi, testi unici compilativi, ATN, AIR, VIR)*, mentre venerdì 11 marzo, presso l'Università di Milano, si è svolto un incontro avente ad oggetto *Il costo economico dell'incertezza del diritto. Un'analisi interdisciplinare*; lunedì 14 marzo, inoltre, ha avuto luogo, presso l'Università di Bologna, l'ottavo seminario dal titolo *La qualità della legislazione regionale. L'esame di una Regione-tipo*. Venerdì prossimo, 18 marzo, si svolgerà infine l'ultimo semina-

rio del ciclo, presso l'Università statale di Pisa, coordinato dal prof. Romboli, sul tema *La delega legislativa. Un esame di casi concreti nella XVI legislatura*.

Come già comunicato in precedenti riunioni del Comitato, di tali seminari sarà redatto un resoconto sommario che verrà inviato ai membri del Comitato, unitamente ad alcuni interessanti materiali acquisiti nel corso del dibattito. È inoltre sua intenzione raccogliere tali resoconti sommari al fine di pervenire ad una pubblicazione unitaria che possa tener conto di tutti i contributi forniti nell'ambito del ciclo di incontri; quanto invece al seminario tenutosi presso l'Università di Genova in materia di qualità della legislazione, è sua intenzione coordinare la stesura di un « Quaderno », che rechi i contenuti delle relazioni svolte nel corso dell'incontro e che si riserva di depositare agli atti del Comitato, quale contributo all'attività del Comitato stesso.

Antonino LO PRESTI esprime al presidente Zaccaria il proprio apprezzamento per tali iniziative i cui resoconti potranno essere di estremo interesse per l'attività del Comitato.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 4, DEL REGOLAMENTO**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Esame testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimersi sul testo unico in oggetto in quanto la Commissione competente in sede referente ha trasmesso una richiesta in tal senso, sottoscritta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, da un quinto dei componenti della medesima. Ritiene che il parere del Comitato sul testo sia di particolare rilievo in quanto il provvedimento in esame si configura come una riforma organica della disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché della normativa volta a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo e rilevato che:

esso introduce una riforma organica della disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché della normativa volta a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e, rispetto alla disciplina dettata dalla legge

n. 11 del 2005 – di cui l'articolo 57 opportunamente prevede l'abrogazione – esso tiene conto delle novità introdotte nell'ordinamento europeo a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rafforzando ulteriormente il ruolo delle Camere sia nell'ambito della fase ascendente che della fase discendente dell'attuazione del diritto dell'Unione europea;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, in particolare, all'articolo 15, comma 1, che nell'introdurre una nuova denominazione del Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 303 del 1999, non introduce una modifica puntuale alla suddetta disposizione; all'articolo 46, comma 1, che, nel precisare che i provvedimenti che concedono illegittimamente aiuti di Stato possono essere impugnati innanzi al TAR competente per territorio, non procede ad una contestuale novella dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante riordino del processo amministrativo, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare; nonché all'articolo 27, comma 6, che, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, non interviene testualmente sulla succitata norma;

il provvedimento in esame reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente, talvolta richiamando specificatamente le disposizioni derogate (si vedano gli articoli 16, comma 10, 50, comma 1, e 51, comma 1, laddove prevedono che non si applichi quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, lettera e-bis) del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale

dispone che i regolamenti di riordino degli organi collegiali e di altri organismi operanti nelle amministrazioni devono recare la « indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso »); in un altro caso, introducendo disposizioni che, implicitamente, derogano all'ordinamento vigente (si veda l'articolo 22, comma 4, che, nel prevedere che l'intesa da sottoscrivere « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », debba essere sottoscritta entro il termine di venti giorni, deroga implicitamente al citato articolo 3, comma 3, che prevede in via generale un termine di 30 giorni per il raggiungimento dell'intesa);

il testo unificato, nel prevedere che il recepimento della normativa adottata dall'Unione europea debba avvenire mediante l'approvazione, con cadenza annuale, di due distinti strumenti legislativi, introduce una procedura innovativa rispetto a quella delineata dalla legge n. 11 del 2005, di cui andrebbe peraltro valutata la conformità alle esigenze di semplificazione della legislazione; i due strumenti, l'uno, obbligatorio, denominato « legge di delegazione europea » e l'altro, meramente facoltativo, denominato « legge europea », dovranno infatti contenere, il primo, disposizioni volte al conferimento al Governo di deleghe legislative per l'attuazione del diritto dell'Unione europea e, il secondo, la normativa di immediata applicazione finalizzata anch'essa al recepimento del diritto dell'Unione europea; a tali strumenti, si affianca, tuttavia, quello indicato all'articolo 35, che, nell'introdurre una sorta di « riserva di decreto-legge », prevede che, al verificarsi di talune circostanze, puntualmente indicate, vengano adottati, al fine del recepimento del diritto dell'Unione europea, provvedimenti di urgenza; con riferimento a tale ultima disposizione, il provvedimento modifica la formulazione recata dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 11 del 2005 – che pure consentiva, al verificarsi di talune circostanze, l'adozione di « provvedimenti, anche urgenti » – demandando ai soli provvedi-

menti urgenti e non anche a fonti di rango primario diverse dal decreto-legge la disciplina delle fattispecie indicate all'articolo 35;

sotto il profilo del coerente utilizzo delle fonti normative, il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, laddove prevede che le Camere « consultano (...) i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome » appare introdurre una disposizione, la cui formulazione non appare rispettosa dell'autonomia del Parlamento, in quanto prevede che le Camere, in relazione al procedimento di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato ai trattati europei, « consultano, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti, i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome »; in tal modo sembra obbligatoria l'attivazione di una procedura consultiva la cui disciplina è affidata, invece, in via esclusiva ai Regolamenti parlamentari, i quali soltanto potrebbero configurarla come obbligatoria ovvero come meramente facoltativa;

il provvedimento, all'articolo 14, comma 1, che attribuisce alle commissioni parlamentari competenti la possibilità di procedere, *in coerenza con i rispettivi regolamenti*, all'audizione dei soggetti indicati al medesimo articolo 14, contiene una formulazione non omogenea rispetto a quella prevista da altre leggi per fattispecie analoghe, laddove si sia voluto consentire l'effettuazione di audizioni, non previste nei Regolamenti parlamentari (vedi l'articolo 29, comma 8, della legge n. 99 del 2009 e l'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995);

il testo in esame, nel definire le procedure cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe conferitegli con la legge di delegazione europea, riproduce in larga parte, attribuendo loro la portata di norme a regime, le disposizioni contenute nel Capo I –rubricato « Disposizioni

generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari» – delle leggi comunitarie di più recente approvazione, nonché del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera; a tale riguardo, il provvedimento, all'articolo 29, comma 1, fissa, in via generale, nei due mesi antecedenti a quelli previsti dalle direttive stesse il termine per il loro recepimento; allo stesso articolo stabilisce che, nel caso in cui la direttiva non indichi alcun termine per il recepimento, esso sia pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea e che, ove i suddetti termini siano già scaduti o prossimi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea; con riferimento a tale ultima previsione, come rilevato in più di una circostanza dal Comitato – da ultimo, il 2 marzo scorso in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2010 – si pone l'esigenza di valutare se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi;

il testo unificato, all'articolo 33 – che disciplina le procedure per l'attuazione del diritto dell'Unione europea tramite regolamenti di delegificazione e regolamenti ministeriali – ai commi 2 e 4, delinea una procedura per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione non formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia (quelle recate dal comma 4, oltre ad essere di generale applicabilità, appaiono formulate in modo alquanto generico), nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; inoltre, il comma 2 dell'articolo 33, al secondo periodo, fissa dei termini per l'espressione dei pareri richiesti dal citato articolo 17, comma 2, che appaiono difforni rispetto a quanto previsto dalla suddetta norma; alla previsione recata dal comma 2, si sovrappone

peraltro quella di cui al successivo comma 4, lettera d), che, tra le norme generali regolatrici della materia richiama la « fissazione di termini e procedure, nel rispetto dell'articolo 20, comma 5 (*rectius*: comma 6) della legge 15 marzo 1997, n. 59 », il quale, a sua volta, delinea una procedura per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione, anch'essa derogatoria dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma secondo modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 2 della norma in questione; il comma 6, nel disciplinare le procedure per l'attuazione delle direttive modificative o integrative di quelle attuate mediante regolamenti di delegificazione, demanda alla legge di delegazione europea *la mera facoltà* di disporre che a tale attuazione si proceda ai sensi dell'articolo 33 (senza precisare peraltro il riferimento ai soli commi 2 e 4); da ultimo, il comma 5, nell'individuare una procedura *ad hoc* per il caso in cui le direttive da recepire consentono scelte in ordine alle modalità di attuazione, fa riferimento ai « *principi e criteri direttivi* » piuttosto che alle norme generali regolatrici della materia, le quali dovrebbero essere individuate dalla legge di delegazione europea e non, come dice la norma, dalle « *leggi di cui all'articolo 27* »;

sempre con riferimento alle procedure per il conferimento della potestà regolamentare al Governo, il provvedimento, agli articoli 2, comma 5, e 16, comma 9, affida non già ad un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, bensì ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta di altri ministri, rispettivamente, la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei e la disciplina del funzionamento del Comitato tecnico permanente; diversamente, all'articolo 44, comma 2, laddove prevede l'adozione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, al fine di porre in essere attività di carattere meramente amministrativo, non appare congruo il ricorso allo strumento regolamentare;

il provvedimento, all'articolo 15, comma 1, nel modificare in maniera non testuale la denominazione del Dipartimento per le politiche comunitarie, incide sulle disposizioni recate da fonti secondarie (decreto ministeriale 19 settembre 2000), mentre, all'articolo 50, comma 1, incide su norme contenute in un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007); tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si opera una sostanziale rilegificazione di una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento contiene, all'articolo 55, una disposizione volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme dallo stesso recate, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; peraltro, la disposizione in questione riproduce il contenuto del comma 1, lettera a), dell'articolo 13-bis (rubricato *Chiarezza dei testi normativi*) della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa; in termini più generali, inoltre, andrebbe valutata la stessa opportunità di prevedere, per singole discipline normative, specifiche disposizioni che riproducano quelle già stabilite in via generale: infatti, tale orientamento potrebbe indurre un collaterale effetto di depotenziamento della disciplina generale sulla produzione normativa;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi, il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove prevede la tempestiva consultazione e in-

formazione delle Camere «*ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione*», si intreccia con i contenuti dell'articolo 2, comma 3, della proposta di legge C. 3921 recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvata dall'Assemblea della Camera lo scorso 9 febbraio ed attualmente all'esame del Senato;

esso, agli articoli 48 e 52 e 52-bis, reca disposizioni di cui andrebbe chiarita la portata applicativa, in quanto le stesse appaiono prive di un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento vigente; segnatamente, l'articolo 52, in materia di punti di contatto europei, alla lettera a) — che, peraltro, fa riferimento al «*decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE*» senza citarne gli estremi (si tratta del decreto legislativo n. 59 del 2010) — riproduce i contenuti dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto n. 59; alla lettera b) riproduce i contenuti dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007; mentre, alla lettera c), riproduce i contenuti dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche europee in data 9 ottobre 2006; l'articolo 48 si limita invece ad effettuare una mera ricognizione della normativa vigente in materia di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, mentre l'articolo 52-bis, analogamente, si limita a far salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

il provvedimento, all'articolo 37, comma 4 — laddove dispone che le esigenze di carattere unitario relative a direttive da attuare nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione possano essere assicurate, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, anche mediante l'indicazione di criteri e la formulazione di direttive da parte del Governo — reca una disposizione della quale andrebbe valutata la portata

normativa, atteso che non è chiaro lo strumento mediante il quale il Consiglio dei ministri potrebbe procedervi;

il provvedimento presenta alcune esigenze di coordinamento interno;

il provvedimento contiene talune espressioni improprie o imprecise; segnatamente, all'articolo 25, comma 4, con riferimento alle procedure di nomina di rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, esso utilizza un'espressione impropria, laddove fa riferimento alla « Conferenza di riferimento », piuttosto che all'organismo competente; all'articolo 26, comma 1, il provvedimento fa riferimento, non già agli « strumenti telematici » bensì agli « strumenti elettronici »; all'articolo 38, comma 1, l'ultimo periodo richiama il « preventivo esame » della Conferenza Stato-Regioni, senza esplicitare se esso si concluda o meno con l'espressione di un parere sugli atti normativi sottoposti alla medesima Conferenza; infine, all'articolo 39, comma 3, esso contiene un'espressione generica, laddove dispone che « il Governo presenta senza ritardo »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 6, comma 3, laddove si prevede che le Camere « consultano (...) i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome » – sia precisato, al fine di non invadere ambiti di competenza affidati dall'articolo 64, primo comma, della Costituzione, ai regolamenti adottati da ciascuna Camera, che l'attivazione della suddetta procedura consultiva da parte dei competenti organi parlamentari costituisce per gli stessi non un obbligo, ma una mera facoltà;

all'articolo 33, laddove si delinea una procedura per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione non formulata in

conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988:

a) siano soppresse le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, nonché la disposizione recata dal comma 4, lettera d), che fissano termini per l'espressione dei pareri richiesti dal citato articolo 17, comma 2, difformi rispetto a quanto previsto dalla suddetta norma;

b) sia soppresso il comma 6 – che nel disciplinare le procedure per l'attuazione delle direttive modificative o integrative di quelle attuate mediante regolamenti di delegificazione, demanda alla legge di delegazione europea la mera facoltà di disporre che a tale attuazione si proceda ai sensi dello stesso articolo 33 – introducendo, conseguentemente, al comma 2, in relazione all'attuazione delle suddette direttive, una formulazione analoga a quella recata dal comma 3 dell'articolo in questione, relativa all'attuazione delle modifiche e delle integrazioni alle direttive già attuate mediante decreto ministeriale;

c) al comma 5, sia previsto che, ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia: sono desunte dalle direttive da recepire quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità delle loro attuazione; sono dettate dalla legge di delegazione europea quando le direttive da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione; si preveda, infine, che la legge di delegazione europea deve individuare, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme vigenti da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

all'articolo 35 – laddove si prevede che, al verificarsi di talune circostanze, vengano adottati, ai fini del recepimento del diritto dell'Unione europea, « provvedimenti urgenti » – sia riformulata la disposizione di cui all'oggetto, nel senso di ripristinare la formulazione contenuta al-

l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005, che consentiva l'adozione di « *provvedimenti anche urgenti* »;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 5 – laddove affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di altri ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei – valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che la suddetta disciplina sia disposta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 3, comma 4 – laddove prevede la tempestiva consultazione e informazione delle Camere « *ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione* », valuti la Commissione l'opportunità di coordinare la disposizione richiamata con quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della proposta di legge C. 3921, recante « *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri* », approvata dall'Assemblea della Camera lo scorso 9 febbraio ed attualmente all'esame del Senato, che stabilisce che, nell'ambito del DEF, confluiscono i contenuti dello schema del Programma di stabilità e dello schema del programma nazionale di riforma;

all'articolo 14, comma 1 – laddove prevede che le commissioni parlamentari competenti possano procedere, in coerenza con i rispettivi regolamenti, all'audizione dei soggetti indicati al medesimo articolo 14 – valuti la Commissione, al fine di assicurare l'omogeneità delle procedure che si vogliono introdurre con quelle già disciplinate dalla legge per fat-

tispecie analoghe, nonché la loro effettiva esperibilità, l'opportunità di espungere la locuzione « *in coerenza con i rispettivi regolamenti* », dal momento che attualmente i Regolamenti parlamentari non prevedono tale tipo di audizioni;

all'articolo 15, comma 1, – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo;

all'articolo 16, comma 9 – laddove affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di altri ministri la disciplina del funzionamento del Comitato tecnico permanente – valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che la suddetta disciplina sia disposta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 22, comma 4, che introduce una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuti la Commissione la congruità di tale deroga o, quanto meno, l'opportunità di indicare la disposizione derogata;

all'articolo 27, comma 6 – laddove si prevede l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 281 del 1997 – valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo, al fine di introdurre il riferimento ai due disegni di legge previsti dall'articolo 27;

all'articolo 29, comma 1 – laddove prevede che, ove i termini previsti per il recepimento delle direttive siano già scaduti o prossimi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – valuti la Commissione se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi

parlamentari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, e che, al comma 2 dell'articolo 29, viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui « *il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza* »);

all'articolo 37, comma 4 – laddove dispone che, nell'attuazione delle direttive ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le esigenze di carattere unitario possano essere assicurate anche mediante l'indicazione di criteri e la formulazione di direttive da parte del Governo – valuti la Commissione l'opportunità di chiarire lo strumento al quale il Consiglio dei ministri dovrebbe ricorrere;

all'articolo 40, comma 10, che – riproducendo il contenuto dell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005, ma non anche il disposto della relativa norma di interpretazione autentica (articolo 42-ter del decreto-legge n. 207 del 2008), abrogata dall'articolo 58 del testo unificato in esame – disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare, come previsto dalla succitata norma di interpretazione autentica, che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni o di altri enti pubblici si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo;

all'articolo 44, comma 2 – laddove prevede l'adozione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, al fine di individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto di Stato di cui abbiano

illegittimamente beneficiato, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità ed i termini del pagamento – valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il decreto chiamato ad introdurre l'anzidetta disciplina sia di natura non regolamentare;

all'articolo 46, comma 1 – che, nel precisare che i provvedimenti che concedono illegittimamente aiuti di Stato possano essere impugnati innanzi al TAR competente per territorio, incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante riordino del processo amministrativo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo, anche al fine di preservare i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 5 – laddove disciplina gli effetti giuridici di una deliberazione negativa del Parlamento (nei casi indicati all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione) – valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che essa si riferisce alla deliberazione adottata da entrambe le Camere;

all'articolo 19, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 1, atteso che lo stesso appare privo di una portata normativa autonoma rispetto a quella del successivo comma 2;

all'articolo 22, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di uniformare il sistema di trasmissione delle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome a quello utilizzato dal comma 1 per la trasmissione degli atti e progetti di atti normativi europei, facendo perno in entrambi i casi sulla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

all'articolo 25, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata applicativa dei commi 2 e 3, in quanto – ai fini della nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni – dal combinato disposto delle due disposizioni sembrerebbe evincersi che spetti all'organismo rappresentativo dei Presidenti delle Giunte regionali indicare anche i rappresentanti delle Assemblee legislative, senza alcun coinvolgimento dell'organismo rappresentativo di questi ultimi, mentre, tuttavia, il comma 3 assicura « la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente »;

agli articoli 30, comma 1, lettera *h*), e 49 – laddove prevedono, rispettivamente, che debba essere assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e che non trovino applicazione nei confronti di cittadini italiani norme o prassi che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento di cittadini dell'Unione europea – valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che tali disposizioni debbano essere applicate con riferimento ai soli cittadini dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere del relatore, ritiene che, con riferimento al caso di specie, potrà essere interessante verificare il tasso di recepimento, da parte della Commissione competente in sede referente, delle condizioni e delle osservazioni formulate dal Comitato.

Le condizioni parlamentari nelle quali si svolge l'esame del provvedimento lasciano ben sperare circa l'accoglienza del parere da parte della Commissione di merito, dal momento che si tratta di un testo condiviso, originato da proposte di legge di iniziativa parlamentare e da un disegno di legge del Governo vertente su analoga materia; non sembrano prefigurarsi elementi ostativi al recepimento dei rilievi del Comitato, evidentemente volti a migliorare la qualità complessiva del testo.

Da ultimo, segnala che, nella riunione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 10 marzo scorso, è stata avanzata alla Presidenza – la quale si è riservata di effettuare i necessari approfondimenti – la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, di sottoporre al parere del Comitato per la legislazione il testo dello schema di decreto *recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario* (Atto n. 317), attualmente all'esame della Commissione bicamerale. La richiesta è attualmente al vaglio della Presidenza della Camera. Ritiene che, ove la Presidenza della Camera dovesse ritenere di dare un seguito alla richiesta avanzata da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione bicamerale, il Comitato avrebbe la possibilità di pronunciarsi su un testo che presenta aspetti di interesse relativamente alle proprie competenze, e segnatamente sotto il profilo del sistema delle fonti del diritto.

In termini più generali, rileva che il Regolamento, mentre all'articolo 16-*bis*, prescrive che il Comitato debba esprimersi sui progetti di legge recanti disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo materie già disciplinate con legge, non reca, invece, un'analoga disposizione per il caso in cui le norme di delegificazione siano contenute in schemi di decreti legislativi, sui quali il Comitato si esprime, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, solo ove la Commissione competente sugli schemi di decreto legislativo in via primaria trasmetta una richiesta in tal senso.

Lino DUILIO e Doris LO MORO concordano con la proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R	12
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2011.

**Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.20 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente* comunica che sono pervenuti i pareri mancanti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sul provvedimento in oggetto; tali

pareri sono in distribuzione per i commissari.

Ricorda che nell'ultima seduta hanno chiesto di intervenire i deputati Margiotta, Piffari e Fadda.

Salvatore MARGIOTTA (PD), considerata l'assenza di un rappresentante del Governo nell'esame di un provvedimento di particolare importanza anche alla luce di quanto sta accadendo in Giappone, chiede di sospendere i lavori delle Commissioni finché non sarà garantita la presenza dell'Esecutivo in seduta.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, nel dichiararsi, anche a nome del relatore per la X Commissione, disponibile a prendere in considerazione le osservazioni sul provvedimento in esame che i colleghi volessero comunque far pervenire, fa notare come possa essere opportuno — in ragione della richiesta testè avanzata dal collega Margiotta — riconvocare le Commissioni riunite in modo che possa essere garantita la presenza del rappresentante del Governo.

Paolo FADDA (PD) giudica irrituale che il relatore abbia ritenuto di dover sottolineare la sua personale disponibilità ad ascoltare le eventuali questioni che i componenti le commissioni ritengano opportuno sollevare. Stigmatizza l'assenza del Governo nella seduta odierna di fronte ad una tragedia, come quella dell'emergenza nucleare in Giappone a seguito del violento terremoto e dello tsunami, che richiede un'assunzione di responsabilità da parte del Governo in tutte le sedi istituzionali in cui è chiamato a rappresentare le proprie posizioni sulla scelta del nucleare nel nostro Paese.

Savino PEZZOTTA (UdC) ritiene non si tratti di mettere sotto accusa il rappresentante del Governo oggi assente. Considera invece necessario che, di fronte alla tragedia in Giappone che ha visto alcuni governi di importanti paesi come la Francia e la Germania assumere precise posizioni in ordine alle centrali nucleari, an-

che il Governo italiano intervenga nelle sedi proprie per esprimere una posizione ufficiale sul provvedimento in esame in un contesto profondamente mutato. Auspica quindi che anche le presidenze delle Commissioni invitino il Governo a dimostrare quel senso di responsabilità che le circostanze richiedono.

Agostino GHIGLIA (PdL) si domanda se non vi sia da parte delle forze di opposizione una strumentalizzazione politica in ragione dell'emergenza nucleare che sta colpendo il Giappone, considerata la proposta del relatore per la VIII Commissione di riconvocare le Commissioni riunite in modo da garantire la presenza del rappresentante del Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), invita i colleghi che sono intervenuti a non operare strumentalizzazioni politiche sul provvedimento in esame. In particolare ritiene che siano altre le sedi appropriate dove discutere degli impianti di altri paesi considerati insicuri e obsoleti quali la Commissione affari esteri e la Commissione per le politiche dell'Unione europea, utilizzando diversi strumenti procedurali di discussione.

Alessandro BRATTI (PD) fa notare come il tema della sicurezza nucleare debba essere adeguatamente approfondito nel provvedimento in esame, anche in considerazione di quanto sta accadendo in Giappone.

Andrea LULLI (PD) sottolinea come da parte del suo gruppo non vi è alcun intento di strumentalizzazione politica del dibattito. Se le Commissioni si trovano ad esprimere un parere sul provvedimento in esame in tempi assai ristretti è responsabilità del Governo che ha esercitato con ritardo i poteri di delega previsti nella legge n.99. Giudica assai preoccupante l'assenza del Governo in un momento in cui tutti i cittadini richiedono maggiore trasparenza di informazioni.

Ricorda come in altre sedi ufficiali anche altri Paesi hanno sottolineato l'im-

portanza della costruzione del consenso dei cittadini delle comunità in cui si vogliono costruire nuovi impianti nucleari. Prende atto infine della disponibilità manifestata dal relatore della Commissione Ambiente, ma ritiene inaccettabile la mancanza di responsabilità dimostrata dal Governo la cui assenza non può che essere giudicata imbarazzante e preoccupante.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che la delega relativa all'atto in esame scade il 23 marzo e che, pertanto, le Commissioni devono necessariamente esprimersi nella settimana in corso; concorda peraltro sul fatto che l'assenza del Governo non sia accettabile, ma sottolinea che la mancata presenza del sottosegretario Saglia è connessa a problemi di salute e pertanto non poteva essere prevista, né evitata. Ritiene infine che la seduta in corso possa essere qui conclusa e assicura i colleghi che si attiverà per poter prevedere una seduta nella serata di oggi o nella prima mattinata di domani per poter concludere la discussione preliminare, ricordando che le Commissioni sono già convocate per la discussione e votazione del parere al termine della seduta antimeridiana di domani 16 marzo.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 20.30

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Salvatore MARGIOTTA (PD) auspica un'ampia riflessione da parte del Governo sulla scelta del nucleare, anche alla luce della decisione assunta dalla Germania (moratoria di tre mesi per il prolungamento della vita di specifici impianti) e della riflessione in atto in Francia e negli Stati Uniti d'America) a seguito di quanto sta accadendo in Giappone. Ritiene che sarebbe stato opportuno da parte del Governo una sospensione della procedura di adozione del provvedimento in esame, al fine di una maggiore cautela. Ritiene che complessivamente lo schema in esame rechi un ulteriore indebolimento delle tutele e delle garanzie per i cittadini.

Entrando nel merito del provvedimento in esame che reca correzioni ad un decreto legislativo emanato in attuazione di una legge il cui impianto è stato ampiamente criticato dal gruppo del Partito Democratico, fa notare come, relativamente al *decommissioning*, lo schema di decreto legislativo non dica alcunché sullo smaltimento delle vecchie centrali nucleari. Con riferimento poi al nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 che ha recepito le indicazioni della Corte Costituzionale, fa notare come esso preveda un parere obbligatorio, ma non vincolante della Regione. A tale proposito, ricorda che sul provvedimento in questione è stato espresso parere contrario sia da alcune Regioni sia dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Circa il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, ritiene che fosse sicuramente da preferire la precedente formulazione che

affidava all'Agenzia l'effettuazione delle verifiche. Dichiarò invece di condividere la riformulazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 del 2010 sulla valutazione ambientale strategica (VAS), mentre ritiene che le modifiche all'articolo 10 del citato decreto producano un indebolimento delle tutele. Con riferimento poi all'articolo 11, esprime perplessità sulla riduzione a 15 giorni del termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.

Si dichiara infine contrario al nuovo articolo 23 del decreto n. 31 del 2010, che prevede la sospensione, ovvero la decadenza, dei benefici economici nell'ipotesi di arresto dell'impianto che, a suo giudizio, ha già provocato danni al territorio e quindi occorre prevedere forme di risarcimento.

Conclude evidenziando il giudizio completamente contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Alessandro BRATTI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni testè formulate dal collega Margiotta, rileva come, in ordine alla VAS, sia importante prevedere tempi non troppo brevi, al fine di consentire decisioni ben valutate. Ritiene poi che nel provvedimento vi sia scarsa chiarezza in ordine al deposito nazionale, mentre ritiene farraginoso la nuova disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo. Dopo aver evidenziato come non esista un piano di strategia energetica nell'ambito del quale dovrebbe trovare collocazione il piano strategico nucleare, osserva come sia tutta da definire l'Agenzia per la sicurezza nucleare che, in ragione delle importanti competenze in materia di sicurezza nucleare, dovrebbe essere dotata di adeguate risorse finanziarie e umane.

Entrando nel merito del provvedimento, con riferimento al nuovo articolo 3 del decreto legislativo, fa notare come il piano recante la strategia del Governo in

materia nucleare debba essere discusso prima di assumere qualsiasi decisione in merito. Concorda con la nuova formulazione dell'articolo 9 sulla VAS, anche se non comprende le motivazioni della soppressione del vigente comma 2, stante l'importanza della consultazione pubblica al fine di consentire la partecipazione al provvedimento delle popolazioni.

Chiede poi chiarimenti circa l'autorità precedente e l'autorità competente, non essendo chiaro se la prima sia rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico e la seconda dal Ministero dell'ambiente.

Richiama poi l'osservazione del collega Margiotta sull'articolo 11 e quindi sulla riduzione dei termini per l'intesa con la Regione interessata.

Quanto all'articolo 12 ritiene che non siano chiare le caratterizzazioni ambientali del sito. Altrettanta scarsa chiarezza rileva nel nuovo comma 4 dell'articolo 13, non essendo ivi specificati quali siano gli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente di cui si avvalga l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Dopo aver poi rinviato alle osservazioni del collega Margiotta sul *decommissioning*, chiede quale sarà la configurazione societaria della Sogin Spa. Conclude stigmatizzando la questione della decadenza e della sospensione dei benefici economici di cui all'articolo 23, sul cui impianto nutre profondi dubbi.

Ludovico VICO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la presenza. Ritiene di dover porre una questione fondamentale che riguarda il contesto drammatico in cui le Commissioni si trovano ad esaminare lo schema di decreto correttivo. Ritiene infatti che il Governo debba mostrare una diversa sensibilità nel prosieguo dell'esame del provvedimento e che non possa sottrarsi dal considerare la crisi drammatica che ha infatti condotto altri importanti Paesi ad assumere nelle ultime ore alcune importanti decisioni. Giudica al riguardo non opportune le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente relative alle intenzioni del Governo di procedere senza esitazioni sulle scelte di politica

energetica nucleare. In particolare ritiene che gli impianti cosiddetti di terza generazione e la tecnologia EPR non offrano le condizioni di sicurezza adeguate, questioni che invece il Governo oggi più che mai deve porsi. In considerazione del contesto drammatico derivante dalla catastrofe in Giappone, ritiene necessario che il Governo si pronunci in questa sede circa le decisioni che intende assumere al riguardo. Preannuncia infine l'intenzione del gruppo del Partito democratico di presentare una proposta di parere alternativo sullo schema di decreto in esame che tenga conto del contesto in cui le Commissioni e il Parlamento si trovano a discutere. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene di segnalare in particolare la questione del *decommissioning*, competenza affidata alla SOGIN S.p.A. e che, in base alle notizie in suo possesso, comporterebbe oneri finanziari assai ingenti pari a circa 4 milioni di dollari.

Savino PEZZOTTA (UdC) ritiene che gli avvenimenti di queste ore che riguardano la tragedia del Giappone, ma anche la questione dell'aumento del prezzo del petrolio a seguito della crisi nel Nord Africa, pongano con urgenza la questione delle fonti di approvvigionamento energetico per il nostro Paese. A tale riguardo ritiene necessario procedere ad una audizione finalizzata a verificare la posizione del Governo sulla questione energetica. Passando al merito dello schema del decreto in esame, sottolinea che, pur non essendo una contrarietà di principio sulla scelta del nucleare, giudica l'impianto del decreto non pienamente condivisibile, soprattutto sul versante della costruzione del consenso delle comunità interessate dalla realizzazione di impianti nucleari. Giudica anche non strategica la scelta del Governo di restringere ulteriormente i tempi delle decisioni da parte delle regioni coinvolte che, a suo giudizio, potrebbe rappresentare di fatto una rinuncia alla realizzazione dei suddetti impianti. Sottolinea l'assenza di una strategia energetica nazionale e di una scelta relativa alla combinazione delle varie fonti energetiche, ivi compresa

la percentuale da riservare alle fonti rinnovabili. Per tutte queste ragioni, il decreto in esame, a suo giudizio, contiene vincoli ed ambiguità che potrebbero rappresentare un serio ostacolo alla effettiva realizzazione, nei tempi previsti, delle centrali nucleari.

Paolo FADDA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, sottolinea come sarebbe stato opportuna anche la presenza in questa sede del Ministro dell'Ambiente, al fine di partecipare al dibattito. Ritiene opportuno segnalare le recenti dichiarazioni che alcuni esponenti della Lega hanno svolto riguardo al referendum sulla scelta del nucleare. Ribadisce infatti, come è già stato sottolineato dagli interventi che lo hanno preceduto, che l'articolo 4 prevede una formulazione insufficiente ad acquisire un ampio consenso delle popolazioni interessate, prevedendo un parere obbligatorio, ma non vincolante della regione.

Andrea LULLI (PD) nel sottolineare come la recente sentenza della Corte costituzionale abbia posto in evidenza la necessità dell'intesa tra lo Stato e le Regioni, posizione già ribadita dal suo gruppo parlamentare in diverse occasioni, preannuncia l'intenzione del gruppo del Partito democratico di un voto contrario comunque sulla proposta di parere che i relatori presenteranno. Evidenzia al contrario come sarebbe opportuna una pausa di riflessione da parte del Governo sulle scelte di politica energetica a favore del nucleare in una situazione di crescente allarme e preoccupazione derivante dalla catastrofe naturale che ha colpito il Giappone. Ritiene infatti che la ricerca del consenso in piena trasparenza sia un elemento la cui necessità è stata oltremodo rafforzata dagli ultimi e tragici eventi. Giudica gravi le dichiarazioni da parte dei Presidenti di alcune giunte regionali, che hanno dichiarato che nei loro territori le centrali non verranno mai realizzate. Intervenendo nuovamente sulla ristrettezza dei tempi in cui le Commissioni si trovano a lavorare, sottolinea come l'imminente

scadenza della delega deve essere considerata una responsabilità del Governo e non certo dell'opposizione. Riguardo alle citate dichiarazioni del ministro Prestigiacomo sottolinea come lo stesso Ministro abbia in qualche modo ritrattato quanto già dichiarato. Per questi motivi ribadisce la necessità di una attenta riflessione da parte del Governo sul provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la richiesta circa una pausa di riflessione, formulata dai colleghi intervenuti, sottolinea l'assenza di qualsivoglia intento demagogico nelle posizioni assunte dai rappresentanti dell'opposizione, che hanno al contrario dimostrato la disponibilità ad un confronto pacato nel merito delle questioni poste dal provvedimento in esame. Riferisce in particolare circa le dichiarazioni del Commissario europeo per l'energia che, in una sede istituzionale, avrebbe oggi dichiarato che occorre aspettarsi il peggio nell'evoluzione della crisi in atto in Giappone e che presto anche in Europa sarà varato un programma di valutazione della sicurezza dei reattori installati in Europa. A tale riguardo chiede quindi quali siano le informazioni in possesso del Governo e quali siano le decisioni che intende assumere.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) intende innanzitutto sottolineare come la tragedia immane in atto in Giappone non sia connessa con le scelte per il nucleare, ma si tratta di una catastrofe inimmaginabile con conseguenze imprevedibili. Sottolinea come dei 55 reattori nucleari presenti in Giappone, 11 di questi sono stati bloccati secondo le procedure di sicurezza; solo 4 reattori stanno attraversando una fase critica e di questi 4 solo un reattore ha registrato il mancato funzionamento dei sistemi di raffreddamento. Desidera sottolineare l'inopportunità di una modifica da parte del Governo delle decisioni già assunte sul piano energetico sull'onda emotiva degli eventi catastrofici del Giappone. Rispetto alle decisioni degli

altri Paesi europei, sottolinea come la Germania si è limitata a decidere una moratoria sul prolungamento delle centrali nucleari dello stesso modello di quello entrato in crisi in Giappone. Ritiene in ogni caso che, anche qualora ci si trovasse di fronte ad un *escalation* dell'emergenza nucleare, sarebbe sbagliato tornare indietro ed interrompere l'attuazione del programma energetico del Governo. Rispetto al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, fa notare che si tratta di un mero adempimento legislativo, il cui contenuto non potrà incidere immediatamente sulle popolazioni interessate dalla costruzione di impianti nucleari, la cui realizzazione è prevista nel 2020. Altra questione è invece la necessità di un maggior coordinamento delle Autorità nazionali di sicurezza che, anche alla luce delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea convocato per il prossimo lunedì 21 marzo, dovrà riguardare anche la fissazione di requisiti di sicurezza degli impianti europei. Sul versante dei rapporti Stato-regioni, ribadisce come non si potranno realizzare le centrali nucleari nelle regioni che si esprimeranno negativamente sulla localizzazione degli impianti nel loro territorio e che il programma energetico nucleare non potrà essere realizzato in assenza di una totale condivisione delle comunità territoriali coinvolte. Ribadisce infine come, a suo giudizio, non sia questo il momento più opportuno per modificare le decisioni di politica energetica.

Guido DUSSIN (LNP) presenta, anche a nome del relatore della X Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni ed con osservazioni (*vedi allegato*) che sottopone all'attenzione dei colleghi della Commissione per eventuali proposte di modifica ed integrazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito « decreto »), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*) – dopo le parole « *del combustibile* », siano inserite le seguenti: « *siti nel territorio nazionale* »;

2) all'articolo 3, comma 1, del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 1 – le parole « *un documento programmatico* » siano sostituite dalle seguenti: « *uno schema di documento programmatico* »;

3) all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), del decreto – come modificato dall'arti-

colo 3, comma 2, lettera *g*) – siano aggiunte, in fine, le parole: “e dopo le parole: « *degli impianti a fine vita* » sono inserite le seguenti: « *indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico* »”;

4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera *b*);

5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:

“1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla

base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) idrologia e risorse idriche;
- c) fattori meteorologici;
- d) biodiversità;
- e) geofisica e geologia;
- f) valore paesaggistico;
- g) valore architettonico-storico;
- h) accessibilità;
- i) sismo-tettonica;
- l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
- m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.»
 Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell'articolo 8 del decreto con la seguente: « Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico »;

6) all'articolo 9, comma 1, del decreto – come sostituito dall'articolo 9, comma 1 – dopo le parole « sono soggetti », siano inserite le seguenti: « , distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, » e le parole: « del decreto di cui all'articolo 8, comma 1 » siano sostituite dalle seguenti: « di ciascun decreto di cui all'articolo 8, comma 1 »;

7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto – come sostituito dall'articolo 9, comma 1, – le parole « della procedura » siano sostituite dalle seguenti: « di ciascuna delle procedure »;

8) all'articolo 10, comma 3, del decreto – come sostituito dall'articolo 10, comma 1 – alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole: « rapporto preliminare di sicurezza, parte sito »;

9) all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

“3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « quindici » e le parole « del comune interessato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comune o dei Comuni interessati. »”;

10) all'articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

“e) alla lettera g), la parola « finale », è soppressa.”;

11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche :

1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:

“i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: « n) piano di protezione fisica dell'impianto »,

2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:

“3. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

«3. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell’informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. ».

3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentita l’Agenzia »;

4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:

“7. Il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 7. *In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all’articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell’Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione. »*”;

5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:

“9. All’articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « anche in base all’esito delle procedure di VIA » sono sostituite dalle

seguenti: « *nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale* »;

6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:

9-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

« 12-bis. *A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall’Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12. »*;

7) il comma 12 sia sostituito con il seguente:

“12. All’articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « *agli strumenti urbanistici,* » sono inserite le seguenti: « e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale » e dopo le parole « *esercire l’impianto,* » sono inserite le seguenti: « *come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e),* »”.

12) all’articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

« 3. *Il soggetto titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, è obbligato a:*

a) *valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell’impianto, in modo sistematico e verificabile;*

b) *garantire l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e*

l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).»”.

13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. *Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.*

2. *Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.» »;*

14) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), sia inserita la seguente :

“a)bis dopo le parole « su proposta della Sogin S.p.A. » sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l'operatore »”;

15) all'articolo 22 , dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « ed è pari a 0,4 euro/MWh » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 0,4 euro/MWh »”.»;

16) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:

“1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « dal finanziamento delle », sono sostituite dalle seguenti: « dalla componente tariffaria che finanzia le ».

1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. I programmi di ricerca in materia di sicurezza e radioprotezione sono finanziati, direttamente dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83; nell'ambito delle disponibilità della sopra citata componente tariffaria, il finanziamento dei programmi di ricerca non può comunque superare il limite massimo di quindici milioni di euro annui.” »;

17) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

“8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « *di cui al medesimo comma* » sono inserite le seguenti: « ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8 ».

2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:

“9. All'articolo 27, comma 11, le parole da “*ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A*” sono sostituite dalle seguenti: “attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.”,

3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:

“10. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

« 12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:

“11-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

« 13-bis. *L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.* »”.

5) il comma 12, sia sostituito con il seguente:

“12. All'articolo 27 del decreto C, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. *L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale, e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.* »”;

18) all'articolo 27, comma 1, del decreto- come sostituito dall'articolo 26, comma 1 – le parole « *comma 4* », siano sostituite dalle seguenti: « *comma 3* »;

19) all'articolo 27, sia soppressa la lettera a);

20) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:

“a)bis dopo le parole « legge 14 novembre 1995, n. 481 », sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l'operatore »;

21) all'articolo 29 del decreto – come modificato dall'articolo 28, comma 1 – sia aggiunto il seguente comma:

« 2. Le tariffe per il conferimento al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, ad eccezione di quelli disciplinati dal comma, sono stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. »;

22) all'articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole *« circostante il relativo sito »*, sono inserite le seguenti: *« secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4 del presente decreto »;*

23) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:

b-bis) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole « dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), » sono eliminate le seguenti: « e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) – nella lettera i), dopo le parole « è il deposito nazionale », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « annesso al Parco Tecnologico ».

b) all'articolo 13 del decreto, la parola « proponente », ovunque ricorra, valuti il Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: « operatore ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Emendamenti C. 2754-A Vignali ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Emendamenti C. 1640-A Contento (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	27
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale</i>)	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	40
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	41
AVVERTENZA	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Emendamenti C. 2754-A Vignali ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Emendamenti C. 1640-A Contento.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo parlamentare Iniziativa responsabile entra a far parte della Commissione il deputato Andrea Orsini mentre cessano di farne parte i deputati Luciano Sardelli e Massimo Calearo Ciman.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale potrebbe concludere l'esame del provvedimento in titolo mercoledì 23 marzo e che la Commissione affari costituzionali deve pertanto esprimere i propri rilievi entro tale data. Preannuncia, quindi, che la Commissione sarà convocata per la deliberazione di eventuali rilievi alla Commissione di merito nella mattina di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in oggetto alle ore 14 di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2010.**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali, gli articoli aggiuntivi 6.04 Gozi e 18.021 Bernardini al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la Commissione da lui presieduta.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere contrario sugli articoli aggiuntivi 6.04 Gozi e 18.021 Bernardini (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD) chiede alla relatrice di chiarire le ragioni della sua proposta di parere contrario, ricordando come gli articoli aggiuntivi in esame propongano di introdurre nel disegno di legge comunitaria – che è lo strumento normativo appositamente previsto dall'ordinamento italiano per l'attuazione delle direttive comunitarie – una delega al Governo per il recepimento di una direttiva che l'Italia avrebbe dovuto attuare entro il 24 dicembre 2010. Fa presente che, a seguito della scadenza del termine per il recepimento della direttiva in questione nell'ordinamento interno, le disposizioni in essa contenute possono essere dall'autorità giudiziaria applicate direttamente e che, mancando la necessaria normativa di dettaglio, c'è il rischio di interpretazioni e applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, ricorda che la direttiva 2008/115/CE, della quale gli articoli aggiuntivi in esame disciplinano l'attuazione, reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui sog-

giorno è irregolare. Essa interviene quindi su una materia che, in considerazione della sua delicatezza, non può essere discussa nel poco tempo disponibile in questa sede, ma deve necessariamente formare oggetto di un autonomo progetto di legge, da esaminare nell'ambito delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come non si tratti di un problema di tempo: la maggioranza e il Governo hanno deliberatamente omesso di attuare la direttiva in questione, nonostante questa fosse in scadenza, perché non ne condividono l'impostazione liberale in materia di immigrazione.

Pierguido VANALLI (LNP), nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ricorda come l'Italia debba confrontarsi, in materia di immigrazione, con problemi peculiari rispetto al resto dell'Europa ed abbia per questo elaborato negli anni una disciplina specifica per la cui modifica occorre una riflessione approfondita.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa restare indifferente alla circostanza che la direttiva in questione è scaduta il 24 dicembre scorso, atteso che l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è un principio di rilevanza costituzionale. Preannuncia inoltre che la sua parte politica segnalerà alle autorità europee come la mancata attuazione della direttiva 2008/115/CE nel termine prescritto sia dovuta ad una deliberata scelta politica del Governo e della maggioranza.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, ribadito come a suo avviso la materia dell'immigrazione debba essere affrontata nell'ambito di un provvedimento autonomo, al di fuori della legge comunitaria, conferma la sua proposta di parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione politiche dell'Unione europea non ha ancora espresso il proprio parere sull'atto in esame.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 2), riservandosi di integrarla alla luce del parere che sarà espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ricorda che la finalità della proposta di legge in esame, chiarita dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.

Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51 del 2001 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo).

L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità: alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002; alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2002) 681, del 3 dicembre 2002; alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.

Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998. Tale norma prevede che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2. Il comma 2 stabilisce che il fondo venga finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo. Il comma 4 precisa che le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio, valutate in 27 milioni di euro annui, vengano poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma.

C. 975-2513-B.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Camera, che il 9 febbraio 2010 lo ha approvato all'unanimità. Il Senato lo ha modificato, approvandolo quindi anch'esso all'unanimità (S. 2005). L'unica modifica apportata attiene al contenuto del decreto ministeriale di attuazione di cui all'articolo 4, al quale è demandata altresì l'individuazione di misure volte ad utilizzare, con riferimento al confezionamento dei prodotti, di imballaggi eco-compatibili. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato in esame disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11, che viene contestualmente abrogata.

Il testo in esame consta di 58 articoli, suddivisi in nove Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 modifica la composizione e la struttura del CIACE, ridenominato CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), con il compito di coordinare la politica del Governo nel processo di formazione degli atti europei e di adempiere agli obblighi previsti nel provvedimento in esame.

Il Capo II (articoli 3-14) raccoglie le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, introducendo importanti innovazioni rispetto alla legge 11.

In particolare, l'articolo 3 prevede che il Governo debba costantemente informare il Parlamento dei temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede europea, illustrando, altresì, la posizione che intende assumere, tenendo, a tal fine, conto degli indirizzi formulati dalle stesse Camere.

L'articolo 4 specifica, poi, le modalità di partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, introducendo, rispetto all'attuale articolo 3, alcuni nuovi obblighi informa-

tivi del Governo. Infatti, una relazione illustrativa dovrà dar conto del rispetto del principio di attribuzione, delle prospettive negoziali nonché dell'impatto, anche finanziario, del progetto in esame.

L'articolo 5 conferma quanto previsto dall'attuale comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005 in ordine alla potestà delle Camere di formulare atti di indirizzo sui progetti normativi europei, prevedendo, secondo quanto già previsto dall'articolo 4-*bis* della legge 11, che il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia sia coerente con tali indirizzi o, in caso contrario, a riferire tempestivamente agli organi parlamentari competenti.

L'articolo 6, sostituendo quanto previsto dall'articolo 4-*quater* della legge n. 11, disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 11, disciplina la riserva di esame parlamentare, prevedendo che tale riserva non operi automaticamente ogni volta le Camere abbiano iniziato l'esame di un progetto di atto ma solo qualora ciò sia richiesto dalle stesse Camere.

L'articolo 8 costituisce una novità ed è volto a disciplinare, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati, prevedendo, in taluni casi (articolo 42, paragrafo 2 e articolo 48, paragrafo 6 del Trattato sull'Unione europea), l'adozione con legge delle decisioni assunte, attraverso presentazione di un disegno di legge recante approvazione delle stesse; in altri casi, la deliberazione positiva di entrambe le Camere, ed, in altri ancora (articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea), la deliberazione delle Camere entro sei mesi.

L'articolo 9, anche esso avente carattere innovativo, disciplina il cosiddetto meccanismo del freno d'emergenza, prevedendo la trasmissione alle Camere delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea e articoli 48, comma 2, 82,

paragrafo 3 e 83, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la possibilità delle stesse di adottare atti di indirizzo vincolanti per il Governo.

L'articolo 10 riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in ordine alle relazioni annuali al parlamento, confermando che entro il 31 dicembre il Governo deve presentare una relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea e spostando dal 31 gennaio al 28 febbraio la relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento.

L'articolo 11 riprende quanto previsto dall'articolo 15-*bis* della legge n. 11, in merito all'informazione al parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia.

L'articolo 12 ha carattere innovativo e prevede un controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia.

L'articolo 13 contiene disposizioni pressoché equivalenti a quelle contenute nell'articolo 15-*ter* della legge n. 11 in merito alla Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea, innovando nella sola parte che prevede la trasmissione di tale relazione anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 14, anche esso avente carattere innovativo, disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, prevedendo che di tali decisioni siano informate le commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione per i rapporti con l'Unione europea.

Il Capo III (articoli 15-19) reca disposizioni relative al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, disciplinando le funzioni del Dipartimento per le politiche europee (articolo 15), del Comitato tecnico permanente per gli affari europei (articolo 16), della segreteria per gli affari europei (articolo 17), dei nuclei europei (articolo 18), che dovranno essere istituiti

all'interno di ciascuna amministrazione per coordinare l'attività relativa alla partecipazione all'Unione europea, e degli esperti nazionali distaccati (articolo 19). Il Capo IV reca norme relative alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

In particolare, gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, che nelle politiche dell'Unione europea di interesse regionale sia convocata, anziché una volta all'anno, ogni quattro mesi, una sessione europea della Conferenza Stato-regioni, e due volte all'anno, anziché ogni anno, la sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 22 conferma sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 4-*quater* della legge n. 11, prevedendo che qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo appone la riserva di esame sui progetti di atti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Decorsi venti giorni il Governo può comunque procedere.

L'articolo 23 disciplina per la prima volta la possibilità per i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire ai presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

L'articolo 24 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 6 in materia di partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei.

L'articolo 25 modifica quanto attualmente previsto dall'articolo 6-*bis* della legge n. 11 in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in modo da adeguare la normativa interna alle novità previste dal Trattato di Lisbona, che non attribuisce più a ciascuno stato membro un numero

preciso di componenti ma ne demanda la determinazione ad una decisione del Consiglio; a tal fine viene affidata ad un apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione.

Il Capo V, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, si compone di un solo articolo (articolo 26) che riproduce quanto attualmente previsto dall'articolo 7 della legge n. 11, salvo un riferimento più generale al coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive oltre al CNEL.

Il Capo VI (articoli 27-38) è relativo all'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea. L'articolo 27 prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee presenta al Parlamento il disegno di legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è corredata da una relazione nella quale il Governo dà conto, oltre agli elementi già previsti nella legge n. 11, delle motivazioni che hanno determinato l'inserimento delle direttive in uno degli allegati con specifico riguardo all'opportunità di richiedere il parere parlamentare. Tale provvedimento potrà contenere esclusivamente disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, per autorizzare il Governo a recepire in via regolamentare la normativa europea, per introdurre eventuali disposizioni sanzionatorie o per individuare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa regionale o, infine, per autorizzare il Governo ad emanare testi unici o disposizioni integrative o correttive (articolo 28). Nel caso in cui occorra inserire disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali, il Governo dovrà presentare un disegno di legge europea.

Le disposizioni successive (articoli 29-33) ripetono disposizioni che di norma vengono inserite annualmente in ciascuna legge comunitaria riguardanti rispettivamente le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite con legge di delegazione

(articolo 29), i principi e criteri generali di delega (articolo 30), la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi (articolo 31) nonché il recepimento di direttive europee contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione (articolo 32) e il recepimento di direttive in via regolamentare e amministrativa (articolo 33).

L'articolo 34 prevede che con decreto del ministro competente per materia è data attuazione agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili.

L'articolo 35, modificando in parte l'articolo 10 della legge n. 11, prevede l'adozione di provvedimenti urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi è anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti prima richiamati.

L'articolo 36 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione sul mancato o ritardato recepimento di direttive mentre l'articolo 37 recepisce quanto già previsto dall'articolo 16 della legge n. 11 in materia di recepimento delle direttive da parte delle regioni e province autonome specificando che le Camere sono, altresì, informate, sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni.

L'articolo 38, infine, disciplina autonomamente i poteri sostitutivi dello Stato. Il Capo VII (articoli 39-40) detta norme in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia (articolo 39) ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni. Il Capo VIII (articoli 41-48) disciplina per la prima volta la materia degli aiuti di Stato mentre il Capo IX reca disposizioni transitorie e finali in materia di parità di trattamento (articolo 49), di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (articolo 50), lotta alle frodi contro l'Unione europea (articolo 51), punti di contatto europei (articolo 52), competenze istituzionali del Ministero degli Affari esteri (articolo 53) norme tran-

sitorie (articolo 54), modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge (articolo 55), regioni a statuto speciale (articolo 56), disposizioni finanziarie (articolo 57), e abrogazioni e modificazioni (articolo 58).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.04 Gozi e 18.021
Bernardini.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata la comunicazione della Commissione europea (COM(2010)776) sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali;

considerato che:

in linea con le indicazioni del Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia 2010-2014, la comunicazione intende avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali »;

l'associazione dei Parlamenti nazionali al controllo sull'attività di Europol costituisce un presidio essenziale per la democrazia, stante la delicatezza e il rilievo delle attività svolte da Europol, attualmente costituito in forma di Agenzia dell'Unione europea, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare una adeguata tutela dei diritti dei cittadini;

la comunicazione correttamente ricorda che attualmente l'operato della

Agenzia può essere oggetto del vaglio dei singoli Parlamenti nazionali, sia pure indirettamente, attraverso il controllo sui rispettivi governi;

la comunicazione fornisce altresì un quadro esauriente delle riflessioni e delle valutazioni espresse nell'ultimo decennio dalle istituzioni dell'Unione europea e dai Parlamenti nazionali sul tema del controllo democratico su Europol;

anche sulla base di tali riflessioni e valutazioni, al fine di adeguare il livello del controllo democratico sull'attività di Europol al nuovo quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona, la comunicazione propone l'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente, composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. La comunicazione peraltro fa uso alternativamente del termine *forum interparlamentare permanente / organo misto*, ingenerando una certa ambiguità nell'individuazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tale sede;

a giudizio della Commissione europea, tale forum costituirebbe un dispositivo formale dotato di sufficiente flessibilità per un efficace scambio di informazioni e coordinamento tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo, in modo tale da unificare il controllo parlamentare a livello dell'Unione europea, fatte salve le procedure proprie dei Parlamenti nazionali;

il documento in esame propone inoltre una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, suggerendo lo svolgimento, in seno alla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, di dibattiti relativi alla strategia pluriennale di Europol e al suo programma di lavoro annuale;

nell'ambito della nuova strategia di comunicazione proposta, la Commissione europea suggerisce inoltre che l'agenzia trasmetta sistematicamente al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni nonché i risultati di un sondaggio degli utenti che misuri il livello di soddisfazione per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri partner;

la Commissione ritiene che, al fine di consolidare la comunicazione tra il futuro forum interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe prevedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e/o del presidente del consiglio di amministrazione;

la comunicazione esprime la posizione della Commissione europea anche in relazione a ulteriori questioni che, nell'ultimo decennio, hanno interessato il dibattito sull'evoluzione dell'Agenzia, quali, in particolare, la separazione dei ruoli;

a questo proposito la comunicazione ricorda opportunamente la richiesta da tempo avanzata dal Parlamento europeo di essere coinvolto nelle procedure di nomina e revoca del direttore e del vicedirettore di Europol e di prevedere che il Consiglio di amministrazione sia ampliato includendovi anche rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo;

tenuto conto che:

la riflessione sulle modalità con cui organizzare il controllo parlamentare sullo Spazio di libertà sicurezza e giustizia è stata oggetto di discussione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2010; il tema del ruolo dei Parlamenti nell'attività di controllo di Europol risulta peraltro all'ordine del giorno della prossima Conferenza che si terrà a Bruxelles il 4-5 aprile 2011;

in occasione della Conferenza di Stoccolma era emerso, per quanto riguarda le sedi e le modalità di dialogo e confronto tra Parlamenti (europeo e nazionali), un orientamento diffuso nel senso di evitare la creazione di nuove sedi *ad hoc*, e di ricorrere piuttosto all'attivazione del circuito delle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni, da svolgere con cadenza semestrale;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento, unitamente al parere della XIV Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

valuta favorevolmente la comunicazione in esame, esprimendo le seguenti osservazioni:

a) allo scopo di evitare l'istituzione di nuovi organismi *ad hoc* per lo scambio di informazioni, appare opportuno avvalersi, secondo una prassi consolidata, dello strumento costituito da periodiche (eventualmente con cadenza semestrale) riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per la materia, in modo da valorizzarne le conoscenze e le competenze acquisite;

b) occorre inoltre approfondire le questioni, su cui la comunicazione della Commissione europea non sembra fornire puntuali elementi, relative alle modalità e alle procedure attraverso le quali eserci-

tare il controllo di Europol, con particolare riferimento alla individuazione dei documenti che Europol sarebbe tenuta a trasmettere ai Parlamenti dell'Unione Europea ai fini di un proficuo controllo, e con quale periodicità. A riguardo, appare opportuno stabilire che il controllo da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali non si attui solo *ex post* ma debba esercitarsi anche preliminarmente, sul programma

annuale dell'Agenzia, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi strategici elaborati dall'Unione europea in sede politica;

c) si valuti l'opportunità di sostenere la richiesta avanzata dal Parlamento europeo di partecipare, con modalità da definire, alla procedura per la valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare (C. 3548 Meta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3548 Meta, recante « Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare »;

rilevato che la finalità prevalente del provvedimento è la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente e che la proposta in esame è pertanto è ricondu-

cibile alle materie ordine pubblico e sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che la Costituzione attribuisce (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *s*) alla legislazione esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. (C. 975-2513-B).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 975-2513-B recante « Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma », limitatamente alle modifiche introdotte al provvedimento dal Senato;

richiamato il parere espresso da questo comitato il 23 settembre 2009, nel

corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 975 e C. 2513;

preso atto che la condizione posta nel predetto parere è stata recepita nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abbinate).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione e abbinate, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »;

rilevato che:

l'intervento del legislatore statale nelle materie di cui al testo unificato in esame trova la propria base giuridica innanzitutto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che include i rapporti dello Stato con l'Unione europea tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato;

per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle regioni alla fase ascendente e discendente della normativa europea, viene in rilievo l'articolo 117, terzo comma, in base al quale i rapporti delle regioni con l'Unione europea sono oggetto di legislazione concorrente;

ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a partecipare alle decisioni per la formazione degli atti comunitari e all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle norme procedurali stabilite dalle leggi statali, che disciplinano altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

anche in base al disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce una delle fattispecie in cui il governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle regioni;

rilevato altresì che:

appare opportuno, agli articoli 2, comma 2, 22, comma 3, e 25 comma 2, prevedere o rafforzare il coinvolgimento delle assemblee legislative regionali;

considerato che:

l'articolo 6, comma 3, obbliga le Camere a consultare, sia pure « secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti », i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome;

tale previsione appare in contrasto con il principio dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta alle Camere e non è, d'altra parte, imposta dalla normativa europea, atteso che l'articolo 6, paragrafo 1 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea dispone che « spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare *all'occorrenza* i parlamenti regionali con poteri legislativi »;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 19, comma 2, in base al quale il titolo di esperto europeo viene conferito sulla base di una selezione che appare di carattere discrezionale e costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni di carriera, andrebbe valutato alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui potrebbe determinare automatismi negli avanzamenti di carriera;

considerato che:

appare opportuno limitare l'applicazione del principio della parità di trattamento previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera *h*), e dall'articolo 49, ai soli cittadini europei residenti o stabiliti nel territorio nazionale, al fine di evitare che le disposizioni possano essere interpretate nel senso di imporre allo Stato italiano di adeguare la propria normativa a quella eventualmente più favorevole vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;

con riferimento all'articolo 49 – che peraltro riproduce una disposizione contenuta nella legge n. 11 del 2005 – andrebbero valutati la portata e gli effetti della disapplicazione da esso prevista;

considerato altresì che:

non è chiara la portata normativa dell'articolo 37, comma 4, che sembrerebbe riferirsi all'attuazione di direttive europee in materie di competenza legislativa esclusiva statale senza un atto di rango legislativo e al di fuori della procedura prevista dall'articolo 33;

osservato infine che:

all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo – che prevede che gli atti normativi adottati dallo Stato per ovviare all'inerzia delle regioni nell'attuazione degli atti dell'Unione europea sono sottoposti al « preventivo esame » della Conferenza Stato-Regioni » – andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare se tale esame si

conclude con l'espressione di un parere sugli atti normativi sottoposti alla medesima Conferenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 2, comma 2, 22, comma 3, e 25 comma 2, appare opportuno prevedere o rafforzare il coinvolgimento delle assemblee legislative regionali;

b) all'articolo 6, comma 3, al fine di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Camere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le Camere possono – anziché debbono – consultare (secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti) i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome;

c) all'articolo 19, comma 2, capoverso articolo 32, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità – alla luce del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione – di definire più puntualmente i requisiti e le condizioni in base ai quali le amministrazioni pubbliche possono ammettere i propri dipendenti a svolgere esperienze formative all'estero, atteso che le esperienze all'estero costituiscono, ai sensi del comma 4 del medesimo capoverso, titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni di carriera;

d) si valutati l'opportunità di limitare l'applicazione del principio della parità di trattamento previsto sia dall'articolo 30, comma 1, lettera *h*), sia dall'articolo 49, ai soli cittadini europei residenti o stabiliti nel territorio nazionale, al fine di evitare che le citate disposizioni possano essere interpretate nel senso di imporre allo Stato italiano di adeguare la propria normativa a quella eventualmente più favorevole vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;

e) all'articolo 37, comma 4, appare opportuno precisare l'ambito di applica-

zione della disposizione, che sembrerebbe riferirsi all'attuazione di direttive europee in materie di competenza legislativa esclusiva statale attraverso atti normativi di rango non legislativo e al di fuori della procedura prevista dall'articolo 33;

f) all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo – che prevede che gli atti nor-

mativi adottati dallo Stato per ovviare all'inerzia delle regioni nell'attuazione degli atti dell'Unione europea sono sottoposti al « preventivo esame » della Conferenza Stato-Regioni » – andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare se tale esame si conclude con l'espressione di un parere sugli atti normativi sottoposti alla medesima Conferenza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. Emendamenti C. 1640-A Contento 44

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 48

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e rinvio*) 46

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 158

AVVERTENZA 47

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2011.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

Emendamenti C. 1640-A Contento.

Il Comitato si è riunito dalle 11.40 alle 12.30, dalle 14.20 alle 14.45, dalle 17.45 alle 18 e dalle 18.50 alle 19.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Si riserva quindi di valutare l'ammissibilità di talune proposte emendative che intervengono su materie che non sono oggetto di specifico intervento da parte del provvedimento in esame.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ricorda di avere annunciato sin dall'inizio che si sarebbe impegnato affinché fosse soppresso l'articolo 9 del provvedimento, recante la disciplina transitoria. Fa presente quindi di avere presentato questa mattina

l'emendamento 9.100, soppressivo della predetta disposizione.

Sottolinea come, una volta soppresso l'articolo 9, non sarà certamente più possibile sostenere che il provvedimento in esame sia ad *personam* e, segnatamente, applicabile ai processi che riguardano la persona del Presidente del Consiglio. Ritiene, inoltre, che in caso di approvazione delle ulteriori disposizioni del provvedimento non si produrranno le conseguenze negative evidenziate nel corso delle audizioni.

Ricorda altresì di avere richiesto a tutti i colleghi di collaborare affinché la Commissione possa elaborare una riforma significativa ed utile alla giustizia. Nel rinnovare questa richiesta e in quest'ottica di leale e fattiva collaborazione, ha intenzione di esaminare con estrema attenzione tutti gli emendamenti presentati, auspicando peraltro che in particolare i gruppi del PD e dell'IdV possano segnalare gli emendamenti in grado di offrire un contributo realmente costruttivo. Chiede quindi alla presidenza di voler concedere un termine di ventiquattro ore per valutare le proposte emendative, che sono state presentate nel tardo pomeriggio di ieri.

Qualora si dovesse creare l'auspicato clima di collaborazione, assicura che vi sarà da parte sua il massimo impegno per raggiungere un testo che sia quanto più possibile soddisfacente e condiviso. Qualora invece non si dovesse ci sia un clima di leale e costruttiva collaborazione, sarà costretto a trarne le debite conseguenze.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che si possa aderire alla richiesta del relatore, che appare ragionevole. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle 14.

Sospende la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta in sede consultiva e la riunione del Comitato del nove.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.45.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2010.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, sottolinea come le recenti vicende internazionali ed in particolare quelle che si stanno verificando in Libia, rendano assolutamente necessario ed urgente adattare il nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale. Sollecita quindi il Governo a presentare il disegno di legge più volte preannunciato. Ove la presentazione di tale disegno di legge dovesse ulteriormente tardare, invita la presidenza della Commissione ad accelerare l'iter delle proposte di legge in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Rao.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che riferirà la richiesta del relatore e dell'onorevole Touadi al sottosegretario Alberti Casellati, che segue l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2010.**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione Politiche dell'Unione europea abbia trasmesso alla Commissione Giustizia, per l'espressione del parere di competenza, due emendamenti e due articoli aggiuntivi.

L'emendamento 1.5 del Governo è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

L'emendamento Gioacchino Alfano 12.3 è volto ad integrare con talune specificazioni il comma 6 dell'articolo 12, recante la delega al Governo per la disciplina della fiducia.

Vengono, segnatamente, integrati i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *q)* ed *r)*, in modo da prevedere che debba essere assicurato il coordinamento della emananda disciplina in materia di fiducia anche con le norme in materia di servizi di investimento (oltre che con quelle in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico, come attualmente previsto dalla disposizione) e che debbano essere dettate, ove necessario, anche norme di coordinamento con la normativa in materia di società fiduciarie (oltre che con la disciplina fiscale vigente in materia di trust, come attualmente previsto dalla delega).

L'articolo aggiuntivo 18.046 degli onorevoli Porcino e Palomba è volto ad introdurre un articolo 18-*bis* che reca delle modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007).

Il comma 1 estende il termine previsto dall'articolo 28 per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro ivi previste, da quello di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria 2007, al 31 luglio 2011.

Le decisioni quadro elencate dall'articolo 28 sono le seguenti: *a)* decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; *b)* decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; *c)* decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; *d)* decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Il comma 2 dell'articolo 18 bis detta invece principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

L'articolo aggiuntivo Palomba 18.047 è volto ad introdurre un articolo 18-*bis* che modifica gli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

Il comma 1 estende il termine previsto dall'articolo 49 per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro ivi previste, da quello di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria 2008, al 31 luglio 2011.

L'articolo 49 prevede l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: *a)* decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; *b)* decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; *c)* decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà

personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (tale decisione quadro risulta peraltro attuata con decreto legislativo n. 161 del 2010).

Il comma 2 dell'articolo 18-*bis*, incide sull'articolo 50 della Legge comunitaria 2008, che detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. L'articolo aggiuntivo, in particolare, è volto a sopprimere il riferimento ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)* della Legge comunitaria 2008, cosicché il Governo, nell'esercizio della delega, debba dare attuazione ai soli principi e criteri specificamente indicati nell'articolo 50.

Quanto agli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047, nel ribadire un orientamento più volte espresso dalla Commissione giustizia, appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materie che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa. L'esame da parte del Parlamento, infatti, non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Per l'attuazione delle decisioni-quadro che presentano i predetti profili di delicatezza e complessità, appare necessario che il Parlamento svolga il compiuto esame di uno specifico progetto di legge.

Le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche previste dalle proposte emendative in esame, che, oltre ad incidere sui principi e criteri direttivi, hanno lo scopo di prolungare il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, con riferimento all'attuazione di decisioni quadro presentano le predette caratteristiche.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3, e di

esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene inaccettabile che la maggioranza ed il Governo sembrino non trovare mai il tempo per affrontare temi importanti quali, in particolare, quello della lotta contro la corruzione nel settore privato. Rileva, segnatamente, come si confermi la tendenza a rinviarne l'esame in attesa di una riforma organica ovvero di un disegno di legge che poi non viene mai presentato. Invita quindi il Governo ad intervenire con la massima sollecitudine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Misure contro la durata indeterminata dei processi
(C. 3137, approvata dal Senato).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sopprimerlo.

* 1. 18. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere gli articoli 1, 5 e 9.

1. 43. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova).

1. All'articolo 421 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina

al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni »;

c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ».

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni ».

ART. 1-ter.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 431. — *(Fascicolo per il dibattimento)*. - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.

2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del

fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.

3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo.

4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

ART. 1-*quater*.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 1-*quinquies*.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 493. – (*Richieste di prova*) – 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.

5. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi ».

1. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « come reato » sono inserite le seguenti: « o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità ».

ART. 1-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità.

ART. 1-*ter*.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-*bis*. — (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità.

ART. 1-*quater*.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità.

1. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Art. 1. — (*Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla

disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate « ufficio per il processo ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera *d)*, destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio

giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi

della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

1. 4. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'am-

ministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo;

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

1. 5. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Chi ha subito » sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito »;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo inizia, in ciascun grado, alla data della prima

udienza di comparizione delle parti e termina con il deposito della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale inizia alla data della prima udienza successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio. Non rilevano, agli stessi fini, le udienze di mero rinvio né i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Il periodo di cui al comma 3 si presume ragionevole se non eccede la durata di due anni per il primo grado, due anni per il grado di appello, due anni per il giudizio di legittimità e un ulteriore anno per ogni successivo grado nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma ».

2. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Procedimento*). — 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro.

3. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Qualora l'udienza in camera di consiglio sia già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla disciplina anteriormente vigente.

1. 6. Ria.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1. (Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza

dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi

schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi ».

1. 7. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. (Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del

carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fis-

sati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 8. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1. – (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89) – 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « Chi ha subito » sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito »;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i

periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma

3-ter, una espressa richiesta al giudice precedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma *3-bis*, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente.

3-sexies. Il giudice precedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma *3-quinquies*. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,

n, 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — (*Procedimento*). — 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di

procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notifi-

cazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5 ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 5.

1. 19. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 1. — (*Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo*) — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la

tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c) per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli

aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)*, che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collabora-

zione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo. ».

1. 20. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. — (*Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria*) — 1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi con-

tenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo. ».

1. 21. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. — (*Delega al Governo in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria*) — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:

1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva FI, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di

spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fuse di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;

3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera

b) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate. ».

1. 22. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – 1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

”ART. 48-bis. – (*Non punibilità per irrilevanza del fatto*) – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno”.

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: “come reato” sono inserite le seguenti: “o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa”.

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa ».

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

”ART. 530-bis. – (*Proscioglimento per irrilevanza del fatto*). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa”.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale.

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

”ART. 125-bis. – (*Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto*). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la

richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

c) il comma 3 è abrogato.

9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;" ».

1. 23. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

1. 9. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 1.

1. 24. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1. 10. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 11. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: con la pubblicazione della decisione con le seguenti: con il deposito della motivazione della decisione.

1. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: con la pubblicazione della decisione sono sostituite dalle seguenti: con il deposito della motivazione della decisione.

1. 15. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: alla data di assunzione della qualità di imputato sono sostituite dalle seguenti: alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna.

1. 14. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ultimo periodo, le parole: , nel limite di novanta giorni ciascuno sono soppresse.

1. 16. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-ter, con il seguente:

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera.

1. 17. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, sopprimere il secondo periodo.

1. 27. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa acquisizione d'ufficio degli atti e dei documenti del procedimento in cui la violazione è denunciata, nonché degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione conve-

nuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. La Corte d'appello acquisisce d'ufficio gli ulteriori elementi necessari alla valutazione. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro.

1. 12. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 2, capoverso ART. 3, al comma 2, sostituire le parole: è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore con le seguenti: si propone e dopo le parole: cancelleria della Corte d'Appello inserire le seguenti: sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

1. 28. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso « ART. 3 », al comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore.

1. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso « ART. 3 », al comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale.

1. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso « ART. 3 », al comma 2, sopprimere le parole: senza ministero di difensore.

1. 31. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso « ART. 3 », al comma 2, sostituire le parole da: Il ricorso deve contenere, fino a: è stato definito, con le seguenti: Il ricorso deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

1. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso « ART. 3 », al comma 2, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4 con le seguenti: purché siano superati i motivi di inammissibilità.

1. 33. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da *1-quater* a *2-undecies*.

2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

2-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

2-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni

di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1. 35. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento.

1. 36. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-quater.

1. 37. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-quinquies.

1. 38. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-sexies.

1. 39. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere il comma 2.

1. 40. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso ART. 3, sopprimere il comma 2.

1. 41. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 42. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

1. 13. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 605 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Si applica il comma 1

dell'articolo 544 del codice di procedura penale »;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In caso di conferma della sentenza appellata o di difformità relativa alla quantificazione della pena all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti, applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, il giudice può omettere la motivazione eccettuato il caso di *reformatio in peius*.

2. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale al comma 1 le lettere *c), d)* ed *e)* sono abrogate;

Conseguentemente all'articolo 615, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 606, è inserito il seguente articolo:

ART. 606-bis. Ricorso inammissibile.

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile.

2. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 544 del codice di procedura penale, sono abrogati i commi 2, 3 e 3-bis.

Conseguentemente al primo comma dell'articolo 544, in fine, aggiungere le parole: omessa la analitica confutazione degli argomenti difformi.

Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 545.

2. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche in materia di ineleggibilità dei magistrati alla carica di deputato o senatore).

1. Il Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è modificato nel modo seguente:

a) all'articolo 7, capoverso, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: h) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori.;

b) al comma 4, dell'articolo 7, dopo le parole: « b) e c) » inserire le seguenti: « ed h) »;

c) l'articolo 8 è soppresso.

2. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », l'articolo 210 è sostituito dal seguente:

210. *Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.*

1. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e

le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle cosiddette « azioni comuni ».

2. I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.

I collocamenti fuori ruolo non possono protrarsi per un periodo superiore ai cinque anni, né è consentito superare detto limite nel caso di collocamenti fuori ruolo che si susseguano senza soluzione di continuità, con l'eccezione degli incarichi per i quali la legge stabilisca espressamente una durata minima superiore e delle cariche elettive, la cui durata non viene computata ai fini della determinazione del quinquennio.

Trascorso il periodo di cinque anni, prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni.

3. Le disposizioni relative ai limiti quinquennali di cui al paragrafo 3 non si applicano, oltre che nei casi previsti dalla legge, per compiti e funzioni da svolgere:

a) presso la Presidenza della Repubblica;

b) presso la Corte Costituzionale, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale ed agli assistenti di studio;

c) presso il Consiglio Superiore della Magistratura limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale;

d) presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito di programmi di assistenza o scambio con am-

ministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.

4. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31 luglio 2007 (data dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera.

5. Il Consiglio Superiore, decorsi diciotto mesi dall'adozione della presente circolare, provvederà a richiedere il ricollocamento in ruolo dei magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto, per un periodo superiore ai cinque anni, un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al paragrafo 4. Il termine è ridotto ad un anno per i magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto un incarico fuori ruolo, diverso da quelli indicati al paragrafo 4, per un periodo superiore ai dieci anni. I predetti termini costituiscono, inoltre, il limite entro il quale il Consiglio Superiore potrà autorizzare eventuali proroghe dell'incarico fuori ruolo, ovvero prosecuzioni dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, in favore dei magistrati che abbiano già svolto un periodo di fuori ruolo superiore ai cinque anni.

I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al paragrafo 4 per un periodo superiore ai tre anni verranno richiamati in ruolo entro due anni dall'approvazione della presente circolare.

I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo per un periodo inferiore ai tre anni e i magistrati che verranno collocati fuori ruolo dopo l'ado-

zione della presente circolare sono sottoposti alla disciplina di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Nel caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, il magistrato richiedente è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività svolta che costituisce elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio.

7. La competente Commissione del Consiglio comunica ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l'incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro. Il magistrato interessato dovrà far pervenire al Consiglio le proprie indicazioni in ordine all'ufficio giudiziario al quale chiede di essere destinato.

8. Non può essere autorizzato il collocamento fuori ruolo di un magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio, ovvero quando quest'ultimo presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20 per cento.

9. Possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, con collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, non più di centottantacinque magistrati, di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi.

In tal numero sono compresi i posti di cui alla pianta organica dei magistrati del Ministero della giustizia.

10. Dal numero dei centottantacinque magistrati collocabili fuori ruolo non si considerano:

gli incarichi elettivi, compreso quello di consigliere del CSM;

gli incarichi non elettivi, presso il CSM (ufficio studi e di segreteria) e gli incarichi presso la costituenda Scuola della magistratura;

gli incarichi presso organismi internazionali o comunque all'estero.

11. Si applicano le seguenti norme procedurali:

a) il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al CSM il suo assenso con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso nell'ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;

b) ogni richiesta di collocamento fuori ruolo, avanzata da un soggetto diverso dal Ministro della giustizia, qualora non sia stata comunicata a quest'ultimo dall'Amministrazione richiedente, deve essergli trasmessa dal CSM insieme alla documentazione rilevante, per le sue eventuali osservazioni;

c) il magistrato deve allegare all'atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:

caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;

compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;

eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;

incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell'ultimo biennio;

certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

parere del dirigente dell'ufficio, che deve comprendere l'indicazione motivata delle circostanze ostative di cui al paragrafo 8 qualora sussistenti;

parere del Consiglio Giudiziario.

12. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con separata delibera adottata

all'esito della consultazione degli enti richiedenti, determinerà i criteri numerici e di priorità per la valutazione delle richieste di collocamento fuori ruolo.

2. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

ART. 2-bis.

(Ufficio per il processo).

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate « ufficio per il processo », mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.

2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenzi strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

ART. 2-ter.

(Composizione dell'ufficio per il processo).

1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.

2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

ART. 2-quater.

(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti

alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.

2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.

3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.

5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

2. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a). Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche se irrogata in sostituzione di pena detentiva.

b). Dopo l'articolo 601 è aggiunto il seguente:

ART. 601-bis.

1. Il Presidente della Corte di Appello se rileva una causa di inammissibilità della impugnazione o se sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale ovvero se la impugnazione deve essere convertita in altro tipo, assegna il procedimento ad apposita sezione. La apposita sezione procede con le formalità di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale in udienza non partecipata.

2. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis

1. I distretti e i circondari giudiziari sono riorganizzati secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono soppresse, trascorsi tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le sezioni distaccate di Corte di Appello di Bolzano, Sassari e Taranto;

b) i distretti di Corte d'Appello di Brescia, Caltanissetta, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Salerno;

c) le sedi di tribunale di Camerino, Urbino, Lanusei, Sulmona, Mistretta, Orvieto, Spoleto, Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, Tolmezzo, Crema, Montepulciano, Imperia, Lanciano, Vasto, Mondovì, Nicosia, Larino, Ariano Irpino, Lagonegro, Saluzzo, Sant'Angelo dei Longobardi, Rovereto, Bassano del Grappa, Modica, Voghera, Sciacca, Melfi, Pinerolo, Avezzano, Sala Consueta, Tempio Pausania, Ivrea, Chiavari, Vigevano, Vallo della Lucania, Alba, Caltagirone, Rossano, Sanremo, Patti, Gela, Castrovillari, Lamezia Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Lucera, Paola, Cassino;

d) tutte le sedi distaccate di tribunale presenti sul territorio nazionale.

3. Sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte ad individuare i distretti di Corte d'Appello e le sedi di tribunale sub-provinciali, con organico minore di 20 unità, di cui si renda necessario la conservazione.

5. I decreti delegati di cui al comma 4, individuano le sedi di tribunale da conservare nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono ubicate in zone ad alto tasso di criminalità organizzata o vicini alle metropoli;

b) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa

c) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;

d) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a predisporre nelle grandi città più uffici giudiziari di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità. Per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.

7. I decreti delegati di cui al comma 4 possono disporre la conservazione delle sedi di cui al comma 2, lettera b) solo per motivate esigenze particolari, ferma restando che non possono essere presenti più di due distretti per regione e in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui ai commi 4 e 6, uno o più decreti legislativi recanti le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato delle disposizioni di cui ai presente articolo e dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui ai medesimi commi 4 e 6.

9. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui ai commi 4 e 6:

a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;

b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1. c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

10. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 è definita la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dalla soppressione dei distretti e dei circondari, nonché dall'istituzione delle nuove sedi di tribunale.

11. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 4, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio.

12. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.

13. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e 8 allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato

dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.

2. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i distretti di Corte d'Appello corrispondono con il territorio regionale;

b) se per esigenze particolari la presenza di una sola Corte d'Appello in una regione risultasse insoddisfacente, sono istituiti non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello;

c) sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca;

d) sono soppresse le sedi di tribunali con organico minore di 20 unità e tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;

e) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale ubicate:

1) nei capoluoghi di provincia;

2) in zone ad alto tasso di criminalità organizzata;

3) vicino alle metropoli;

f) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale che hanno le seguenti caratteristiche:

1) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa;

2) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;

3) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino;

g) nelle grandi città possono essere predisposti più uffici di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità;

h) per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato.

4. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 1:

a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;

b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali

quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;

c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

5. Con il decreto legislativo di cui al comma 3 è definita altresì la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse, nonché è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di nuova istituzione e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1.

6. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 1, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio;

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.

8. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.

2. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i distretti di Corte d'Appello corrispondono con il territorio regionale;

b) se per esigenze particolari la presenza di una sola Corte d'Appello in una regione risultasse insoddisfacente, sono istituiti non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello;

c) sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca;

d) sono soppresse le sedi di tribunali con organico minore di 20 unità e tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;

e) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale ubicate:

1) nei capoluoghi di provincia;

2) in zone ad alto tasso di criminalità organizzata;

3) vicino alle metropoli;

f) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale che hanno le seguenti caratteristiche:

1) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa;

2) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;

3) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino;

g) nelle grandi città possono essere predisposti più uffici di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità;

h) per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato.

4. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 1:

a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;

b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;

c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili,

nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

5. Con il decreto legislativo di cui al comma 3 è definita altresì la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse, nonché è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di nuova istituzione e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1.

6. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 1, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.

8. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.

2. 010. Di Pietro, Palomba.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

All'articolo 179, primo comma, del codice penale le parole: « almeno tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due anni ».

3. 01. Torrisi, Gibiino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006, così come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato.

3. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

È abrogato l'articolo 210 (Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali), del Capo XIII del RD 30-1-1941 n. 12 recante « Ordinamento giudiziario ».

Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante « Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura ».

3. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale).

1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

« ART. 144-bis. — (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). Alla prima udienza dibattimentale il giudice

provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori

rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

3. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis. — (*Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale*).
— 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale. »;

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8-bis le parole: « Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione » sono soppresse.

b) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

ART. 8-ter. In tutti i casi in cui le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis ».

3. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento*).

All'articolo 107, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia ».

3. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento*).

All'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero per posta elettronica certificata »;

3. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento*).

All'articolo 148 del codice di procedura penale sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 148, del codice di procedura penale sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale ».

3. 011. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 150 comma 1, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: « Quando lo consigliano circostanze particolari, ».

3. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria ».

3. 013. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 152, comma 1, le parole: « possono essere sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite ».

3. 014. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito con il seguente:

« 8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi ».

3. 015. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. All'articolo 148, del codice di procedura penale sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale ».

2. All'articolo 157 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis »;

3. 016. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

Sostituire l'articolo 159 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 159. — *(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità).* — 1. Se non è

possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore ».

3. 017. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, sostituire il primo periodo con il seguente: « Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna

di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato ».

3. 018. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 170 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti.

3. 019. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « civile, amministrativa e penale » con le seguenti: « civile e amministrativa »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale ».

3. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, abrogare il comma 3;

b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica »;

c) dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

« ART. 54-bis. — *(Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario).* — 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.

2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato »;

d) all'articolo 64, dopo il comma i inserire il seguente:

« 1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa.

I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica »;

e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: « in originale o in copia, » sono inserite le seguenti: « anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile, ».

3. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 179 con il seguente:

« ART. 179. (Nullità assolute). – 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo »;

b) abrogare l'articolo 180;

c) all'articolo 181, comma 1, le parole: « comma 2 » sono soppresse;

d) all'articolo 182:

1) al comma 1, sopprimere le parole: « previste dagli articoli 180 e 181 »;

2) al comma 1, sostituire la parola: « 180 » con la seguente: « 179 »;

e) all'articolo 183, comma 1, alinea, sopprimere le parole: « Salvo che sia diversamente stabilito, »;

f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: « dalla legge » inserire le seguenti: « a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati »;

g) all'articolo 604:

1) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità »;

2) abrogare il comma 5.

3. 022. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: « , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, » sono soppresse;

c) all'articolo 81, abrogare il quarto comma.

3. 023. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di recidiva).

1. Sostituire l'articolo 99 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 99. (Recidiva). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato con-

dannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

2. Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

3. La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

3. 024. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. Sostituire l'articolo 157 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – 1. La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà. Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

4. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

5. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato »;

b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: « permanente » inserire le seguenti: « o continuato » e dopo la parola: « permanenza » inserire le seguenti: « o la continuazione »;

c) sostituire l'articolo 159 con il seguente:

« ART. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime »;

d) all'articolo 160 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: « davanti al pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « o alla polizia giudiziaria da questo delegata », dopo le parole: « sulla richiesta di archiviazione, » sono inserite le seguenti: « l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, »; e dopo le parole: « rinvio a giudizio » sono inserite le seguenti: « o di emissione del decreto penale di condanna »;

2) sostituire il terzo comma con il seguente: « La prescrizione interrotta co-

mincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2) »;

3) dopo il terzo comma aggiungere i seguenti: « La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso ».

e) all'articolo 161, sostituire il secondo comma con il seguente: « Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

3. 025. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 108, comma 2, le parole: « o la prescrizione del reato » sono soppresse;

b) all'articolo 175, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre »;

c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

d) all'articolo 671, il comma 2-*bis* è abrogato.

3. 026. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 41-*ter*:

1) al comma 01, le parole: « purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « , sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati »;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis* le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

c) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato.

3. 027. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 99. (*Recidiva*). – « Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

3. 028. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 107, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , che

provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia »;

b) all'articolo 121, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero per posta elettronica certificata »;

c) all'articolo 148, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo »;

d) all'articolo 148, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale »;

e) all'articolo 150, comma 1, sopprimere le parole: « Quando lo consigliano circostanze particolari, »;

f) all'articolo 151, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria »;

g) all'articolo 152, comma 1, sostituire le parole: « possono essere sostituite » con le seguenti: « sono sostituite »;

h) all'articolo 157, sostituire il comma 8-bis con il seguente:

« 8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi »;

i) all'articolo 157 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis »;

l) sostituire l'articolo 159 con il seguente:

« ART. 159. (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). — 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore »;

m) all'articolo 161, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: « Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato »;

n) all'articolo 170 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti ».

3. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMPETENZA

ART. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9 »;

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. (*Incompetenza*). – 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare » ;

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. (*Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado*). – 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti »;

d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. (*Rigetto della questione di competenza*). – 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o

eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione »;

e) l'articolo 24 è abrogato;

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. (*Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione*). – 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione »;

g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis »;

h) l'articolo 33-octies è abrogato;

i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:

« ART. 33-decies. (*Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice*). – 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4 »;

l) all'articolo 491, comma 1, le parole: « per territorio o per connessione » sono soppresse;

m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;

o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:

« ART. 518-bis. (*Questione di competenza in caso di nuove contestazioni*). – 1. Nei

casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

4. *Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.*

5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.

7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione ».

ART. 2.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « norme di attuazione », dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 4-*ter*. (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). — 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia »;

b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per posta elettronica certificata »;

c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo »;

d) all'articolo 148, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale »;

e) all'articolo 150, comma 1, le parole: « Quando lo consigliano circostanze particolari, » sono soppresse;

f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria »;

g) all'articolo 152, comma 1, le parole: « possono essere sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite »;

h) all'articolo 157, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi »;

i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*ter*. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difen-

sore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis »;

l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 159. (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). — 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore »;

m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato »;

n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « civile, amministrativa e penale » sono sostituite dalle seguenti: « civile e amministrativa »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale ».

ART. 5.

(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica »;

c) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). — 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche del-

l'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.

2. *Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato* »;

d) all'articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica »;

e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: « in originale o in copia, » sono inserite le seguenti: « anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile, ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NULLITÀ E INUTILIZZABILITÀ DI ATTI PROCESSUALI

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:

« ART. 179. (Nullità assolute). — 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rile-

vate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo »;

b) l'articolo 180 è abrogato;

c) all'articolo 181, comma 1, le parole: « comma 2 » sono soppresse;

d) all'articolo 182:

1) al comma 1, le parole: « previste dagli articoli 180 e 181 » sono soppresse;

2) al comma 2, la parola: « 180 » è sostituita dalla seguente: « 179 »;

e) all'articolo 183, comma 1, alinea, le parole: « Salvo che sia diversamente stabilito, » sono soppresse;

f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: « dalla legge » sono inserite le seguenti: « a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati »;

g) all'articolo 604:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità »;

2) il comma 5 è abrogato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSTANZE, RECIDIVA E PRESCRIZIONE DEL REATO

ART. 7.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: « , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, » sono soppresse;

c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

« ART. 99. (*Recidiva*). – 1. Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale »;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« ART. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – 1. La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato »;

f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: « permanente » sono inserite le seguenti; « o continuato » e dopo la parola: « permanenza » sono inserite le seguenti; « o la continuazione »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 159. (*Sospensione del corso della prescrizione*). – 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del

processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime »;

h) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: « davanti al pubblico ministero » sono inserite le seguenti; « o alla polizia giudiziaria da questo delegata », dopo le parole: « sulla richiesta di archiviazione, » sono

inserite le seguenti: « l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, »; e dopo le parole: « rinvio a giudizio » sono inserite le seguenti: « o di emissione del decreto penale di condanna »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2) »;

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso »;

i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

ART. 8.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 108, comma 2, le parole: « o la prescrizione del reato » sono soppresse;

b) all'articolo 175, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre »;

c) all'articolo 656, comma 9, la lettera *c)* è abrogata;

d) all'articolo 671, il comma 2-*bis* è abrogato.

ART. 9.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: « purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « , sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati »;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

c) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 58-*quater*, il comma 1-*bis* è abrogato.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI PRELIMINARI E RITI ALTERNATIVI

ART. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 405, il comma 1-*bis* è abrogato;

b) l'articolo 406 è sostituito dal seguente:

« ART. 406. (*Proroga del termine*). – 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:

a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;

b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;

c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta, con espressa indicazione dell'attività investigativa ancora da compiere e delle ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento entro il termine in scadenza.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

3. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Le richieste di proroga successiva alla prima sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di pre-

sentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.

6. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni »;

c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:

« ART. 409. (*Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione*). – 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552.

7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5 »;

d) all'articolo 410, comma 3, le parole: « e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « , 5 e 6 »;

e) all'articolo 413 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1 »;

f) all'articolo 415-bis:

1) al comma 1, la parola: « Prima » è sostituita dalle seguenti: « Nei procedimenti di cui all'articolo 550, prima »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti per

i quali il pubblico ministero formuli richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 454 »;

g) all'articolo 416, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

h) all'articolo 418, comma 2, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

i) all'articolo 419, comma 4, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

ART. 11.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di riti alternativi).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 438, comma 1, alle parole: « L'imputato può chiedere » sono premesse le seguenti: « Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5, »;

b) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:

« ART. 438-bis (*Giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise*). – 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili »;

c) all'articolo 449, commi 4 e 5, la parola: « quindicesimo » è sostituita dalla seguente: « trentesimo »;

d) all'articolo 454, comma 1, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

e) all'articolo 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « entro sei mesi dalla data in cui il nome della

persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e » sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice decide entro il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero »;

f) all'articolo 460, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 464, comma I. Nei procedimenti per cui è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice fissa la data dell'udienza ai sensi dell'articolo 418 »;

g) all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;

h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

ART. 12.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di

dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente »;

b) all'articolo 308, comma 2, le parole: « due mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

c) l'articolo 322-bis è abrogato;

d) all'articolo 325, il comma 1 è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZA DELL'IMPUTATO E DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO

ART. 13.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: « sentenza contumaciale » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato »;

b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 190-bis. *(Requisiti della prova in casi particolari).* — 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis »;

c) all'articolo 349:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis »;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere il domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti »;

d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), le parole: « sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « si procederà in sua assenza »;

e) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 420-ter. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso del difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito »;

f) all'articolo 420-quater:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assenza o allontanamento volontario dell'imputato »;

2) al comma 1, le parole: « ne dichiara la contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « ordina procedersi in assenza »;

3) al comma 2, le parole: « in sua contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « in sua assenza »;

4) al comma 3, le parole: « a contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « l'assenza »;

5) al comma 4, le parole: « dichiarativa di contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « che ha disposto procedersi in assenza »;

6) al comma 7, le parole: « dichiarativa della contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « che ha disposto procedersi in assenza » e le parole: « contumace o » sono soppresse;

7) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare av-

venga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore »;

g) l'articolo 420-*quinquies* è abrogato;

h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

« ART. 484-bis. — (*Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo*). — 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

ART. 484-ter. — (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il

giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 484-*quater*. — (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere

l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

ART. 484-*quinquies*. — (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). — 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8;

i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

« ART. 490. — (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). — 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame »;

l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

« ART. 493-*bis*. — (*Mutamento della persona fisica del giudice*). — 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi del-

l'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione »;

m) all'articolo 495, comma 4-*bis*, le parole: « , con il consenso dell'altra parte, » sono soppresse;

n) all'articolo 511:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In luogo della lettura, il giudice, anche d'ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto »;

o) all'articolo 513, comma 1, le parole: « contumace o » sono soppresse;

p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: « contumace o » sono soppresse;

q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, la parola: « contumace » è sostituita dalla seguente: « assente »;

r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa »;

s) gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.

ART. 14.

(*Modifiche al codice penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

« ART. 374-ter. – (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*). – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artefizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione »;

b) all'articolo 383, dopo le parole: « preveduti dagli articoli » è inserita la seguente: « 74-ter ».

ART. 15.

(*Introduzione dell'articolo 143-bis delle norme di attuazione*).

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. – (*Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza del-*

l'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 16.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*).

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: « sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « si procederà in sua assenza »;

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa ».

ART. 17.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: « dell'articolo 71 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 71 e 484-bis, comma 2, »;

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — (Assenza dell'ente). — 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza ».

ART. 18.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-*bis* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 6, del medesimo codice ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA E NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE

ART. 19.

(Introduzione dell'articolo 49-*bis* del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — (Tenuità dell'offesa). — Non è punibile chi ha commesso un fatto,

previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ».

ART. 20.

(Norme di razionalizzazione del processo penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: « provvede » è inserita la seguente: « immediatamente »;

b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: « L'imputato può proporre impugnazione » sono premesse le seguenti: « Salvo che sia altrimenti previsto, »;

c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: « gli interessi civili » sono aggiunte le seguenti: « ; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-*bis* del codice »;

d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: « ricorrere per cassazione » sono inserite le seguenti: « , nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3, »;

e) all'articolo 610, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un

difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti »;

f) all'articolo 613, comma 1, le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente, » sono soppresse;

g) all'articolo 629, comma 1, le parole: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, » sono soppresse;

h) all'articolo 666, comma 4, le parole: « e del pubblico ministero. » sono sostituite dalle seguenti: ". Il pubblico ministero viene sentito, se comparso".

ART. 21.

(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero quando risultano congiuntamente la tenuità dell'offesa cagionata dal reato e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto, »;

b) all'articolo 129, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice »;

c) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

« ART. 144-bis. — *(Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali).* — 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice, o nelle forme del rito abbreviato,

purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificati nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del medesimo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

a) per il giudizio di primo grado: anni due;

b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione »;

d) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, dopo la parola: « preliminari, » sono inserite le seguenti: « quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 49-bis del codice penale, »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 23.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale ».

CAPO IX

REVISIONE DELLE SANZIONI PROCESSUALI

ART. 24.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sanzioni processuali).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di recusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale »;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste, con la stessa ordinanza, possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro »;

c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato »;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro »;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia ».

ART. 25.

(Modifica dell'articolo 208 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. L'articolo 208 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 208 (L). – (*Ufficio competente*). –
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme del presente capo e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo. Per il processo penale l'ufficio incaricato è quello presso il giudice dell'esecuzione.

2. Negli articoli 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, i termini "ente creditore" "enti creditori" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1 ».

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE E DI CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENE PECUNIARIE E PENE DETENTIVE

ART. 26.

(Modifiche al codice penale in materia di pubblicazione delle sentenze e di criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, secondo comma, dopo le parole: « designati dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia »;

b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — (*Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva »;

c) l'articolo 475 è abrogato;

d) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:

« ART. 518. — (*Pubblicazione della sentenza*). — La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione della sentenza ».

ART. 27.

(*Modifica all'articolo 536 del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 536, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per intero o per estratto e » sono inserite le seguenti: « , se non dispone esclusivamente la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, ».

ART. 28.

(*Modifica all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633*).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 29.

(*Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale*).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 168-bis. — (*Sospensione del pro-*

cesso con messa alla prova). — Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede ».

ART. 30.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:

« ART. 420-sexies. — (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei

procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

ART. 420-septies. — (*Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento*). — 1. Quando viene presentata istanza di so-

sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-septies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

ART. 420-*octies*. — (*Esito della prova. Revoca*). — 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta;

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

« ART. 491-*bis*. — (*Sospensione del processo con messa alla prova*). — 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies* »;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. — (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova

sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 31.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona

offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima ».

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 132

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *b)* a *l)*, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non è stata già sollevata eccezione di incompetenza. Entro la prima udienza utile successiva alla data di entrata in

vigore della presente legge le parti devono eccipire, a pena di decadenza, l'eventuale incompetenza per materia del giudice che procede.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, numero 2), ed *e)*, non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con riferimento alle norme introdotte dal capo IV, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si applicano nei procedimenti in cui l'imputato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già formulato richiesta di rito abbreviato.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano anche ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, è scaduto il termine previsto dagli articoli 449 e 454 del codice di procedura penale nella formulazione vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nei procedimenti definiti con decreto penale di condanna in cui il giudice per le indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per irreperibilità dell'imputato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*.

8. Nei procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale, l'impugnazione è consentita ai sensi della disciplina vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non si applicano ai procedimenti in relazione ai

quali il giudice, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già effettuato gli accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484 del codice di procedura penale.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*, non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impugnazione è già stata proposta.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si applicano ai procedimenti già definiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento irrevocabile.

12. Salvo quanto diversamente disposto, per i casi in cui il presente articolo prescrive l'inapplicabilità della disciplina stabilita dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 34.

(Regolamento).

1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, il decreto di citazione a giudizio del medesimo e le successive informazioni all'autorità giudiziaria devono essere comunicati e gestiti.

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *d)* e *i)*, e 5, comma 1, lettera *d)*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa recante la disciplina delle notificazioni per posta elettronica certificata nel processo penale.

3. 06. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dalla prima udienza di comparizione della parti sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla prima udienza di comparizione delle parti in grado di appello sono passati più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospese o rinviate su richiesta del convenuto o del suo difensore, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal giudice fino alla metà, tenuto conto della complessità del caso e, in relazione alla stessa, del comportamento delle parti e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

4. 1. Ria.

Sopprimere il comma 1.

4. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 8. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 2.

4. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempreché fino alla fine del periodo.

4. 4. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 4.** Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 10.** Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso dolo, l'ineleggibilità può essere comminata anche in via definitiva.

4. 11. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni).

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 148. — (Organi e forme delle notificazioni). — 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia peni-

tenziaria a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie ».

4. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni).

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta

elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo o trasmesso in conformità all'originale. ».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis. ».

4. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni).

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente:

« 5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato ».

4. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 157-bis. — *(Notificazioni al difensore di fiducia).* — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma i cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità.

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: « dell'articolo 157, commi 1,2,3,4 e 8 sono inserite le parole: « e dell'articolo 157-bis »;

4. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto).

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indi-

cazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto ».

4. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto).* — 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo

indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio ».

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.

4. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Qualora i luoghi indicati nel comma I non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo »;

b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

4. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo ».

2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi ».

4. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità).

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — *(Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini).* — 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coat-

tivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte io consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3. ».

4. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo.

4. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Notificazioni ad altri soggetti).

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — *(Notificazioni ad altri soggetti).* — 1. Le notificazioni a soggetti

diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici.

4. 011. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Relazione di notificazione).

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità, o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione ».

4. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Nullità delle notificazioni).

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — *(Nullità delle notificazioni).* — 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161 ».

4. 013. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività, di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pe-

cuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causate, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. 11 Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 82, comma li, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento. ».

4. 014. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Norme sui depositi giudiziari).

1. Le somme depositate presso le banche e la società, Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle

medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare ».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2 ».

4. 015. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 374-ter. — (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*). — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si

procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.

2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: « preveduti dagli articoli » è inserita la seguente: « 374-ter ».

4. 016. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(*Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

« ART. 374-ter. — (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*). — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione »;

b) all'articolo 383, dopo le parole: « preveduti dagli articoli » è inserita la seguente: « 374-ter ».

4. 017. Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- * **5. 92.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

- * **5. 94.** Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 531 è inserito il seguente:

« 531-bis. – (*Dichiarazione di estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata*). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla prima udienza successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado;

b) dalla prima udienza successiva al deposito dell'atto di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di appello;

c) dalla prima udienza successiva al deposito del ricorso per Cassazione è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza da parte della Corte di Cassazione;

d) dalla prima udienza dell'eventuale giudizio di rinvio è decorso più di un anno e sei mesi per ogni ulteriore grado del processo senza che sia stata emessa la sentenza che lo definisce.

2. Se si procede per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

3. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2, non rilevano, le udienze di mero rinvio né i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati dal giudice fino alla metà, tenuto conto della complessità del caso e delle peculiari esigenze istruttorie.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere aumentati complessivamente fino a sei mesi. Resta salva l'applicabilità del comma 4 del presente articolo.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per Cassazione per violazione del legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di

procedura civile sono ridotti della metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Restano salve, in sede civile, le risultanze istruttorie eventualmente ottenute nel procedimento penale estinto, I verbali delle testimonianze vengono assunti dal giudice civile ai sensi dell'articolo 257-bis del codice di procedura civile.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649 ».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 531-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

5. 90. Ria.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », sopprimere il comma 1.

5. 95. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1 sopprimere la lettera a).

* **5. 3.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5. 96.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi.

5. 98. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;

5. 97. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di

notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;

al comma 2 le parole da: Quando si procede a numero elevato di imputati sono soppresse;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.

5. 99. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più

di due anni senza che sia stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio e dalla emissione del decreto che dispone il giudizio sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 2, al primo periodo sostituire le parole: di quattro anni con le parole: di due anni e sei mesi per l'udienza preliminare e di quattro anni per il dibattimento e al secondo periodo le parole: di cinque anni con le parole: di tre anni per l'udienza preliminare e di cinque anni per il dibattimento.

Conseguentemente all'articolo 5, inserire in fine il seguente comma:

3. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 160 con il seguente: « 1. Il corso della prescrizione è interrotto dall'atto di iscrizione nel registro degli indagati »;

b) gli articoli 159 e 160 sono abrogati.

5. 6. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, lettera a) sostituire la parola: tre con la parola: sei.

5. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, lettera a) sostituire la parola: tre con la parola: cinque.

5. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 531-bis, comma 2 del codice di procedura penale, al primo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente e le parole: , due anni, un anno e sei mesi e un anno e al secondo periodo sopprimere la parola: rispettivamente e le parole: , tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 531-bis, inserire il seguente:

1-bis. La durata ragionevole del giudizio avanti alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione è rispettivamente di due anni e di un anno e sei mesi. Qualora il giudizio davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione si sia protratto oltre tali termini, il giudice, all'atto di pronunciare sentenza di condanna o di rigettare o dichiarare inammissibile l'impugnazione contro la condanna, riduce la pena di un termine pari al periodo di superamento dei termini. Ove il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ovvero rigetti o dichiari inammissibile l'impugnazione contro una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ordina contestualmente la liquidazione a favore dell'imputato delle spese sostenute per la difesa, senza pregiudizio per l'azione di riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

5. 5. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1 sopprimere la lettera b).

5. 4. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;

5. 106. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;

5. 99. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1 sopprimere la lettera c).

5. 81. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

5. 100. Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità.

5. 107. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1 sopprimere la lettera d).

5. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente;

d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

5. 101. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di cui al comma precedente possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

5. 103. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — (Sospensione del corso della prescrizione). — Il corso della pre-

scrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime ».

5. 102. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », sopprimere il comma 2.

- 5. 75.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 104.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire la parola: quattro con la parola: otto, la parola: due con la parola: quattro e le parole: un anno con le parole: tre anni;

al secondo periodo dopo le parole: tre-quater sono inserite le seguenti: non si applicano, e le parole da: sono rispettivamente a: imputati sono soppresse.

- 5. 77.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole da: , e il giudice può, con ordinanza fino alla fine del periodo con le seguenti: . Il giudice può, con l'ordinanza di cui all'articolo 495, prorogare i termini previsti dal periodo precedente e dal comma precedente, fino a raddoppiarli, ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati. Nel corso del giudizio di appello la proroga dei termini è disposta con apposita ordinanza notificata unitamente al decreto di citazione o con l'ordinanza di cui all'articolo 603 comma 5.

- 5. 65.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

- 5. 1.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile.

- 5. 2.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile.

- 5. 7.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2624 del codice civile.

- 5. 8.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2625 del codice civile.

5. 9. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2626 del codice civile.

5. 10. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2627 del codice civile.

5. 11. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i

delitti di cui al titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. 12. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale.

5. 60. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i delitti puniti con l'ergastolo.

5. 59. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.

5. 89. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319-*bis* del codice penale.

5. 88. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale.

5. 82. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale.

5. 83. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 322 del codice penale.

5. 84. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

5. 85. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale.

5. 86. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale.

5. 87. Ferranti, Capano, Cavallaro, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale.

5. 48. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale.

5. 49. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale.

5. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 578 del codice penale.

5. 51. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale.

5. 52. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale.

5. 53. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale.

5. 54. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale.

5. 55. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale.

5. 56. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale.

5. 57. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale.

5. 13. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

5. 14. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale.

5. 15. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.

5. 16. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 628 del codice penale.

- 5. 17.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale.

- 5. 18.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale.

- 5. 19.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.

- 5. 20.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

- 5. 21.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale.

- 5. 22.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale.

- 5. 23.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale.

- 5. 24.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale.

5. 25. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale.

5. 26. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale.

5. 27. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 648 del codice penale.

5. 28. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.

5. 29. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.

5. 30. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale.

5. 31. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale.

5. 32. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale.

5. 33. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale.

5. 34. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale.

5. 35. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale.

5. 36. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale.

5. 37. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-*quinqües* del codice penale.

5. 38. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

reato di cui all'articolo 601 del codice penale.

- 5. 39.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale.

- 5. 40.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 603 del codice penale.

- 5. 41.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale.

- 5. 42.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale.

- 5. 43.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale.

- 5. 44.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

- 5. 45.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale.

- 5. 46.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale.

5. 47. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i delitti di criminalità organizzata.

5. 58. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

5. 61. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

5. 62. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale.

5. 63. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.

5. 64. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 3, sostituire la parola: tre, con la seguente: sei.

5. 76. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », sopprimere il quarto comma.

5. 79. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 5, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

5. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso in ogni caso in cui la sospensione del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere o deferimento della questione ad altro giudizio;

b) rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;

c) rinvio dell'udienza per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando;

d) rinvio dell'udienza per il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali.

5. 66. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 5, alla lettera a), dopo le parole: la sospensione del procedimento penale: aggiungere le seguenti: o dei termini di custodia cautelare.

5. 67. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 5, alla lettera b), sopprimere le parole: , sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova.

5. 68. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 5, sostituire le parole da: non possono essere più aumentati fino alla fine con le seguenti: possono essere aumentati fino al doppio. La decisione è assunta dal giudice con l'ordinanza che autorizza la nuova contestazione.

5. 69. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso « ART. 531-bis », comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La rinuncia può essere tacita quando l'imputato o il suo difensore compiano fatti incompatibili con la volontà di essere giudicati in un termine ragionevole.

5. 70. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso ART. 531-bis, sopprimere il comma 11.

5. 80. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 5.

5. 105. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale inserire il seguente:

ART. 49-bis. — *(Tenuità dell'offesa).* — Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ».

5. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

L'articolo 445 del vigente codice di procedura penale e così modificato:

secondo comma: le parole: « se nel termine di cinque anni » sono sostituite da: « se nel termine di anni due e mesi sei », aggiungendo le seguenti parole: « dalla data di deposito della sentenza di condanna »; le parole: « ovvero di due anni » sono sostituite da: « ovvero di anni uno », aggiungendo le seguenti parole: « dalla data di deposito della sentenza di condanna »;

5. 01. Torrisi, Gibiino.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Strumenti di deflazione del procedimento penale).

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

« ART. 408-bis — *(Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato).* — 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi. ».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente: « ART. 346-ter — *(Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto).* — 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale ».

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« ART. 161-bis – (*Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale*). – 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudiziaria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. ».

5. 010. Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 10.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole per territorio.

6. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme di razionalizzazione del processo penale).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: « provvede » inserire la seguente: « immediatamente »;

b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: « L'imputato può proporre impugnazione » premettere le seguenti: « Salvo che sia altrimenti previsto, »;

c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: « gli interessi civili » aggiungere le seguenti: « ; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo del codice »;

d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: « ricorrere per cassazione » inserire le seguenti: « , nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3, »;

e) all'articolo 610, dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

« 1-*ter*. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti »;

f) all'articolo 613, comma 1, sopprimere le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente, »;

g) all'articolo 629, comma 1, sopprimere le parole: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, »;

h) all'articolo 666, comma 4, sostituire le parole: « e del pubblico ministero. » con le seguenti: « . Il pubblico ministero viene sentito, se comparso ».

6. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9 »;

b) sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« ART. 21. — (*Incompetenza*). — 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di

decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare » ;

c) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« ART. 23. — (*Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado*). — 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti »;

d) dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-*bis*. — (*Rigetto della questione di competenza*). — 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione »;

e) abrogare l'articolo 24 ;

f) sostituire l'articolo 25 con il seguente:

« ART. 25. — (*Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione*). — 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione »;

g) sostituire il comma 2 dell'articolo 26, con il seguente:

« 2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis »;

h) abrogare l'articolo 33-octies;

i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:

« ART. 33-decies. — (*Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice*). — 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4 »;

l) all'articolo 491, comma 1, le parole: « per territorio o per connessione » sono soppresse;

m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;

o) dopo l'articolo 518 inserire il seguente:

« ART. 518-bis. — (*Questione di competenza in caso di nuove contestazioni*). — 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2. e 520, comma 2, prima

del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.

7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione ».

6. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 16 del codice di procedura penale).

All'articolo 16, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9 »;

6. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 21 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 21 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 21. – (Incompetenza). – 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare »;

6. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 23 del codice di procedura penale con i seguenti:

« ART. 23. – (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). – 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ».

« ART. 23-bis. – (Rigetto della questione di competenza). – 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti »;

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione »;

Conseguentemente l'articolo 24 del codice di procedura penale è abrogato.

6. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 25 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 25 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 25. – (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). – 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione »;

6. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 26 del codice di procedura penale).

Sostituire il comma 2 dell'articolo 26 del codice di procedura penale con il seguente:

« 2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis.

6. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di cognizione del giudice di appello).

All'articolo 597 del codice di procedura penale, sostituire il comma 3 con il seguente: « Quando appellante è il solo imputato, il giudice può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una sentenza meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, di revocare benefici e di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado entro i limiti della richiesta formulata nella fase precedente dal pubblico ministero. »

6. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di cognizione del giudice di appello).

All'articolo 597 del codice di procedura penale, sostituire il comma 3 con il seguente: « Quando appellante è il solo imputato, il giudice può irrogare una pena

più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una sentenza meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, di revocare benefici e di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado entro i limiti della richiesta formulata nella fase precedente dal pubblico ministero ».

6. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 175, ai commi 2 e 8, sostituire le parole: « sentenza contumaciale » con le seguenti: « sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato »;

b) sostituire l'articolo 190-bis con il seguente:

« ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-*bis*;

c) all'articolo 349:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis* »;

2) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-*bis*. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-*bis*, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-*quinquies*, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere il domicilio.

4-*ter*. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti »;

d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), sostituire le parole: « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti: « si procederà in sua assenza »;

e) sostituire l'articolo 420-*ter* con il seguente:

« ART. 420-*ter*. — (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito »;

f) all'articolo 420-*quater*:

1) sostituire la rubrica con la seguente: « Assenza o allontanamento volontario dell'imputato »;

2) al comma 1, sostituire le parole: « ne dichiara la contumacia » con le seguenti: « ordina procedersi in assenza »;

3) al comma 2, sostituire le parole: « in sua contumacia » con le seguenti: « in sua assenza »;

4) al comma 3, sostituire le parole: « la contumacia » con le seguenti: « l'assenza »;

5) al comma 4, sostituire le parole: « dichiarativa di contumacia » con le seguenti: « che ha disposto procedersi in assenza »;

6) al comma 7, sostituire le parole: « dichiarativa della contumacia » con le seguenti: « che ha disposto procedersi in assenza » e sopprimere le parole: « contumace o »;

7) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare av-

venga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-*ter*. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore »;

g) abrogare l'articolo 420-*quinquies*;

h) dopo l'articolo 484 inserire i seguenti:

« ART. 484-*bis*. — (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). — 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

ART. 484-ter. — (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il

giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 484-*quater*. — (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere

l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

ART. 484-*quinquies*. — (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). — 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8 »;

i) sostituire l'articolo 490 è sostituito con il seguente:

« ART. 490. — (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). — 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame »;

l) dopo l'articolo 493 inserire il seguente:

« ART. 493-*bis*. — (*Mutamento della persona fisica del giudice*). — 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione »;

m) all'articolo 495, comma 4-*bis*, sopprimere le parole: « , con il consenso dell'altra parte, »;

n) all'articolo 511:

1) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice »;

2) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In luogo della lettura, il giudice, anche d'ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto »;

o) all'articolo 513, comma 1, sopprimere le parole: « contumace o »;

p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, sopprimere le parole: « contumace o »;

q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, sostituire la parola: « contumace » con la seguente: « assente »;

r) all'articolo 603, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere

potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa »;

s) abrogare gli articoli 484, comma 2-*bis*, 489 e 511-*bis*.

6. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di accompagnamento coattivo dell'imputato assente).

Sostituire l'articolo 490 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 490. – *(Accompagnamento coattivo dell'imputato assente).* – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame »;

6. 013. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-*bis* inserire il seguente:

« ART. 374-*ter*. – *(Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato).* – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artefizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione »;

b) all'articolo 383, dopo le parole: « preveduti dagli articoli » è inserita la seguente: « 374-ter ».

6. 014. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Abrogazione dell'articolo 33-octies del codice di procedura penale).

Sopprimere l'articolo 33-octies del codice di procedura penale.

6. 015. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 23 e al libro primo, titolo 1, capo VI-bis, del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 23 del codice di procedura penale inserire il seguente:

« ART. 23-bis. — (Rigetto della questione di competenza). 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ».

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giu-

dice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.

2. Al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:

« ART. 33-decies. — (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). — 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4 ».

6. 016. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 491 del codice di procedura penale).

All'articolo 491, comma 1, codice di procedura penale, sopprimere le parole: « per territorio o per connessione ».

6. 017. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 25 e al capo IV, titolo II, del Libro VII del codice di procedura penale).

a) sostituire l'articolo 25 del codice di procedura penale con il seguente:

« ART. 25. — (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). — 1. La decisione della Corte di cassazione

sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione;

b) sopprimere i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 516 del codice di procedura penale;

c) sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale;

d) sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale;

e) dopo l'articolo 518 inserire il seguente:

« ART. 518-*bis*. — (*Questione di competenza in caso di nuove contestazioni*). — 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-*bis* e 26.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-*decies*.

7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione ».

6. 018. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « norme di attuazione », dopo l'articolo 4-*bis* aggiungere il seguente:

« ART. 4-*ter*. — (*Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza*). — 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso.

6. 019. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza).

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « entro i termini previsti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine previsto ».

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: « al giudice competente » sono sostituite dalle seguenti: « al pubblico ministero presso il giudice competente ».

3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza).* — 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado compe-

tente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità. ».

6. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia dicasi di conflitto e di proposizione del conflitto).

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.

Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è già pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione ».

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento ».

6. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto).

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « come reato » sono inserite le seguenti: « o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità ».

2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità ».

3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-bis. — (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). — 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ».

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ».

6. 022. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — (Organi e forme delle notificazioni). — 1. Le notificazioni degli

atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie ».

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato de-

tenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso, che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

L'atto è notificato anche al difensore. »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto ».

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto*). — 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato; nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e

di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio. ».

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*). — 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità precedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rin-

tracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno. ».

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148. ».

7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza*). — 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado compe-

tente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità. ».

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 597. — (*Cognizione del giudice di appello*). — 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare

o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale. ».

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno depresso in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. ».

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d*) ed

e) sono soppresse e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello. ».

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

13. All'articolo 613, comma 1, le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente » sono soppresse.

6. 023. Di Pietro, Palomba.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **7. 3.** Di Pietro, Palomba.

ART. 8.

Sopprimerlo.

** **8. 1.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

** **8. 2.** Ria.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 100. Il Relatore.

Sopprimerlo.

* 9. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* 9. 6. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere l'articolo 9, comma 1 e 2.

9. 7. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 9.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate « ufficio per il processo ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo

scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere *b)* e *c)*, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera *g)* mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i cast nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)*, che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi ».

ART. 9-bis.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il

predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi ».

ART. 9-ter.

(Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrut-

ture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali,

nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi ».

ART. 9-*quater*.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in

vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in esercizio delle differenti deleghe legislative di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter.

9. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano ai processi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

9. 4. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: Salvo quanto previsto al comma 1, ».

9. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, dopo le parole: non doversi procedere per estinzione del reato *aggiungere le seguenti:* quando nei processi di primo grado, in corso alla data del 1° gennaio 2011, il giudice è costretto, per dolo o negligenza del pubblico ministero, a rinviare gli atti alla Procura affinché sia istituito un nuovo processo, ovvero.

9. 5. Belcastro.

Sopprimere il comma 3.

9. 8. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nei processi di primo grado in corso alla data del 1° gennaio 2011, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando è costretto, per dolo o negligenza del pubblico ministero, a rinviare gli atti alla Procura affinché sia istituito un nuovo processo.

9. 01. Belcastro.

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure per la determinazione della durata ragionevole del processo, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ».

Tit. 2. Di Pietro, Palomba.

Al titolo della proposta di legge sono apportate le seguenti modifiche:

sopprimere le parole: per la tutela del cittadino;

sostituire le parole: contro la durata indeterminata dei processi *con le seguenti:* per la determinazione della durata ragionevole del processo.

Tit. 1. Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
rilevato che:

l'emendamento 1.5 del Governo è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida;

l'emendamento Gioacchino Alfano 12.3 è volto ad integrare, con talune condivisibili specificazioni, il comma 6 dell'articolo 12, recante la delega al Governo per la disciplina della fiducia;

gli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047 sono volti, tra l'altro, ad estendere il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega, prevista da precedenti leggi comunitarie, per l'attuazione di decisioni quadro in materie che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa;

secondo l'orientamento più volte ribadito dalla Commissione giustizia, appare

inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materie che incidono sostanzialmente su predetti diritti fondamentali, poiché l'esame da parte del Parlamento non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti;

per le medesime ragioni, pertanto, non appare quindi opportuno estendere il termine di esercizio di deleghe previste in precedenti leggi comunitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3;

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	159
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Carlos Primo Braga, <i>Special Representative</i> della Banca Mondiale per le relazioni con l'Europa	159
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione del professor Vermondo Brugnatelli, presidente dell'Associazione culturale berbera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Tareq Heggy, attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 marzo 2011.

Audizione di Carlos Primo Braga, *Special Representative* della Banca Mondiale per le relazioni con l'Europa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del professor Vermondo Brugnatelli, presidente dell'Associazione culturale berbera.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Vermondo BRUGNATELLI, *presidente dell'Associazione culturale berbera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Matteo MECACCI

(PD), Mario BARBI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

Vermondo BRUGNATELLI, *presidente dell'Associazione culturale berbera*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Tareq Heggy, attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi.
(Svolgimento e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Tareq HEGGY, *attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Francesco TEMPESTINI (PD), Souad SBAI (PdL), Enrico PIANETTA (PdL).

Tareq HEGGY, *attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinata (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4113 – Adozione del testo base</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto</i>)	165

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Calearo Ciman entra a far parte della Commissione.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinata. (Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame costituisce una nuova versione del testo unificato di riforma della legge n. 11 del 2005, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ». Ricorda che la Commissione aveva già espresso il proprio parere su un precedente testo, risultante da quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il nuovo testo tiene invece conto anche del sopravvenuto disegno di legge del Governo. Rinvia quindi alla relazione svolta lo scorso 14 dicembre 2010 in ordine alle finalità ed ai contenuti generali del provvedimento, che risultano presenti anche nel testo attuale, soffermandosi invece sui soli profili di interesse della Commissione.

Come segnalato già nella passata occasione, appaiono degne di nota, per la loro portata innovativa nei rapporti tra Governo e Parlamento, le disposizioni di cui al Capo II e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 10. Le richiamate disposizioni rafforzano qualitativamente – e, al tempo stesso, razionalizzano – gli obblighi di informazione e di trasmissione dei documenti nei confronti del Parlamento, inserendoli in una sequenza temporale e logica più coerente.

In tale ambito l'unico aspetto che coinvolge la competenza della Commissione è la previsione di specifici oneri informativi. In particolare richiama le disposizioni degli articoli 3 e 10, secondo cui, in primo luogo, « *il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa* » (articolo 3, comma 3); in secondo luogo, nella relazione che il Governo deve presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo *dando particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune* (articolo 10, comma 1, lettera a)); infine, nella relazione che il Governo deve presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, devono essere specificati gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, *con particolare riguardo (...) alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea* (articolo 10, comma 2, lettera a)).

In conclusione, osserva che tali previsioni sono sostanzialmente identiche a quelle già recate dal precedente testo unificato su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente che il Governo si riserva di

intervenire presso la Commissione in sede referente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore se è in condizione di formulare una proposta di parere, da porre in votazione già nella seduta odierna ove la Commissione consenta.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, aderendo alla richiesta, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. – Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4113 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 22 febbraio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, in data 8 marzo, è stata assegnata la proposta di legge C. 4113 Di Stanislao, recante « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ». Poiché la suddetta proposta di legge verte

sulla identica materia delle proposte di legge C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu, ne dispone quindi l'abbinamento.

Ricorda infine che, nella seduta del 15 febbraio, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, evidenziando come anche la nuova proposta del collega Di Stanislao abbia finalità identiche a quelle delle altre iniziative legislative. Segnala che il testo tenta di superare le problematiche derivanti dall'esigenza di uniformare i criteri di accesso alle Forze armate con quelli previsti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Rileva, peraltro come, rispetto ad una precedente versione dell'articolato, il testo messo in distribuzione adotta l'espressione « Forze di polizia ad ordinamento civile e militare », così da ricomprendere anche il Corpo della polizia penitenziaria tra quelli per i quali occorrerà adeguare i limiti di altezza.

Ricorda altresì che nel corso dei lavori, è stato sollecitato lo svolgimento di attività conoscitive. Al riguardo, dichiarandosi disponibile a svolgere ogni attività utile all'istruttoria, invita i colleghi che hanno formulato la richiesta a specificare quali

siano i soggetti da audire, così da poter meglio definire l'ambito degli approfondimenti che si ritengono necessari.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che l'ampio dibattito svolto e le osservazioni svolte dal rappresentante dell'Esecutivo, anche con riferimento alla disciplina vigente in importanti Paesi stranieri, abbiano contribuito a rendere chiaro il quadro di riferimento. Per tale ragione ritiene che la proposta possa avere un *iter* accelerato.

Salvatore CICU, *relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, testé illustrato, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel rimettere ogni determinazione in ordine allo svolgimento di audizioni al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
(Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione ed abbinate, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »;

richiamato il parere favorevole reso lo scorso 1° febbraio 2011 sulla precedente versione del testo unificato;

rilevato che il nuovo testo all'esame della Commissione non reca elementi sostanzialmente innovativi per gli ambiti di competenza della Commissione medesima;

ribadita quindi la valutazione positiva sulle norme che prevedono oneri gravanti sul Governo nei confronti del Parlamento in ordine alla tempestiva informazione ed alla trasmissione di atti e relazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate
(C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).**

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.

(Limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate).

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri definiti dall'articolo 635-*bis*».

2. Dopo l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«ART. 635-*bis*. – *(Limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate)*. 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti i seguenti limiti di altezza:

a) limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;

b) limite massimo di altezza per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare non superiore a metri 1,90;

c) limite massimo di altezza per il personale della Marina militare non superiore a metri 1,95.

2. Il regolamento può derogare ai limiti di cui al comma 1:

a) prevedendo limiti minimi di altezza differenziati in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiori a metri 1,55;

b) per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la determinazione di limiti di altezza differenziati;

c) in relazione alle deroghe di cui alla lettera *b*), prevedendo comunque limiti minimi di altezza differenziati per uomini e donne, in misura idonea ad evitare discriminazioni nei riguardi delle donne nell'accesso alla carriera militare».

ART. 2.

(Disposizioni per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola-

mento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro il medesimo termine sono apportate le modificazioni necessarie al fine di uniformare ai requisiti di cui all'articolo 1, i limiti di altezza per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo militare della Croce Rossa.

ART. 3.

(Relazione del Governo alle Camere).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando:

a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 635-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

b) i parametri tecnici e scientifici impiegati per la determinazione dei limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 635-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	167
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Vannucci</i>)	181
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	173
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	176
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abb. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	177

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Marchi</i>)	182

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che l'onorevole Giancarlo Lehner è entrato a far parte della Commissione e gli porge i migliori auguri di buon lavoro.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**C. 98 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione attività produttive, in data 10 marzo 2010, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento in esame, deliberando di riferire favorevolmente sul nuovo testo dello stesso, previa approvazione di alcuni emendamenti del relatore che recepiscono integralmente le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione contenute nel parere reso nella medesima giornata dalla Commissione. Rileva che la Commissione aveva anche espresso due condizioni volte ad introdurre una modifica all'articolo 2, comma 1, lettera e), del testo e a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 9, che innova la disciplina in materia di ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che queste condizioni non sono state recepite dalla Commissione di merito. Osserva che il testo licenziato dalla Commissione attività produttive, inoltre, recepisce una osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, la quale chiedeva di precisare se le imprese individuali rientrassero o meno nella definizione di « imprese femminili » e « imprese giovanili » di cui all'articolo 12, commi 10 e 11: la Commissione di merito ha, quindi, effettuato tale precisazione, inserendo le imprese individuali nel novero di quelle femminili e di quelle giovanili di cui ai predetti commi. Fa presente che la X Commissione, infine, ha recepito nel testo una osservazione formulata dalla Commissione giustizia, volta a collocare nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo

n. 231 del 2002, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 del provvedimento. Nel segnalare l'opportunità di ribadire le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione, anche alla luce delle ulteriori modifiche introdotte nell'articolo 12 rileva comunque l'esigenza di acquisire una conferma dal Governo in ordine all'assenza di profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea fa presente che l'emendamento Contento 2.4 sopprime l'inciso volto a precisare che alla riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese si provveda nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, inserito sulla base di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Segnala, poi, le seguenti proposte emendative: l'emendamento Borghesi 8.2 prevede, al comma 8, che nei confronti delle imprese nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di sospensione delle attività si applichino le disposizioni in materia di riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, con oneri a parziale carico dell'INPS, senza provvedere ad una copertura finanziaria; l'emendamento Mistrello Destro 13.11 è volto a prevedere il riordino delle disposizioni in materia di incentivi alle imprese prevalentemente attraverso il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori, senza indicare idonea copertura; l'emendamento Cimadoro 13.4 è volto a sostenere la promozione delle piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e del risparmio energetico; l'emendamento Mistrello Destro 13.15 è volto a prevedere l'introduzione di politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, senza prevedere forme di copertura; gli emendamenti Gianni 13.19 e 13.20 sono volti a favorire l'introduzione di norme per in-

centivare contratti di assunzione a tempo indeterminato, all'uopo applicando il regime previdenziale ed assistenziale previsto dalla normativa vigente per lavoratori apprendisti; gli articoli aggiuntivi Vico 13.08, Lulli 13.09 e Lulli 13.010 prevedono misure di sostegno alle aggregazioni tra imprese, alle iniziative dei *Business angels* e alle piccole e medie imprese in stato di insolvenza anche attraverso la detrazione di quote degli investimenti sostenuti. Alla copertura dei relativi oneri, dei quali non è prevista alcuna quantificazione, si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 99 del 2009 in materia di riordino del sistema degli incentivi, e delle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Le proposte emendative prevedono, inoltre, una clausola di invarianza; l'articolo aggiuntivo Lulli 13.012 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato a consentire alle regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 2015, strumenti finanziari o società finalizzati, tra le altre cose, a rilevare aziende o rami di esse; l'emendamento Urso 16.1 prevede, tra le altre cose, che le regioni e gli enti locali possano garantire livelli ulteriori di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo relativamente agli emendamenti Mosella 6.3 che prevede che gli oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione siano assolti mediante la compilazione di un questionario elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica, sentiti l'ISTAT e il CNEL; l'emendamento Mistrello Destro 8.7, che attribuisce allo sportello unico per le attività produttive una serie di compiti, prevedendo in particolare la raccolta in un fascicolo informatico dei documenti e degli atti relativi a ciascuna impresa, nonché la comunicazione di informazioni e documenti alle Camere di commercio e alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rispetto al quale an-

drebbe valutato se i compiti attribuiti siano ulteriori rispetto a quelli già espletati a legislazione vigente e, in tal caso, se essi siano suscettibili di determinare oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti anche in merito all'emendamento Beltrandi 9.3 che reca una nuova disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche alle transazioni con la pubblica amministrazione, che sostituisce integralmente le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2002. Fa presente che la nuova normativa prevede, tra l'altro, una maggiorazione del saggio d'interesse applicabile in caso di ritardato pagamento e ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'impatto sulla finanza pubblica delle richiamate disposizioni, in assenza di una specifica copertura. Con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, che sostituendo interamente l'articolo 9, è volto a dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, termini più stringenti per il pagamento dei crediti, l'inefficacia di clausole volte ad escludere l'applicazione degli interessi di mora ed il risarcimento per i costi di recupero, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'impatto sulla finanza pubblica delle richiamate disposizioni, in assenza di una specifica copertura. Relativamente all'emendamento Borghesi 9.2, volto a prevedere la cessione dei crediti dei fornitori di beni o servizi verso le pubbliche amministrazioni alla Cassa depositi e prestiti, che eroga ai creditori l'importo corrispondente, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la Cassa depositi e prestiti possa fare fronte a tale attività e se non vi siano effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Fa presente che relativamente all'emendamento Borghesi 13.8, volto ad estendere la disciplina fiscale in materia di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria 2008, agli imprenditori di età inferiore a

35 anni, quantificando i relativi oneri in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. La proposta emendativa dispone che la copertura degli oneri aumentando l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle società che hanno conseguito particolari ricavi a fronte dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione prospettata sia corretta e se la copertura individuata sia idonea. Rileva che sull'emendamento Cimadoro 13.9, volto a prevedere disposizioni per il sostegno dell'imprenditorialità femminile, sarebbe opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione delle proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'emendamento Gava 13.22 che prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un punto di contatto tra la domanda e l'offerta di impresa, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Mura 13.05 fa presente che esso prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento del costo sostenuto per l'investimento complessivo, al fine di finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico che realizzino un significativo miglioramento dell'ambiente. Osserva che alla copertura dei

relativi oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, tra le altre cose, dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla modifica del trattamento degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01, rileva che la proposta emendativa reca disposizioni in materia di detassazione degli investimenti in macchinari. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, tra le altre cose, dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla modifica del trattamento degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Giudica, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Riguardo l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.02, che prevede la riduzione dei trasferimenti alle imprese e contestualmente l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finanziato attraverso i risparmi derivanti dalla riduzione dei trasferimenti stessi volto alla riduzione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emen-

dativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Cimadoro 13.03, che dispone l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno fa presente che, al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della deducibilità relativa alla svalutazione dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Mura 13.04, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla promozione dello sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, che delega il Governo al riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'opportunità di riproporre le condizioni già espresse dalla Commissione nella seduta del 10 marzo 2011 e non recepite dalla Commissione di merito. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate

dal presidente, in sostituzione del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) stigmatizza la genericità del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo in ordine alle proposte emendative, senza un'adeguata motivazione tecnica. In particolare, sottolinea come l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.01 rechi una quantificazione e la relativa copertura, quindi chiede al sottosegretario Alberto Giorgetti di chiarire le ragioni per le quali ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Borghesi sulla genericità del parere formulato dal rappresentante del Governo, chiede che sia rivisto il parere in ordine all'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, corredato da un'espressa clausola di neutralità finanziaria, ovvero siano specificate le ragioni per le quali la medesima è stata ritenuta insufficiente. Chiede altresì di rivedere il parere in ordine all'articolo aggiuntivo Vico 13.08, volto a prevedere misure in sostegno delle aggregazioni di imprese anche al fine di fronteggiare le crisi, richiamando in proposito il recente caso della Merloni di Fabriano.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01, ricorda che la posizione costantemente assunta dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene è sempre stata contraria all'aumento della pressione fiscale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di essersi limitato a esprimere un parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal presidente, in sostituzione del relatore solo per ragioni di sintesi, assicurando comunque che tutte le valutazioni di contrarietà espresse sono giustificate da precise motivazioni di carattere tecnico, attinenti alla copertura finanziaria delle proposte emendative. A titolo di esempio,

sottolinea che l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01 prevede rilevanti interventi di carattere fiscale, introducendo un regime fiscale agevolato volto a favorire la capitalizzazione delle imprese e una detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, per i quali non è facilmente individuabile una precisa quantificazione degli oneri. Osserva, altresì, che a fronte di oneri certi e incompressibili, l'articolo aggiuntivo individua una copertura finanziaria che giudica aleatoria e, pertanto, inadeguata, in assenza di una specifica relazione tecnica. Rileva, in ogni caso, che non appare ragionevole introdurre una disposizione di tale tenore in un provvedimento essenzialmente ordinamentale, quale quello attualmente in esame, sottolineando come sia inopportuno prevedere in questa fase un'ampia riforma fiscale, dal momento che, da un lato, si sta procedendo ad una profonda revisione dell'assetto fiscale a livello territoriale e, dall'altro, il Governo ha annunciato e sta lavorando ad una complessiva riforma del sistema impositivo. Osserva, inoltre, che appare particolarmente difficoltoso verificare la neutralità finanziaria della delega legislativa prevista dall'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, segnalando altresì che la disciplina delle accise deriva in larga parte da disposizioni normative europee e che, pertanto, è estremamente complesso ipotizzare una revisione di tale disciplina finanziariamente neutrale che non disattenda le vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce la neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, che prevede il rispetto del tetto di spesa già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che una revisione complessiva della materia delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica sarebbe comunque idonea a vanificare la prevista clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 98 e abb. – A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso *con le seguenti:* alla definizione di politiche pubbliche per;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4, 6.3, 8.2, 8.7, 9.2, 9.3, 9.4, 13.4, 13.8, 13.9, 13.11, 13.15, 13.16, 13.19, 13.20, 13.22, 16.1, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.010, 13.011 e 13.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo VANNUCCI (PD) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*).

Gioacchino ALFANO (Pdl) ritiene che il Governo dovrebbe valutare la possibilità

di esprimere nulla osta sulle proposte emendative segnalate dai colleghi Borghesi e Vannucci.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere già espresso, si rimette comunque alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Emendamenti C. 2008-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che in data 14 marzo 2011 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti all'A.C. 2008-A/R recante: l'istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Osserva che gli emendamenti Zampa 3.6 e Favia 3.41 prevedono che l'Autorità garante assicuri, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambini e ragazzi e di altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori, senza provvedere alla quantificazione degli oneri ed alla relativa copertura. Rileva che l'emendamento Lo Monte 3.52 dispone che l'Autorità istituisca un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutori o curatori speciali dei minori, curandone la loro formazione mediante specifici corsi di preparazione e di aggiornamento e assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessari, senza indicare i mezzi per farvi fronte. Con riferimento all'emendamento Palomba 3.38 rileva che l'emendamento, nel modificare i compiti spettanti

alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede la formazione e l'aggiornamento delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minor, nonché il trasferimento di funzioni ai garanti regionali, senza indicare i mezzi per farvi fronte. Riguardo l'emendamento Lo Monte 3.57 che prevede l'istituzione, da parte delle regioni, di garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con competenza limitata ai rispettivi territori, fa presente che, nell'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 3, l'istituzione di tali autorità è facoltativa e osserva che viene obbligatoriamente istituito, in ciascuna regione, un nuovo organismo, suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, senza che questi vengano quantificati e senza che si proceda alla conseguente copertura finanziaria degli stessi. Relativamente all'emendamento Vanalli 5.1 fa presente che modifica l'articolo 5, comma 1, laddove prevede che l'Ufficio dell'Autorità garante abbia sede in Roma, determinando oneri connessi alle spese di installazione e funzionamento, ponendosi peraltro in contrasto con una condizione formulata dalla Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Relativamente all'emendamento Schirru 3.62 osserva che la proposta emendativa riscrive l'articolo 3 concernente le competenze dell'Autorità garante prevedendo, in particolare, che la stessa predisponga atti, azioni, misure ed interventi per l'attuazione della convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Fa presente che l'emendamento Lo Monte 3.51 attribuisce una nuova competenza dell'Autorità garante, consistente nella promozione, in collaborazione con i soggetti competenti, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile; l'emendamento Lo Monte 3.53 prevede che l'Autorità diffonda la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione

con i soggetti che si occupano dei diritti di minori, promuovendo a livello nazionale iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; gli emendamenti Lo Monte 3.58 e 3.55 attribuiscono nuove competenze dell'Autorità garante, consistenti, nel primo emendamento, nella vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e in ambienti esterni alla loro famiglia di origine e nella seconda proposta emendativa nella verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato; l'emendamento Palomba 3.22 sostituisce il comma 9 dell'articolo 3, prevedendo l'intervento dell'Autorità garante per l'esame, anche d'ufficio, di situazioni generali e particolari delle quali sia comunque venuta a conoscenza, che possano violare i diritti dei minori, prevedendo anche che l'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette, mandino in onda – in radio o in televisione – spettacoli o programmi pericolosi o dannosi per la crescita dei minori, siano puniti con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro; l'emendamento Lo Monte 3.56 prevede la vigilanza, da parte dell'Autorità garante, della programmazione televisiva e delle varie forme di comunicazione, allo scopo di segnalare a vari organismi competenti le eventuali violazioni riscontrate della rappresentazione fatta dell'infanzia o consistenti nel determinare un impatto pregiudizievole per i minori; l'emendamento Palomba 3.44 prevede che l'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni. È prevista anche la possibilità di sollecitare ispezioni o approfondite informative concernenti abusi verso i minori. Con riferimento a tale emendamento segnala in particolare che appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario le disposizioni di cui al comma 11. L'articolo aggiuntivo Palomba 3.01 prevede poteri d'indagine dell'Autorità garante prevedendo, tra l'altro, che la stessa possa – attraverso funzionari di istituzioni pubbli-

che o proprio personale, effettuare indagini o ispezioni e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive nel caso di violazioni di diritti di minori. Con riferimento a tale proposta emendativa segnala in particolare che appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario le disposizioni di cui limitatamente ai commi 2 e 5. Con riferimento all'emendamento Lo Monte 4.50, che prevede, tra le altre cose, che l'Autorità garante possa ordinare ai funzionari pubblici o al proprio personale di effettuare indagini ed ispezioni, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la dotazione umana, strumentale e finanziaria prevista per l'Ufficio del Garante sia idonea a consentire lo svolgimento delle ulteriori funzioni di cui alla proposte emendative medesima. Con riferimento all'emendamento Miotto 7.51, volto a modificare le risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. In particolare, si prevede l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2011, al di là delle osservazioni in merito alla formulazione della copertura finanziaria, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria anche in considerazione del fatto che è previsto l'utilizzo delle risorse iscritte nella tabella C in via permanente. Riguardo l'emendamento Zampa 7.1, volto a ridurre da 200.000 a 130.000 euro la quantificazione degli oneri derivanti dal pagamento dell'indennità di carica all'Autorità garante, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, con l'eccezione delle proposte emendative Palomba 3.22 e Lo Monte 3.56, su cui esprime nulla osta, e sulle proposte emendative Palomba 3.44 e 3.01, su cui esprime parere contrario sull'intero testo.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede di esprimere parere contrario sulle proposte

emendative a prima firma Palomba, testé richiamate dal rappresentante del Governo, limitatamente alle disposizioni richiamate dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che, sul punto, sulla base dei precedenti, l'orientamento della Commissione non è stato univoco.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che sia utile esprimere un parere contrario limitatamente ad alcuni commi delle proposte emendative, anche ai fini di una possibile votazione per parti separate.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alle proposte emendative Palomba 3.44 e 3.01, ribadisce l'opportunità di esprimere un parere contrario limitatamente alle disposizioni richiamate dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, tenendo conto delle osservazioni da ultimo svolte dai deputati Cambursano e Vannucci, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 2008 e abb. A/R, recante l'Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.6, 3.38, 3.41, 3.44, limitatamente al comma 11, 3.51, 3.52, 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.62, 4.50, 5.1 e 7.51 e sull'articolo aggiuntivo 3.01, limitatamente ai commi 2 e 5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Ulteriore nuovo testo C. 3403.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione trasporti ha trasmesso un ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403, recante disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro della Val Venosta/Vinschgau. Al riguardo, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato la proposta nella seduta del 1° marzo 2011, esprimendo un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la quale prevede una modifica della disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 4 del provvedimento. Ricorda che, successivamente a tale data, nella seduta del 9 marzo 2011, la Commissione trasporti ha approvato l'emendamento 1.200 del relatore, il quale, nel modificare l'articolo 4 nel senso indicato dalla Commissione bilancio, ha effettuato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, per adeguarle alla rimodulazione dell'autorizzazione di

spesa. Ritiene pertanto che l'ulteriore nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito non presenti profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo sui profili finanziari del provvedimento, ritiene che ci si dovrebbe interrogare sull'opportunità di attivare una procedura di carattere legislativo per l'indennizzo dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro della Val Venosta, osservando altresì che occorrerebbe approfondire opportunamente le cause dell'incidente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, fa presente che l'intervento dell'onorevole Polledri attiene più a considerazioni di merito che ai profili di competenza della Commissione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403, recante disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara la sua astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso quattro emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria per il 2010, sulla quale la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 1° marzo 2011. Osserva che, in particolare, tre emendamenti, di identico tenore, Abrignani 9.1, Porcino 9.3 e 9.4 del Governo prevedono la soppressione dell'articolo 9, il quale prevede che nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di « Roma Capitale » sia riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2. Rileva che l'emendamento Gozi 9.2 prevede, invece, che tale riconoscimento non determini una riduzione delle risorse da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio ai sensi della normativa europea, istituendo un tavolo di concertazione fra gli enti territoriali della Regione Lazio destinatari delle risorse dell'Unione europea erogate. Al riguardo, ritiene che le proposte emendative non presentino profili finanziari problematici, giudica in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 riferiti al disegno di legge C. 4059 recante legge comunitaria 2010,

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 e abb.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Riesame emendamenti e conclusione — Parere*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che è stato richiesto il riesame del parere espresso nella seduta antimeridiana sulle proposte emendative Lulli 9.4, Vignali 13.16, Ruggeri 13.06, Froner 13.07, Gava 13.22 e Urso 16.1.

Con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, ricorda che esso, interamente sostitu-

tivo dell'articolo 9, è volto a dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, termini più stringenti per i pagamento dei crediti, l'inefficacia di clausole volte ad escludere l'applicazione degli interessi di mora ed il risarcimento per i costi di recupero. In proposito, rammenta che il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, in quanto esso è suscettibile di produrre effetti pregiudizievole per la finanza pubblica. In merito, ritiene, in assenza di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.

Segnala, altresì, che le proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07 prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese. In proposito, fa presente che il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, per mancanza di effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa. A suo avviso, si potrebbe tuttavia proporre una riformulazione delle proposte emendative, volta a semplificare i compiti affidati all'Autorità garante, nonché a sopprimere la possibilità di richiedere la collaborazione di altre amministrazioni e, infine, a rivedere la clausola di invarianza finanziaria nel senso di precisare che le attività del Garante sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'emendamento Gava 13.22, segnala che esso prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un punto di contatto tra la domanda e l'offerta di impresa. In proposito, il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, per mancanza di effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa. In merito, ritiene, in assenza

di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.

Osserva, poi, che l'emendamento Urso 16.1 prevede, tra le altre cose, che le disposizioni del provvedimento costituiscano livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e che le regioni e gli enti locali possano garantire livelli ulteriori di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito, ritiene, in assenza di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le considerazioni del presidente e conferma l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Lulli 9.4, Gava 13.22 e Urso 16.1, mentre ritiene che potrebbe esprimersi nulla osta sulle proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07, a condizione che esse siano riformulate in modo da garantire che l'istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese sia realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che il rappresentante del Governo e il presidente dovrebbero riconsiderare la valutazione di contrarietà espressa con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, che reca una delega per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, segnala che i profili finanziariamente più problematici sono quelli attinenti alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, per le quali il comma 21 prevede una delega da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione. Al riguardo, osserva che in ogni caso il nostro Paese dovrà recepire la direttiva, sottolineando come la disposizione in esame preveda un recepimento che anticipa solo di un anno il termine di recepimento indicato dallo stesso Governo.

Per quanto attiene al merito della proposta emendativa, sottolinea come i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni rappresentino uno dei problemi più gravi che le piccole e medie imprese si trovano a fronteggiare nell'attuale congiuntura finanziaria, rilevando che tali ritardi costringono le imprese a ricorrere all'indebitamento, con conseguenti effetti negativi sulla loro solidità. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo si impegni fortemente per accelerare i pagamenti anche attraverso il recepimento della richiamata direttiva europea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando sulla rilevanza del recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, osserva tuttavia che in fase di attuazione di tale direttiva dovranno attentamente valutarsi le implicazioni finanziarie della nuova disciplina, che presenta aspetti di rilevante complessità.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminate le proposte emendative 9.4, 13.16, 13.22, 16.1, 13.06 e 13.07 riferite al progetto di legge C. 98 e abb. – A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti 9.4, 13.22 e 16.1:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 13.16:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Alla parte consequenziale, Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia.

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:

5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

sugli articoli aggiuntivi 13.06 e 13.07:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 con il seguente:

5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana del 15 marzo 2011 relativamente alle proposte emendative 13.16, 13.06 e 13.07.

Maino MARCHI (PD) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Marchi.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del vicepresidente Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pub-

blicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio Natalino GUERRINI, *presidente di R.ETE. Imprese Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paola DE MICHELI (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Massimo VANNUCCI (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Amedeo CICCANTI (UdC), ai quali replicano Giorgio Natalino

GUERRINI, *presidente di R.ETE Imprese Italia*, e Claudio GIOVINE, *responsabile del dipartimento politiche industriali della CNA*.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese (C. 98 e abb.-A)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DALL'ONOREVOLE VANNUCCI**

« La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 98 e
abb. – A, recante norme per la tutela della
libertà di impresa. Statuto delle imprese e
gli emendamenti ad esso riferiti contenuti
nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*all'articolo 2, comma 1, lettera e),
sostituire le parole: alle politiche pubbliche
attraverso con le seguenti: alla definizione
di politiche pubbliche per;*

*all'articolo 9, sopprimere i commi 2
e 3;*

sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4, 6.3, 8.2, 8.7, 9.2,
9.3, 9.4, 13.4, 13.8, 13.9, 13.11, 13.15,
13.16, 13.19, 13.20, 13.22, 16.1, e sugli
articoli aggiuntivi 13.02, 13.03, 13.04,
13.05, 13.06, 13.07, 13.09, 13.010 e 13.012,
in quanto suscettibili di determinare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica
privi di idonea quantificazione e coper-
tura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

ALLEGATO 2

**Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese (C. 98 e abb.-A)****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DALL'ONOREVOLE MARCHI**

« La V Commissione,

riesaminate le proposte emendative 9.4, 13.16, 13.22, 16.1, 13.06 e 13.07 riferite al progetto di legge C. 98 e abb. – A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sull'emendamento 9.4:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 13.22 e 16.1:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 13.16:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Alla parte consequenziale, ART. 13-bis, al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia.

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:

5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

sugli articoli aggiuntivi 13.06 e 13.07:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 con il seguente:

5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana del 15 marzo 2011 relativamente alle proposte emendative 9.4, 13.16, 13.06 e 13.07.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 184

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 205

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 188

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 188

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 201

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di deter-

minazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, informa che è in corso, in seno alla Com-

missione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, un incontro tra il Governo, i relatori ed i gruppi di maggioranza e di opposizione, per valutare le proposte di modifica in relazione agli aspetti dello schema di decreto legislativo sui quali sono stati espressi rilievi critici nel corso dell'esame parlamentare.

Poiché già nelle prossime ore dovrebbe emergere un quadro più chiaro delle proposte che l'Esecutivo e la maggioranza intendono accogliere, ritiene opportuno attendere di conoscere gli esiti del predetto confronto prima di formulare una propria proposta di rilievi, al fine di tenere conto delle indicazioni emerse in tale sede.

Francesco BARBATO (IdV) considera anch'egli preferibile, prima di procedere nell'esame del provvedimento, attendere l'esito dell'incontro cui ha fatto riferimento il relatore, dal momento che esso potrebbe consentire di individuare alcune convergenze costruttive circa le ipotesi di miglioramento dello schema di decreto legislativo avanzate dai gruppi di opposizione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno che il Governo prenda una chiara posizione in merito a tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito, rilevando peraltro come, secondo le informazioni in suo possesso, il Ministro Calderoli stia affrontando con il massimo impegno l'esame di tutti i temi problematici segnalati dai gruppi di opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, formula il proprio emendamento 1.16 (*vedi allegato*), il quale intende specificare la qualificazione professionale che deve essere posseduta dai componenti del gruppo di lavoro istituito dal comma 3 dell'articolo 1. Tale modifica è funzionale a sottolineare come la struttura del gruppo di lavoro non abbia un carattere pletorico di mera rappresentanza delle amministrazioni interessate al contrasto alle frodi nel settore dell'RC auto, ma deve avere uno specifico profilo operativo, in modo da fornire alle imprese assicurative gli elementi necessari per contrastare più efficacemente i predetti fenomeni fraudolenti.

La proposta emendativa, che si connette del resto con altri emendamenti riferiti al comma 4, dell'articolo 1, sui quali è stato espresso parere favorevole, è anche volta a rispondere, indirettamente, ad alcune critiche espresse recentemente dall'ANIA sul provvedimento, nonché a valorizzare il notevole lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, la quale non intende certamente moltiplicare le strutture burocratiche, ma individuare uno strumento di lavoro che integri il sistema di prevenzione delle frodi assicurative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno, prima di procedere alla votazione delle proposte emendative, risolvere preliminarmente alcune questioni rimaste ancora aperte in merito ad alcuni aspetti del testo.

Alberto FLUVI (PD) accoglie la proposta di riformulazione precedentemente avanzata dal relatore sul suo emendamento 1.3.

Con riferimento al suo emendamento 1.12, il quale espunge dall'ambito delle banche dati connesse con l'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1 il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL, chiede di riconsiderare attentamente la proposta emendativa, sulla quale è stato espresso parere contrario, valutando se sia opportuno inserire nel predetto archivio informatico anche dati particolarmente sensibili, quali quelli contenuti nel predetto Casellario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il comma 7 dell'articolo 1 preveda che le modalità di connessione delle banche dati nell'ambito dell'archivio informatico integrato debbano essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e come in tal modo siano pienamente garantiti i profili di tutela dei dati sensibili.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi in merito all'emendamento 1.12, sottolinea come la maggior parte dei sinistri falsi comporti richieste di risarcimento anche per danni alla persona, alcuni dei quali hanno carattere di infortunio sul lavoro, e possono pertanto rilevare anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle invalidità civili. In tale contesto appare utile che l'archivio informatico integrato possa disporre anche delle informazioni contenute nel Casellario INAIL, fatti salvi i profili di segretezza dei dati in materia sanitaria.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'emendamento Ventucci 2.7, sul quale è stato espresso parere favorevole, sottolinea l'esigenza di compiere un'ulteriore riflessione sul punto, in quanto la previsione di un termine di cinque giorni non lavorativi entro il quale non si può procedere alla riparazione delle cose danneggiate, deter-

minerebbe, in sostanza, l'applicazione di un fermo tecnico ai veicoli, a fronte del quale potrebbe essere richiesto un ulteriore risarcimento da parte del soggetto danneggiato.

Cosimo VENTUCCI (PdL) evidenzia come le norme contenute nel suo emendamento 2.7 intendano preconstituire un ulteriore strumento di contrasto alle frodi, e come, dunque, gli eventuali costi che potrebbero derivare da tali previsioni dovrebbero essere più che compensati dai risparmi di costi, per l'intero sistema, determinati dalla riduzione del numero di frodi.

Alberto FLUVI (PD) comprende le ragioni sottese all'emendamento 2.7, ma rileva come le modifiche da esso proposte corrispondano sostanzialmente ad alcune richieste avanzate dalle imprese assicurative, sottolineando quindi l'esigenza di evitare che, all'indomani dell'entrata in vigore di tali norme, le stesse compagnie assicurative possano giustificare l'incremento o la mancata riduzione delle tariffe assicurative sulla base degli eventuali maggiori costi che fossero determinati dalle previsioni contenute nell'emendamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea l'opportunità di correggere la formulazione dell'emendamento, eliminando l'inciso con il quale si stabilisce che il veicolo danneggiato deve essere posto a disposizione, ai fini degli accertamenti sui danni, nelle ore dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ritiene infatti che tale previsione potrebbe comportare notevoli aggravii per i soggetti danneggiati, i quali potrebbero essere costretti ad interrompere la propria attività lavorativa per consentire l'effettuazione dei predetti accertamenti, con ulteriori oneri anche sul piano risarcitorio.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, ritiene meritevole di attenzione il rilievo formulato dal deputato Bragantini. Conseguentemente modifica il parere precedentemente espresso, invitando il presen-

tatore a riformulare l'emendamento 2.7 nel senso di espungere l'inciso nel quale si prevede che i veicoli devono essere posti a disposizione per l'accertamento nelle ore ordinariamente dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Cosimo VENTUCCI (PdL) accoglie la proposta del relatore, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 2.7.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.9, sul quale è stato espresso parere contrario, evidenziando come la proposta emendativa riprenda, sotto molti aspetti, la formulazione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, con il quale si intende introdurre un nuovo meccanismo di verifica, da parte delle compagnie assicurative, sui sinistri per i quali emergano parametri di significatività sotto il profilo del rischio di frode, ma intenda rafforzare maggiormente tale meccanismo, prevedendo che, in presenza di tali parametri, le compagnie siano obbligate a compiere i predetti approfondimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come l'emendamento Bragantini 2.9 non tenga conto dell'esigenza di vincolare le compagnie assicurative a presentare querela per frode assicurativa, laddove, alla luce degli approfondimenti svolti, ritengano di non presentare offerta di risarcimento per il sinistro. Per tale ragione il relatore ed il Governo hanno ritenuto di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.9, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.11.

Matteo BRAGANTINI (LNP), in riferimento alle considerazioni del Presidente, sottolinea come il suo emendamento 2.9 si faccia carico di vincolare le imprese di assicurazione a svolgere gli approfondimenti del caso, qualora ritengano di trovarsi di fronte ad un sinistro falso, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa contemplata dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il rinvio all'articolo 306 del Codice delle assicurazioni, contenuto nell'emendamento 2.9, non risulti congruo, in quanto tale norma sanziona le ipotesi di ostacolo all'attività di vigilanza svolta dall'ISVAP.

Matteo BRAGANTINI (LNP) si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 2.9, individuando una diversa forma di sanzione atta comunque a vincolare le compagnie di assicurazione a svolgere gli approfondimenti necessari in caso in cui sussistano sospetti di frodi assicurative.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Ventucci 2.16, sul quale è stato espresso parere favorevole.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, precisa che l'emendamento Ventucci 2.16 autorizza il Governo a modificare il regolamento attuativo del meccanismo di indennizzo diretto, al fine di coordinare tale normativa con le modifiche che sarebbero apportate dall'articolo 2 del testo unificato all'articolo 148 del codice delle assicurazioni, in materia di liquidazione dei sinistri.

Alberto FLUVI (PD) invita il relatore a riconsiderare il parere favorevole espresso sull'emendamento Messina 3.3, il quale modifica l'articolo 642 del codice penale, al fine di prevedere la procedibilità d'ufficio del delitto di frode assicurativa previsto da tale articolo. Oltre a sottolineare la contrarietà del proprio gruppo rispetto a tale modifica, sottolinea come essa si ponga in contraddizione con l'emendamento 2.11, su cui è stato altresì espresso parere favorevole, il quale prevede invece l'obbligo, per le imprese assicurative, di presentare querela per il delitto di cui al medesimo articolo 642, all'esito degli approfondimenti svolti sui sinistri.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, rileva come l'emendamento Messina 3.3 non

si ponga necessariamente in contraddizione con l'emendamento 2.11, ove si consideri che il nuovo meccanismo di approfondimento sui sinistri previsto dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, introdotto dall'articolo 2 del testo unificato, comporterà anche un allungamento dei tempi di liquidazione dei sinistri, riducendo parallelamente il tempo a disposizione delle imprese per la presentazione della querela, la quale, secondo la regola generale stabilita dall'articolo 124, primo comma, del codice penale, deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui il soggetto offeso è venuto a conoscenza del reato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che l'osservazione del deputato Fluvi sia meritevole di approfondimento, rilevando come la previsione concernente la procedibilità d'ufficio per il delitto di frode assicurativa possa confliggere effettivamente con la norma in base alla quale le imprese di assicurazione sono obbligate a presentare querela per il medesimo delitto, ove rilevino, all'esito degli approfondimenti in merito, che il sinistro denunciato sia falso.

In tale contesto considera opportuno sottolineare come ogni intervento in materia penale dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione Giustizia.

Alberto FLUVI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo a tal fine possibile richiedere alla Commissione Giustizia di formulare, nell'ambito del parere che sarà espresso sul testo unificato, suggerimenti in merito ai profili penali del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore a presentare una nuova formulazione delle previsioni contenute nell'emendamento Ventucci 2.11, nonché a rivedere il parere già espresso sull'emendamento Messina 3.3.

In considerazione del prossimo avvio della seduta dell'Assemblea, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il

seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Bernardo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti al disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore*, illustra il contenuto degli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti del disegno di legge C. 4059, Legge comunitaria 2010, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

L'emendamento 1.5 del Governo inserisce alcune direttive nell'allegato A, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali non è prevista l'espressione del parere parlamentare in merito ai relativi schemi di decreto, e nell'allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali è invece prevista l'espressione del parere parlamentare sui relativi schemi di decreto.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nell'allegato A viene inserita la direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La direttiva ha lo scopo di semplificare e migliorare l'applicazione della disciplina sui prospetti, di cui alla direttiva 2003/71/CE, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, nonché di semplificare le norme in materia di trasparenza delle informazioni sugli emittenti di cui alla direttiva 2004/109/CE.

In particolare, viene ampliato l'ambito operativo di alcune vigenti esenzioni dall'obbligo di presentazione del prospetto informativo (obbligo sancito, in via generale, dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE). Sono altresì modificati il contenuto e le modalità di redazione della nota di sintesi allegata al prospetto. Inoltre, si prescrive agli Stati di fare in modo che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente sulla base della predetta nota di sintesi.

Gli obblighi informativi in capo alle piccole e medie imprese ed alle società con ridotta capitalizzazione di mercato sono proporzionati alla loro dimensione e, se necessario, anche al più breve periodo di costituzione. Inoltre, viene prevista la pubblicazione via internet del prospetto.

La direttiva contiene, altresì, disposizioni che consentono alla Commissione Europea di adottare atti delegati in materia di prospetti informativi, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (il quale attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, nei limiti di obiettivo, contenuto, portata e durata dettati dagli

atti legislativi). Ciò allo scopo, tra l'altro, di aggiornare le prescrizioni in materia di prospetti informativi ai progressi tecnici compiuti sui mercati finanziari.

Sempre per quanto gli attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nell'allegato B si propone, invece, l'inserimento di alcune direttive.

La direttiva 2010/45/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Tra le principali novità apportate dalla direttiva ricorda le seguenti:

la modifica dell'articolo 64, comma 2, della direttiva 2006/112/CE, mediante la quale si dispone che le prestazioni di servizi erogate in modo continuativo per un periodo che supera l'anno si considerino, a determinate condizioni, come effettuate al termine dell'anno civile;

l'introduzione dell'articolo 219-*bis*, il quale, al punto 1, prevede l'applicazione ai fini della fatturazione delle disposizioni dello Stato membro in cui viene effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio. In deroga a tale principio, si applicano le norme dello Stato membro in cui il prestatore o fornitore abbia stabilito la propria sede o abbia una stabile organizzazione, nel caso in cui la prestazione o lo scambio avvenga in questa sede;

l'introduzione dell'articolo 220-*bis*, il quale disciplina invece i casi in cui lo Stato può autorizzare a fare ricorso a procedure semplificate di fatturazione, nonché il contenuto informativo minimo che devono avere le fatture redatte in forma semplificata;

le modifiche al titolo XI, capo 3, sezione 5, la quale assume la denominazione: «fatturazione cartacea e fattura elettronica» al fine di promuovere il ricorso alla suddetta forma di fatturazione.

In particolare, le novelle recate all'articolo 232 subordinano il ricorso alla fattura elettronica all'accordo del destinatario, mentre l'articolo 233 descrive gli elementi

necessari a garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica. Tali elementi devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Inoltre, le disposizioni sanciscono che «costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica» la firma elettronica e la trasmissione elettronica di dati (EDI) qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

La direttiva 2010/76/CE, la quale modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, introducendo principi e regole armonizzate in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione di banche e imprese di investimento, al fine di pervenire a sistemi di remunerazione, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso.

Le norme recate dalla direttiva modificano le previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, riflettendo gli indirizzi e i criteri elaborati in risposta alla crisi da parte dei principali organismi internazionali (quali il Financial Stability Board e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).

Inoltre, la direttiva affida al CEBS – Committee of European Banking Supervisors (ora Autorità Europea di Vigilanza Bancaria, EBA – European Banking Authority) il compito di redigere le Linee Guida (*guidelines*) utili ai fini del recepimento da parte dei vari sistemi nazionali europei.

La direttiva e le *guidelines* coprono i profili concernenti il processo di elaborazione e controllo dei sistemi di remunerazione, la struttura dei compensi, gli obblighi di informativa al pubblico di carattere qualitativo e quantitativo, il ruolo delle autorità di vigilanza, i connessi compiti di controllo e gli specifici poteri di intervento correttivi.

La direttiva 2010/78/UE, recante modifiche delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri delle tre nuove Autorità di vigilanza europee: Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

In particolare, la direttiva intende adeguare i vigenti atti giuridici dell'Unione al nuovo assetto della vigilanza europea, armonizzando in tal senso le legislazioni degli Stati membri.

Le norme introdotte dalla direttiva intendono conseguire principalmente i seguenti obiettivi:

elaborare un *corpus* normativo unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della regolamentazione e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno;

rafforzare la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, con un sistema di regole che si applichino a tutti gli istituti del mercato interno;

modificare le vigenti norme dell'Unione concernenti il settore di attività delle Autorità istituite;

disciplinare il potere delle Autorità di elaborare norme tecniche nei settori di riferimento, da sottoporre eventualmente alla Commissione Europea per l'emanazione di atti delegati (ai sensi dell'articolo 290 del TFUE);

individuare le ipotesi in cui possa essere applicato il meccanismo, codificato

nei regolamenti istitutivi delle Autorità, di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra autorità nazionali competenti per settore;

disciplinare i flussi informativi che intercorrono tra le autorità di vigilanza nazionali e le autorità europee.

L'emendamento Fluvi 8.1 integra i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo ai fini del recepimento della direttiva 2009/65/CE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

In tale ambito, l'emendamento inserisce nel predetto comma 1 una nuova lettera *a-bis*), la quale prevede che, nell'esercizio della predetta delega, il Governo apporti al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUB), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie a ridefinire l'attribuzione delle competenze di vigilanza regolamentare tra la Banca d'Italia e la CONSOB, per quanto riguarda i fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio, ivi inclusa la determinazione dei criteri generali di redazione dei regolamenti dei fondi stessi e la loro approvazione, nonché la disciplina delle procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

A tale riguardo, rileva come la proposta emendativa sembri in parte sovrapporsi con il principio di delega già contenuto nella lettera a), la quale prevede, tra l'altro, che, in sede di esercizio della delega, siano apportate al TUF le opportune modifiche e le integrazioni anche al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB le competenze e i poteri di vigilanza in materia, nonché con il principio di delega di cui alla lettera d), la quale prevede che siano attribuiti alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, per le rispettive competenze, i poteri di vigilanza

ed indagine previsti in capo alle autorità competenti dei singoli stati dall'articolo 98 della direttiva 2009/65/CE.

L'emendamento Fluvi 8.4 integra, a sua volta, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE.

In tale contesto, l'emendamento inserisce una nuova lettera *b-bis*), la quale prevede che il Governo apporti al TUF le modifiche e integrazioni necessarie ad individuare un adeguato grado di patrimonializzazione delle società di gestione del risparmio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/65/CE.

In proposito, ricorda che il citato articolo 7 fissa i requisiti ai quali è subordinato il rilascio, da parte delle autorità competenti, dell'autorizzazione nei confronti della società di gestione. Si tratta di limiti minimi di capitalizzazione della SGR, di requisiti di onorabilità e di esperienza che devono essere posseduti dai soggetti che dirigono la società, della presentazione di un programma di attività che indichi quanto meno la struttura organizzativa della società, dell'ubicazione nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale e della sede legale della società di gestione.

L'emendamento Fluvi 8.3 integra ulteriormente i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo per il recepimento della predetta direttiva 2009/65/CE.

In tale ambito, l'emendamento inserisce una nuova lettera *h-bis*), la quale prevede, nel quadro delle modalità di pubblicazione delle informazioni da parte degli OICVM previste dall'articolo 76 della direttiva, che i regolamenti attuativi della disciplina di recepimento debbano « consentire » la pubblicazione su un sito *web* del prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote, ogniqualvolta un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote, « nonché la frequenza della pubblicazione stessa ».

In merito, ricorda che il citato articolo 76 della direttiva vincola gli OICVM a rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote, ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote, e comunque almeno due volte al mese.

In merito alla formulazione della proposta emendativa, segnala, al di là dei profili di merito, l'esigenza di rivederne la formulazione, nel senso di stabilire che i predetti regolamenti prevedano, e non consentano, la pubblicazione sul sito *web*, e stabiliscano la frequenza della pubblicazione.

L'emendamento Gioacchino Alfano 8.5 integra anch'esso i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE.

In particolare, l'emendamento inserisce una nuova lettera *l-bis*), la quale prevede che il Governo apporti al TUF le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori, qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.

L'emendamento Fluvi 8.2 integra anch'esso i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8 per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva 2009/65/CE.

In tale ambito, l'emendamento inserisce una nuova lettera *l-bis*), la quale prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 53 della direttiva, i regolamenti attuativi consentano la massima flessibilità operativa, « ancorché » ciò non pregiudichi il rispetto degli altri obiettivi della regolazione stessa.

Al riguardo, rammenta che il citato articolo 53 della direttiva consente agli Stati membri di elevare, fino a un massimo del 20 per cento, il limite, stabilito dall'articolo 52 della medesima direttiva, relativamente agli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente che un OICVM può effettuare. Ai sensi del

paragrafo 1 dell'articolo 52, un OICVM non può investire più del 5 per cento del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.

In merito al contenuto della proposta emendativa, segnala l'estrema genericità del riferimento alla « massima flessibilità operativa », che potrebbe pregiudicare le esigenze di vigilanza sulla politica di investimenti seguita dagli OICVM, che è cruciale per tutelare della stabilità dei predetti intermediari, nonché i diritti dei risparmiatori.

Rileva, inoltre, l'opportunità di sostituire la congiunzione « ancorché » con quella « purché ».

L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 8.01 aggiunge un nuovo articolo 8-*bis*, il quale intende adeguare la normativa interna in materia di IVA ad una serie di modifiche della normativa europea da ultimo intervenute.

In particolare, le lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 del nuovo articolo 8-*bis* adeguano la normativa italiana in materia di IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633, con il quadro regolamentare definito dalla direttiva 2006/112/CE, così modificato dalle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In dettaglio, la lettera *a)* modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, inserendovi una disposizione che disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia, al fine di consentire un più puntuale adeguamento di tale disciplina al dettato degli articoli 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE.

Le modifiche proposte prevedono che tali prestazioni si considerano effettuate, come regola generale, nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Una regola specifica è prevista, a fini antielusivi, per le prestazioni di servizi effettuate in modo

continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, stabilendosi in tal caso che esse si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultima delle prestazioni.

La lettera *e)* apporta una modifica di coordinamento all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, relativo alla definizione della base imponibile IVA, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 6.

La lettera *f)* integra il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, il quale contempla il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) anche nel caso di prestazioni di servizi, di cui all'articolo 7-*ter*, rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito.

La novella prevede che, quando il prestatore è stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni previste per gli acquisti intracomunitari di beni, contenute negli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto n. 331 del 1993. Per effetto di tale modifica, il soggetto passivo italiano che riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo comunitario deve integrare la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché emettere autofattura.

La lettera *g)* modifica il secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che individua i presupposti per poter richiedere il rimborso dell'IVA in relazione a periodi infrannuali.

La novella prevede che possono accedere alla procedura di rimborso infrannuale i contribuenti che effettuino, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie

ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*).

Al riguardo, rammenta che le prestazioni di cui al citato articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*) sono effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa e sono relative a:

prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio banca-posta;

le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli.

La finalità della modifica proposta è, in linea generale, quella di consentire a taluni operatori italiani – che alla luce della nuova normativa in materia di territorialità delle prestazioni di servizi hanno perso la qualifica di esportatori abituali e,

quindi, la possibilità di effettuare acquisti in regime di non imponibilità – di accedere alla procedura dei rimborsi infrannuali.

A tale proposito, segnala come il testo delle modifiche proposte dalla lettera g) risulti in larga parte analogo alla proposta di legge C. 4061 Fluvi, attualmente all'esame in sede referente della Commissione Finanze, salva la diversa percentuale dell'importo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia rispetto all'ammontare di tutte le operazioni effettuate (che nella proposta di legge C. 4061 è fissata al 20 per cento), ed il richiamo ai servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*).

Le lettere *b*), *c*), *i*) e *j*) del comma 1, nonché il comma 2 del nuovo articolo 8-*bis*, recepiscono nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/162/UE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in materia di tassazione del gas naturale e di privilegi per gli organismi comunitari.

A tal fine, si propongono una serie di modifiche agli articoli 7-*bis* e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché agli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per rendere applicabile la particolare disciplina IVA vigente in materia alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante qualsiasi sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità od ogni rete connessa ad un siffatto sistema ed alle cessioni di calore o freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento.

In primo luogo, la lettera *b*), modificando il comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle importazioni ed al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica anche al gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, mediante i gasdotti della

rete di trasporto, nonché alle cessioni di calore o di freddo effettuate mediante reti di riscaldamento o raffreddamento.

La lettera *c)* modifica l'articolo 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere che la disciplina relativa al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi nel settore del gas, la quale attualmente concerne soltanto la fornitura di un accesso ai sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, si applichi anche alle prestazioni della stessa natura relative ad una rete di trasporto, o a una rete di gasdotti a monte, nonché alle reti di riscaldamento o di raffreddamento.

La lettera *i)*, modificando l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, è volta a tenere conto del fatto che, per le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti ed è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti; pertanto la novella stabilisce che la peculiare disciplina in materia si applichi anche al gas importato mediante navi con successiva introduzione in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.

La lettera *j)* sostituisce l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda il regime di non imponibilità concesso agli organismi internazionali.

In dettaglio, la novella proposta prevede che non siano imponibili a fini IVA le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché

all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto della NATO;

c) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

d) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate;

e) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese;

f) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

In merito alla formulazione della lettera *f)*, segnala l'esigenza di correggere il richiamo al n. 3) con quello alla lettera *c)* dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

In proposito, ricorda che la direttiva 2009/162/UE prevede una fattispecie specifica relativamente agli acquisti effettuati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, dalle istituzioni europee, da alcune agenzie e da altri organismi comunitari; ciò sulla base di quanto previsto dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Poiché, quindi, gli organismi comunitari devono essere destinatari del regime di non imponibilità in maniera specifica e distinta rispetto agli altri organismi internazionali; la riformulazione proposta dell'articolo 72 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 aggiorna il limite minimo per la fruizione del beneficio da lire 500.000 ad euro 300.

Il comma 2 apporta alcune modifiche agli articoli 38 e 41 del decreto – legge n. 427 del 1993.

In dettaglio, le modifiche all'articolo 38 sono volte a stabilire che, ai fini IVA, non è soggetto ad accisa il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema (e non più solo il gas fornito dal sistema di distribuzione), e che non costituisce cessione intracomunitaria l'introduzione nel territorio dello Stato di gas, realizzata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, oppure di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

Le modifiche all'articolo 41 sono, invece, finalizzate a sancire che non costituiscono cessioni intracomunitarie anche le cessioni di gas realizzate mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, nonché le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

La lettera *d*) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 8-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguare il regime nazionale di non imponibilità IVA per le operazioni concernenti le navi e gli aeromobili commerciali, agli articoli 148, 371 e all'allegato X B.12 della Direttiva 2006/112/CE, al fine di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2008/4219.

La lettera integra in primo luogo il dettato dell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *a*), al fine di limitare il trattamento di non imponibilità alle navi adibite alla navigazione in alto mare, evitando così che tale agevolazione possa essere estesa oltre lo scopo perseguito dall'articolo 148 della Direttiva. Inoltre, si prevede un'ulteriore modifica alla citata lettera *a*), allo scopo di applicare il trattamento agevolato alle ces-

sioni di navi adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.

Viene altresì aggiunta, nel predetto primo comma dell'articolo 8-*bis*, una nuova lettera *a-bis*), la quale precisa che l'agevolazione spetta alle sole cessioni di navi da guerra, in conformità con la norma transitoria di cui all'allegato X B.12 della Direttiva.

È altresì integrata la lettera *d*), al fine di rendere pienamente conforme alle previsioni della predetta Direttiva il trattamento previsto per le navi adibite alla pesca costiera.

Il numero 6) della lettera *d*) aggiunge quindi nell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 una nuova lettera *e-bis*), la quale estende, in maggior aderenza al dettato comunitario, il regime di non imponibilità anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle elencate nella lettera *c*) del predetto primo comma, direttamente destinate a sopperire ai bisogni diretti delle navi, degli aeromobili e del loro carico.

In merito alla formulazione del predetto numero 6), segnala l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla lettera *c*) dell'articolo 8-*bis*, la quale riguarda le cessioni di aeromobili alle imprese di navigazione aerea, con quello alla lettera *e*) del medesimo articolo.

La lettera *h*) del comma 1, nonché il comma 3 del nuovo articolo 8-*bis*, recepiscono la direttiva 2009/59/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, nel quadro della strategia comunitaria di lotta alle frodi, nello specifico campo della tassazione indiretta, ad integrazione degli sforzi compiuti in tale materia a livello nazionale.

In particolare, le modifiche proposte dalla lettera *h*) all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 recepiscono le disposizioni comunitarie più stringenti contenute nell'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, in materia di regime di sospensione dal pagamento

dell'IVA delle importazioni di beni destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro.

Con le nuove disposizioni il regime di sospensione dall'IVA sarà riconosciuto agli importatori solo se questi daranno prova dell'avvenuto trasferimento dei beni in un altro Stato membro; detta prova, tuttavia, dovrà essere fornita solo a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione doganale, la quale potrà essere inoltrata all'importatore anche in un momento successivo rispetto all'introduzione in libera pratica dei beni.

Inoltre, è riconosciuta all'importatore la possibilità di effettuare, prima del trasferimento dei beni nell'altro Stato membro e previa autorizzazione dell'autorità doganale, le operazioni di manipolazione di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Il comma 3 inserisce un nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 83 del decreto – legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, il Direttore dell'Agenzia delle dogane istituisce, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, un sistema periodico di scambio di informazioni tra l'autorità fiscale e l'autorità doganale.

La lettera *k*) provvede all'abrogazione del numero 127-*octies*) della Tabella III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, rese dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.

Tale modifica è volta ad evitare possibili censure degli organismi europei in relazione alla carenza del carattere sociale dei prestatori dei servizi in questione, nonché al fine di semplificare la disciplina, in considerazione l'avvenuta soppressione dei vincoli riguardanti l'ammontare del canone delle locazioni abitative, fra i quali

i cosiddetti « accordi in deroga », ad opera dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998.

La modifica si inquadra nel nuovo contesto giuridico conseguente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, causa C-492/08, Commissione/Francia, la quale ha accertato l'incompatibilità con la direttiva comunitaria 2006/112/CE della normativa francese che prevedeva un'aliquota IVA ridotta per le prestazioni rese dagli avvocati e dai procuratori legali per le quali vi era un indennizzo totale o parziale da parte dello Stato, in quanto, secondo la Corte, i prestatori dei servizi in questione non rispondevano « al duplice criterio di avere direttamente un carattere sociale e di essere impegnati in attività di assistenza e sicurezza sociali » richiesto dal n. 15) dell'Allegato III alla stessa direttiva.

Il comma 4 del nuovo articolo 8-*bis* reca una norma di carattere transitorio, specificando che le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da *a*) a *c*) e da *e*) a *j*), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

La proposta emendativa espunge infine dall'allegato B la direttiva 2009/162/CE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'IVA.

In generale, segnala come il testo dell'articolo aggiuntivo corrisponda al contenuto degli articoli da 1 a 5 di uno schema di disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, recentemente adottato dal Consiglio dei ministri e non ancora presentato alle Camere.

L'emendamento 14.2 del Relatore modifica il comma 2 dell'articolo 14, con cui si novella il comma 2-*bis* dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo.

La modifica proposta sopprime la parte del comma la quale precisa che la competenza del Capo del Compartimento marittimo a rilasciare con licenza le concessioni di competenza statale relative a tali

beni non riguarda le concessioni rilasciate dalle autorità portuali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

L'emendamento 14.6 Borghesi inserisce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 14, con cui si conferisce delega al Governo per la revisione, entro un anno, della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, n. 25, che ha prorogato i titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono che:

a) sia fissata la durata delle concessioni demaniali, entro un ambito compreso tra tre e sei anni, e siano stabiliti i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;

b) siano definiti i criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) si preveda una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;

d) si preveda una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunita-

rio, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, ma anche la qualità e la varietà dell'attività svolta, in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente, di salvaguardia del patrimonio culturale;

e) si prevedano meccanismi compensativi, da parte del concessionario entrante, per le eventuali perdite subite del concessionario uscente, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

f) siano definite modalità per il subingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

L'emendamento 14.5 Mariani inserisce un nuovo comma 4 nell'articolo 14, volto anch'esso a conferire una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in questo caso la previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, che ha prorogato i titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono che:

a) siano stabiliti la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) siano fissati criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di

cessazione di concessioni assentite « e di più domande concorrenti », dando priorità alle richieste che importino l'installazione, sui beni in concessione, di attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) siano definiti i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) siano determinate le modalità per il subingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

In merito alla formulazione della lettera b) del nuovo comma 4, rileva come non risulti chiaro il richiamo, nel corpo della disposizione, a « più domande concorrenti », che sembra doversi intendere nel senso che le nuove disposizioni in materia di rilascio delle concessioni devono disciplinare specificamente il caso in cui siano presentate, per il medesimo bene, più domande di concessione.

L'articolo aggiuntivo 15.03 del Relatore introduce un nuovo articolo 15-*bis*, recante una modifica al comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto – legge n. 331 del 1993, al fine di prevedere che l'estrazione di beni da un deposito IVA a fini di utilizzazione o commercializzazione può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA iscritti alla camera di commercio da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività ed abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti.

Al riguardo, ricorda che il predetto articolo 50-*bis* del decreto – legge n. 331 ha istituito i depositi IVA, prevedendo che i possano essere effettuate senza pagamento dell'imposta una serie di operazioni, tra le quali:

acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA o cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

cessioni di beni estratti da un deposito IVA;

prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA;

trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

La modifica proposta ha la finalità di contrastare una delle pratiche utilizzate per evadere gli obblighi di versamento dell'IVA, consistente nell'introduzione di beni in un deposito IVA, in regime di sospensione di imposta, e nella successiva utilizzazione dei beni stesi senza pagamento dell'imposta.

L'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo introduce un nuovo articolo 18-*bis*, con cui si stabiliscono specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE. La proposta emendativa si connette con l'emendamento 1.5 del Relatore, il quale inserisce nell'allegato B la medesima direttiva 2010/78/UE.

A tal fine, si prevede che il Governo apporti le modifiche e le integrazioni necessarie al Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al TUF, al decreto legislativo n. 210 del 2001, di attuazione della direttiva 98/26/CE, sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al decreto legislativo n. 142 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:

a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea, e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;

b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;

c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, i quali stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettiva-

mente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;

g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18.043 Zeller aggiunge un nuovo articolo 18-bis, il quale, al comma 1, integra il dettato dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di consentire la detrazione dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, nel limite del 19 per cento del relativo importo, anche dei canoni di locazione relativi ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione Europea.

La modifica è esplicitamente finalizzata ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per consentire la chiusura della procedura d'infrazione n. 2009/4117, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2009/4117) per violazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di detrazione dei canoni di locazione in quanto limitato ai soli contratti di affitto stipulati in conformità con la disciplina italiana. Quest'ultima prevede infatti, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del TUIR, che la detrazione dei predetti canoni spetta solo per quegli stu-

denti che si trovino ad una distanza di almeno 100 chilometri dal luogo di residenza e solo se il Comune in cui ha sede l'Università e quello di residenza si trovino in province diverse.

Secondo la Commissione europea, tali disposizioni non sono applicabili ai canoni di locazione contratti in Stati esteri e quindi uno studente italiano che voglia studiare in uno Stato membro dell'UE non potrebbe avere diritto alla detrazione.

Ad avviso della Commissione, tale previsione sarebbe in contrasto con il principio di libertà di circolazione delle persone, ovvero sarebbe sproporzionata rispetto al fine di evitare frodi fiscali.

Il comma 2 reca una previsione di carattere transitorio, ai sensi della quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012, mentre il comma 3 dispone in merito alla copertura finanziaria dell'onere determinato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, al quale si fa fronte, a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, avverte di aver presentato il proprio emendamento 2.17 (*vedi allegato*), il quale sostituisce, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, riprendendo sostanzialmente il contenuto degli emendamenti Bragantini 2.9, Ventucci 2.11 e Fluvi 2.12. L'emendamento intende inoltre risolvere il problema relativo al termine di presentazione, da parte delle compagnie assicurative, della querela per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale, stabilendo che il predetto termine decorra dallo spirare del termine di 30 giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive, all'esito degli approfondimenti sui sinistri per i quali emergano almeno due parametri di significatività.

Conseguentemente, modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento Messina 3.3, invitando i presentatori a ritirarlo.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01, frutto della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che sia riformulato ulteriormente, trasformandolo in un comma aggiuntivo da inserire alla fine dell'articolo 4, nonché modificando il contenuto della proposta emendativa, che intende consentire l'utilizzo delle apparecchiature di rilevazione a distanza della violazioni al codice della strada per verificare la violazione dell'obbligo di assicurazione, nel senso di prevedere l'utilizzo delle apparecchiature già

esistenti e di prevedere l'uso a tal fine anche degli altri sistemi di controllo del traffico, delle telecamere per il controllo dell'accesso nelle zone a traffico limitato e dei sistemi di rilevazione automatica dell'ingresso sulle autostrade e sulle altre strade a pedaggio.

In merito all'emendamento Ventucci 6.2, invita il relatore a riformularlo, nel senso di chiarire che la relazione sui mezzi finanziari ed il rendiconto finanziario previsti dal comma 4 dell'articolo 6 riguardano l'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come l'impostazione del suo emendamento 2.9 risulti comunque differente rispetto a quella dell'emendamento 2.17 del relatore, in quanto la sua proposta intende obbligare le compagnie assicurative a verificare sempre, in presenza di un certo numero di parametri di significatività, l'eventuale carattere fraudolento del sinistro denunciato. Ritiene infatti che, qualora non fossero vincolate in tal senso, le compagnie potrebbero comunque preferire di liquidare anche i sinistri per i quali sussistano fondati sospetti di frode, svuotando in tal modo di senso l'intero meccanismo di prevenzione istituito dal provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Bragantini, rileva come il meccanismo definito dall'emendamento 2.17 dia alle compagnie assicurative tutto il tempo necessario per effettuare approfondimenti sui sinistri che risultano a rischio di frode, e che comunque, qualora le compagnie stesse fossero in ogni caso intenzionate a liquidare i sinistri, non sarebbe certamente sufficiente introdurre a loro carico un obbligo di verifica sui sinistri stessi. Sottolinea quindi come la logica che guida il testo unificato sia quella di fornire alle assicurazioni, attraverso un meccanismo di allerta preventiva, gli strumenti per verificare la sussistenza della frode, lasciando comunque in capo alle compagnie la responsabilità di adire le vie giudiziarie, ovvero di liquidare il danno, introducendo

inoltre, all'articolo 5, comma 1, un meccanismo di trasparenza, in base al quale le medesime compagnie sono tenute a rendere pubbliche informazioni dettagliate relative al numero dei sinistri per i quali sono stati svolti gli approfondimenti, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato, al numero delle querele presentate, all'esito dei procedimenti penali conseguenti ed alle misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi, anche ai fini dell'indicazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 5, di una stima, da allegare al bilancio annuale, circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, considera opportuno approfondire la tematica segnalata dal deputato Bragantini, verificando se possa risultare utile introdurre un generalizzato obbligo di querela per frode assicurativa, in capo alle compagnie assicurative, per tutti quei sinistri per i quali si riscontrino parametri di significatività.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alla considerazione del relatore, ritiene che l'obiettivo, ampiamente condiviso, di responsabilizzare maggiormente le compagnie assicurative nel contrasto alle frodi assicurative non possa essere realizzato esclusivamente ricorrendo ad un meccanismo automatico di denuncia basato sui parametri di significatività. Ritiene, infatti, che in tal modo, si correbbe il rischio di indurre le compagnie assicurative a spogliarsi di ogni compito di verifica sui sinistri a rischio di frode, scaricando l'intero onere del contrasto a tali fenomeni sul sistema giudiziario.

Matteo BRAGANTINI (LNP) considera convincenti le considerazioni del Presidente, ritenendo essenziale, per il funzionamento dell'intero meccanismo di prevenzione, che le compagnie assicurative forniscano informazioni puntuali sulle attività di contrasto alle frodi assicurative da loro poste in essere, al fine di assumersi, per quanto di loro competenza, precise

responsabilità in ordine all'efficacia del sistema di prevenzione.

Accogliendo inoltre la proposta del relatore, riformula il proprio articolo aggiuntivo 4.01, nel senso di trasformarlo in un comma aggiuntivo all'articolo 4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide pienamente l'osservazione del deputato Bragantini, rilevando, come, proprio a tal fine, l'articolo 5 del testo unificato introduca previsioni di trasparenza che consentiranno di valutare le azioni svolte in questo campo dalle compagnie assicurative e le ricadute che l'azione di contrasto alle frodi potrà avere sulle tariffe assicurative.

Alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene possibile passare ora alla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Informa quindi che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione avanzate dal relatore in relazione agli emendamenti Messina 1.6 e 2.1, nonché all'emendamento Ventucci 6.2.

Avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Pagano 1.1.

Avverte inoltre che, alla luce della riformulazione, da parte del presentatore, dell'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01, la proposta emendativa assume il numero 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ventucci 1.2, Fluvi 1.3, nel testo riformulato, e Pagano 1.5, il quale assorbe l'emendamento Bragantini 1.4. Approva quindi gli emendamenti Messina 1.6, nel testo riformulato, nonché l'identico emendamento Fluvi 1.7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Fluvi 1.8, nonché gli identici emendamenti Nicolucci 1.9 e Messina 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.16 del Relatore e Messina 1.11.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emen-

damenti Fluvi 1.12 e gli identici emendamenti Nicolucci 1.14 e Messina 1.15.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 1.13 e 2.1, come riformulato.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.2.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 2.3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Fluvi 2.4, Messina 2.5 e Pagano 2.6.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventucci 2.7, come riformulato, 2.17 del Relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fluvi 2.8, Bragantini 2.9, Pagano 2.10, Ventucci 2.11 e Fluvi 2.12.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 2.13, Fluvi 2.14 e Pagano 2.15.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 2.16.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 3.1 e Messina 3.3.

La Commissione approva l'emendamento Messina 3.2.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 4.1, Messina 4.2 e Nicolucci 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Bragantini 4.4, come risultante dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emen-

damenti Pagano 5.1 e Fluvi 5.2, nonché l'emendamento Pagano 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 6.2, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative appro-

vate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.

L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:

a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:

dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;

dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;

dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;

dall'archivio documentale di cui alla lettera d);

b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'eser-

cizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;

d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.

4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.

5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla

ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.

7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'or-

ganismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni ».

1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

1. 2. Ventucci.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ».

1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ».

1. 3. (Nuova formulazione) Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente ».

1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.

1. 5. Pagano.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A.

*** 1. 6.** (Nuova formulazione) Messina, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, sopprimere la seguente:

e ed aggiungere le seguenti: , e dalla CONSAP S.p.a.

*** 1. 7.** Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.

*** 1. 9.** Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.

*** 1. 10.** Messina, Cambursano.

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.

1. 16. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.

1. 11. Messina, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.

- 1. 12.** Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: , che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 1. 13.** Messina, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, *aggiungere le seguenti:* ed al Pubblico Registro Automobilistico.

- * **1. 14.** Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, *aggiungere le seguenti:* ed al Pubblico Registro Automobilistico.

- * **1. 15.** Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 ».

- 2. 1.** Messina, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 ».

- 2. 1. (Nuova formulazione)** Messina, Cambursano.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi

1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta ».

2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135 ».

2. 3. Ventucci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.

2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:

« 1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi

sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento, salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.

1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione ».

2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono

essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati ».

2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti: , in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento

del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. 7. (Nuova formulazione) Ventucci.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice

penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

2. 17. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condotti in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. — R.D. 18 giugno

1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.

2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.

2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.

2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.

2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.

2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

« In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati ».

2. 13. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145 ».

2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ».

2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Governo è autorizzato ad apporre all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.

2. 16. Ventucci.

(Approvato)

ART. 3.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;

c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3 »;

b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: « intestato al conducente » sono soppresse, e dopo le parole: « copertura assicurativa » è aggiunta la seguente: « ovvero ».

3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

3. 2. Messina, Cambursano.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Si procede d'ufficio quando il

delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada ».

3. 3. Messina, Cambursano.

ART. 4.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.

4. 3. Nicolucci, Abrignani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 4. *(Nuova formulazione Bragantini 4.01)*
Bragantini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis. – *(Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile).* – 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in

cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.

- 4. 01.** Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

- 5. 1.** Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera *f*) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:

« *f*) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate ».

- 5. 2.** Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 1.** Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, *con le seguenti:* L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,

- 6. 2.** Ventucci.

Al comma 4, sostituire le parole: « La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP », *con le seguenti:* « L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico, » *e sostituire le parole da:* « della propria attività » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente »

- 6. 2.** (Nuova formulazione) Ventucci.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri 217

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio*) 217

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 223

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativo del deputato Carlucci*) 224

AVVERTENZA 222

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl) ringrazia per averle dato la possibilità di intervenire, esprimendo soddisfazione per il fatto che la Commissione cultura dopo otto mesi dalla relazione introduttiva dell'onorevole Giammanco, dia finalmente il parere – che auspica sia favorevole – sull'importante provvedimento in esame che riguarda le tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori dello spettacolo.

Avendo seguito entrambi i testi unificati, sia quello sulla « legge quadro sullo spettacolo dal vivo » sia quello sulle « tutele dei lavoratori dello spettacolo » di cui è relattrice, ritiene opportuno intervenire per chiarire alcune questioni sollevate dai colleghi della Commissione cultura nelle precedenti sedute, in particolare su quanto detto dagli onorevoli Goisis, Carlucci e De Biasi.

Ritiene che l'onorevole Carlucci non consideri realmente le esigenze dei lavoratori dello spettacolo, limitandosi forse a cercare meriti personali senza considerare anche le posizioni della coalizione di cui fa parte, addirittura riservandosi di presentare una proposta di parere alternativo. Aggiunge che la collega Goisis sostiene che il provvedimento in esame è superato dalla legge n. 100 del 2010 sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia, ricorda come ciò non risponda al vero, tranne che per la norma che riguarda la riduzione dell'età anagrafica dei ballerini e tirsicorei ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Ricorda infatti come il testo unificato in discussione esclude di fatto i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che godono già delle tutele di legge, e si rivolge esclusivamente ai lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti nelle categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si tratta quindi di soggetti non propriamente associabili ai lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno tutt'altro inquadramento contrattuale. Rileva altresì che l'onorevole Carlucci sostiene invece, letteralmente, che il testo unico in esame sia superato dal testo unificato di legge quadro dello spettacolo dal vivo che, adottando una riforma organica e complessiva del settore, introduce una serie di previsioni volte all'adozione di misure di *welfare* per chi opera nel settore dello spettacolo dal vivo.

Al riguardo, precisa, invece, che il testo in esame non si occupa esclusivamente dei lavoratori dello spettacolo dal vivo ma entra nel merito delle problematiche di tutti i lavoratori dello spettacolo, senza

distinguere le fattispecie artistiche; il che comporterebbe seri problemi in sede di Unione europea. Ricorda, inoltre, che in data 8 aprile 2010 la Commissione lavoro ha espresso, sul testo unificato della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, parere favorevole con condizioni. Tra queste vi erano la soppressione dell'articolo 19, in materia di procuratore degli artisti professionali ed organizzatore culturale, e dell'articolo 20, sugli interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro, utilizzando tra l'altro le stesse ragioni di organicità, sistematicità ed ampiezza dell'articolato di riforma. Nella premessa al parere della Commissione lavoro, infatti, la relattrice sul provvedimento, onorevole Paola Pelino, aveva specificato che il contenuto degli articoli 19 e 20 del testo unificato della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, prevedeva interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro recanti misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ricordando al contempo che la XI Commissione – dopo un esame iniziato nel maggio 2009, con lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti – aveva votato un testo unificato con il quale si disciplinava in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Aggiunge al proposito che la stessa collega Pelino rilevava l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal presente testo unificato e quelle di cui al provvedimento quadro dello spettacolo dal vivo, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali e regolamentari.

Ricorda inoltre come sulla necessità che tali discipline venissero ricondotte negli ambiti delle rispettive competenze sia intervenuta la lettera del 1° ottobre 2009 che il presidente della Commissione XI ha inviato alla presidente Aprea, resasi necessaria per richiamare il rispetto delle competenze di ciascuna Commissione e per invitare ad un coordinamento delle

rispettive normative, attraverso un lavoro congiunto. Tale richiesta purtroppo non è stata accolta se ancora oggi l'onorevole Carlucci insiste per mantenere articoli che trattano argomenti su cui la Commissione lavoro da tempo ha chiesto lo stralcio. Tiene a precisare che la lettera inviata alla Commissione cultura da parte del presidente Moffa è dovuta ad un esplicito mandato dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari investito della questione. Su quanto detto dall'onorevole Carlucci in merito al parere rinforzato che spetterebbe alla Commissione cultura, vuole ricordare invece che a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento della Camera è proprio la Commissione lavoro, ai sensi del quale « se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ». Aggiunge, in ogni caso, che, anche ipotizzando il parere rinforzato della Commissione cultura questo non comporterebbe, come ha affermato la collega Carlucci, che la XI Commissione di merito dovrà dare seguito al parere che la VII Commissione approverà, senza potersene discostare. In merito, infine, a quanto affermato dall'onorevole De Biasi, rileva come il provvedimento in esame non ha seguito alcun *percorso accidentato*, avendo anzi goduto fin dal principio del sostegno del Governo e delle parti sociali che hanno concorso positivamente all'elaborazione del testo unificato. Ricorda al riguardo la lettera di forte « attenzione » ricevuta il 17 luglio 2009 dal presidente della XI Commissione, da parte dell'allora sottosegretario al lavoro, senatore Viespoli, che ha sollecitato per questo testo una *corsia privilegiata* affinché si arrivi in tempi brevi alla sua approvazione.

In merito alle parti sociali, rileva che l'onorevole De Biasi dovrebbe conoscere bene l'opinione che ha di questo testo il sindacato attori italiani (SAI), che fa capo

alla CGIL, e del forte sostegno goduto da tutte le sigle sindacali, associazionistiche e della stessa Enpals, con cui la Commissione lavoro ha molto lavorato. A questo riguardo, invita l'onorevole De Biasi, ove abbia interesse a che i lavoratori dello spettacolo vengano effettivamente tutelati, a non chiedere alla Commissione, come ha fatto, di astenersi dall'esprimere un parere, ma, piuttosto, ad esprimere convintamente un parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene inqualificabile il fatto che la collega Ceccacci, rivolgendosi direttamente ai colleghi e non alla presidenza, abbia manifestato giudizi sulla dichiarazione di voto da lei espressa nella precedente seduta. Si tratta di un richiamo che va al di là del rapporto di rispetto che deve sempre sussistere tra parlamentari. Invita quindi la presidente Aprea ad intervenire al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, richiamando l'onorevole Ceccacci, la invita a rivolgersi alla presidenza, senza esprimere giudizi sulle dichiarazioni di voto fatte da altri colleghi.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl) conclude stigmatizzando la continua richiesta di intervento del Governo, come è stato ripetuto anche la settimana scorsa, per avere certezze interpretative su norme che basterebbe avere la pazienza di leggere, quasi a volere un *imprimatur* dall'alto per continuare a svolgere il proprio lavoro parlamentare. Ricorda che il Parlamento è sovrano ed è squalificante il modo di fare evidenziato. Auspica quindi che la Commissione cultura valuti, nell'esprimere il parere, la rilevanza sociale del provvedimento in esame, mettendo da parte inutili e strumentali contrapposizioni di natura politica.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*). Ritiene opportuno, innanzitutto, dopo aver ascoltato con molto interesse tutti i rilievi svolti dai colleghi, che non sia possibile acco-

stare il provvedimento, volto alla regolamentazione del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, con il testo unificato in discussione, che tocca aspetti complessi e articolati relativi alle disposizioni per la tutela professionale e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo nella loro quasi totalità. Ricorda al proposito che la legge n. 100 del 2010 riguarda esclusivamente il riordino del settore lirico-sinfonico, a livello sia ordinamentale che organizzativo, di guisa che un'interpretazione estensiva della norma contrasterebbe con la realtà dei fatti.

Rileva che l'articolo 1 della suddetta legge, infatti, dispone che con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti. Ribadisce quindi che non si possa dare un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge n. 100 del 2010, poiché – come risulta evidente anche dall'articolo 2, in materia di procedimento di contrattazione collettiva del settore lirico-sinfonico, e dall'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche – il legislatore intendeva intervenire esclusivamente sui contratti collettivi dei lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Aggiunge inoltre che, anche volendo dare un'interpretazione estensiva del medesimo articolo 1, comma 1, lettera *f*), ciò sarebbe inapplicabile per il semplice motivo che, escludendo i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, sarebbero poche le professioni dello spettacolo già provviste di contratti collettivi nazionali. A titolo esemplificativo, ricorda come siano senza contratto collettivo nazionale: gli attori cinematografici e dell'audiovisivo, i registi e aiuto registi cinematografici e teatrali dell'audiovisivo, i

soggettisti, i compositori, i direttori di scena, i direttori e gli ispettori di produzione, le segretarie di edizione e i cassieri di produzione, i *casting director*, i coreografi e assistenti coreografi e si potrebbe continuare a lungo. Si tratta di categorie obbligate all'iscrizione all'Ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), prive di contrattazione nazionale. Ritiene quindi che, nel caso in cui si desse un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge n. 100 del 2010, il Governo dovrebbe riformare una legislazione ancora inesistente. Evidenzia ancora come il testo unificato in discussione escluda di fatto i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che godono già delle tutele di legge, rivolgendosi esclusivamente ai lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali – tipo co.co.co.-, anche parasubordinati, rientranti nelle categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si tratta quindi di soggetti non propriamente associabili ai lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno tutt'altro inquadramento contrattuale.

Con riguardo all'articolo 1, comma 14, del testo unificato in esame, su ballerini e tescorei – per cui era prevista la diminuzione dell'età anagrafica ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, come già sottolineato in sede di relazione –, rileva che la norma è stata ampiamente superata dalla legge n. 100 del 2010, che ha risolto la questione in modo soddisfacente per le categorie interessate, motivo per cui ha inserito tra le condizioni nella proposta di parere, quanto sostenuto in discussione. In merito, invece, alla contrarietà di equiparare i modelli, fotomodelli e indossatrici ai lavoratori dello spettacolo, tiene a precisare che è il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 19 marzo 1987 – recante estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda – a prevederlo, ma che continui contenziosi legali fra le case

di moda e l'Enpals ne hanno limitato l'applicabilità. Attualmente si versa nell'irragionevole situazione per cui i contributi previdenziali dei modelli devono essere versati all'Enpals solo se la sfilata avviene davanti le telecamere, mentre in caso contrario si perdono in mille rivoli, perché ad oggi i modelli non hanno una propria cassa previdenziale, che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica ha disposto fosse l'Enpals. Sottolinea invece come la moda sia uno dei principali settori industriali e culturali del Paese; si ha quindi il dovere di tutelare questi professionisti che con la loro immagine seducente creano valore aggiunto di tipo culturale, di immagine, di *appeal* sui prodotti italiani di abbigliamento che sono tra i più richiesti e venduti al mondo. Ritiene necessario quindi porre fine ad un'annosa discriminazione che impedisce a questi professionisti di aspirare ad una legittima sicurezza previdenziale, dovendo essere definitivamente chiaro – secondo la richiesta avanzata da tutti i soggetti interessati, in particolare Enpals, sindacati e associazioni di categoria – che modelli e modelle sono lavoratori dello spettacolo a tutti gli effetti.

È consapevole quindi della parziale sovrapposizione di contenuti, rilevata dall'onorevole Carlucci, che sussiste tra la proposta di legge quadro sullo spettacolo dal vivo e la proposta in discussione e, proprio per questo motivo, ha cercato di elaborare una proposta di parere che potesse dare delle risposte chiare in tal senso. Si augura quindi che anche l'onorevole Carlucci lo possa condividere. Comprende, d'altra parte, anche le perplessità espresse dall'onorevole De Biasi, tuttavia confida che il Partito democratico possa decidere di votare a favore della proposta di parere da lei presentata ritenendo che sia un obiettivo comune l'esigenza di dare maggiore certezza a un settore, quello dello spettacolo, in cui domina la precarietà, andando il provvedimento in esame proprio in questa direzione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata presentata dall'onorevole Carlucci una proposta di parere alternativo che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Paola GOISIS (LNP), anche alla luce della proposta di parere alternativo della collega Carlucci, chiede di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, per poter esaminare alcuni aspetti non ancora chiariti.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ribadisce l'esigenza che la Commissione esprima il parere in esame nella seduta odierna.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene prudente considerare la proposta della collega Goisis di rinviare l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la decisione di esprimere il parere nella seduta odierna era stata adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sottolinea alcuni profili problematici che sono emersi nel corso dell'esame dei provvedimenti in questione, dovuti anche alle decisioni assunte al riguardo dal Governo e dalle Commissioni. Rileva come la proposta di parere alternativo sia stata presentata autonomamente dall'onorevole Carlucci, senza peraltro che l'abbia illustrata. Si tratta di una decisione di cui la collega Carlucci si assume personalmente la responsabilità.

Avrebbe preferito che i gruppi di maggioranza, come sempre, avessero accolto già nella seduta odierna la proposta di parere del relatore, risultando di conseguenza assorbita quella della collega Carlucci. Si rimette, in ogni caso, ai colleghi rappresentanti dei gruppi, in ordine alla proposta di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, con la votazione della proposta di parere del

relatore, o di rinviarne ad altra seduta il seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda pienamente con la presidente Aprea, pur rimettendosi alla proposta che verrà formulata dalla collega Goisis.

Paola GOISIS (LNP) insiste nella richiesta di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova e abbinate, recante « Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo »,

considerata la legge 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali,

tenuto conto del testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci e abbinate, recante Legge quadro per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) posto che la legge 100 del 2010 prevede la riduzione dell'età anagrafica di ballerini e tersicorei ai fini della maturazione del diritto alla pensione, la Commissione di merito stralci all'articolo 1 il comma 14 del testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate in quanto il suo contenuto è già contemplato nella legge 100 del 2010, recante riforma delle fondazioni lirico sinfoniche;

2) la Commissione di merito coordini il provvedimento in esame con il testo unificato delle proposte 136 Carlucci e abbinate recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo » considerato la parziale sovrapposizione di contenuti con gli artt. 19 e 20 di quest'ultima.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL DEPUTATO CARLUCCI

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge Bellanova ed altri, recante disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, in-trattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo » (762);

giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;

preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato, con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo;

valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);

ricordato che la VII Commissione, dopo un esame iniziato nel luglio del 2008 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e coerente l'intera materia della tutela la-

vorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;

tenuto conto altresì dalla recente disciplina introdotta dalla legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;

rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato n. 136 e abb., la legge n. 100 del 2010 e quelle di cui al provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano soppressi gli articoli del testo unificato n. 762 e abb., che confliggono con il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla VII Commissione;

2) in particolare, siano soppressi l'articolo 1, in particolare i commi 14 e 15, e l'articolo 2, comma 1, del testo unificato n. 762 e abbinate, che appaiono in contrasto anche con l'articolo 1, commi 1, lettera b) e 1-bis, lettera b), e con gli articoli 2 e 3, comma 7, della legge n. 100 del 2010, il quale ultimo, nel disciplinare il nuovo regime previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo tersicorei e ballerini, novella l'articolo 4,

comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, fissando a 45 anni l'età pensionabile per uomini e donne delle categorie di lavoratori indicati;

3) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare – nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 – al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abb. che mira a favorire una maggiore

corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere – per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate – una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione tra le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa) *(Svolgimento e conclusione)* 226

COMITATO RISTRETTO:

Audizione informale di rappresentanti della Provincia de L'Aquila, del Sindaco del Comune de L'Aquila e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli 227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione 227

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 227

ALLEGATO *(Parere approvato dalla Commissione)* 232

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame emendamenti e rinvio)* 228

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* .. 230

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione tra le Agenzie

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa).

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio DATTILO, *Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del*

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e Giorgio ASSENNATO, *Direttore generale dell'AssoArpa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI e Aurelio Salvatore MISITI.

Fabio DATTILO, *Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*, e Barbara VALENZANO, *Dirigente dell'AssoArpa*, forniscono ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Audizione informale di rappresentanti della Provincia de L'Aquila, del Sindaco del Comune de L'Aquila e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ». C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Iniziativa Responsabile, è entrato a far parte della Commissione il deputato Luciano Mario Sardelli, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Agostino GHIGLIA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2010.**Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, due emendamenti e nove articoli aggiuntivi presentati direttamente presso tale Commissione, i quali investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione.

In proposito, ricorda che la particolare efficacia vincolante riconosciuta in questa fase al parere della Commissione. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, illustra le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione. In particolare l'emendamento 1.5 del Governo reca una serie di modifiche agli allegati A e B del disegno di legge comunitaria che investono gli ambiti di competenza di più Commissioni: per quanto riguarda l'ambito della VIII Commissione, fa presente che l'emendamento del Governo – analogamente all'emendamento Cimadoro 1.6 – prevede l'inserimento nell'allegato B della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento). Si tratta di una direttiva che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento pro-

veniente da attività industriali e che fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso: gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni della direttiva entro il 7 gennaio 2013. Al riguardo fa notare che anche l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.014 riguarda la citata direttiva 2010/75. Più precisamente tale articolo aggiuntivo introduce nel disegno di legge comunitaria una specifica disposizione sull'attuazione della direttiva 2010/75, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepirla, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge comunitaria, nonché degli specifici principi e criteri direttivi ivi indicati (riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi; utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva; revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli; revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio).

Aggiunge che l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.011 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente « Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche. In particolare il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla citata Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della di-

rettiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché per evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. A tal fine l'emendamento prevede una serie di principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla delega ivi prevista.

Si sofferma poi sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.013 che reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. I decreti legislativi dovranno prevedere l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dovranno essere adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Circa l'articolo aggiuntivo Miotto 18.038, precisa che esso reca una disposizione relativa all'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori. In particolare si prevede che i limiti di cui al citato decreto legislativo si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

Gli analoghi articoli aggiuntivi Gottardo 18.012 e 18.048 del Governo recano invece modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Gli emendamenti recano alcune modifiche al citato decreto legislativo necessarie per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione Europea ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Fa poi presente che l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.010 prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore e per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

Circa l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, rileva che esso reca disposizioni per garantire l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee del 10 settembre 2009. In particolare, il termine del 31 dicembre 2011 per la cessazione delle gestioni in house è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni da adottare per garantire l'adeguamento alla citata sentenza della Corte di giustizia.

Conclude con riferimento all'articolo aggiuntivo Rainieri 18.026 che reca modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 che dà attuazione alla direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la car-

rozzeria. In particolare l'emendamento novella l'articolo 7 del citato decreto legislativo eliminando il vincolo temporale per la disapplicazione dei valori limite del contenuto dei composti organici volatili (COV) nei prodotti espressamente indicati all'allegato I (pitture e vernici, prodotti per carrozzeria) del decreto legislativo n. 161 del 2006 che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge C. 3548 recante « Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare », ai fini del parere alla IX Commissione, competente in sede referente.

Fa presente che la finalità della proposta di legge è esplicitata all'articolo 1. Il provvedimento intende infatti favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. L'intervento è espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza

dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51 del 2001 che ha dettato disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

Precisa che l'articolo 2 della proposta di legge, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle decisioni assunte a livello europeo a seguito del naufragio della petroliera Prestige, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna, e in particolare delle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2002) 681 del 3 dicembre 2002 e delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002. Il comma 2 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi. Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il

Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), relativo all'esonero, per specifiche imprese armatrici, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.

Si tratta di un fondo finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni

tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni. Ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidata l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo.

Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, esprime sin d'ora un orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame che non presenta alcun profilo problematico in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.);

premesso che:

la presente Comunicazione costituisce l'atto con il quale si avvia, per la prima volta, il semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche;

sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno;

in coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi Programmi nazionali di riforma (PNR) e i Programmi di stabilità o di convergenza (PSC);

nel prossimo mese di giugno, sulla base dei Programmi nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità o di convergenza (PSC), la Commissione europea elaborerà le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

l'obiettivo del nuovo procedimento, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione, è quello di fornire elementi per una discussione *ex ante* sulle politiche di bilancio;

in tale quadro, la Comunicazione sull'analisi annuale della crescita indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010, prospettando dieci azioni relative a tre aspetti principali (prerequisiti fondamentali per la crescita; mobilitare i mercati del lavoro e creare opportunità occupazionali; accelerare la crescita);

il rapporto dell'UNEP (il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite) ha quantificato in circa 1.300 miliardi di dollari all'anno (circa 950 miliardi di euro, pari al 2 per cento del PIL mondiale) l'ammontare degli investimenti per avviare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio e per contrastare efficacemente i cambiamenti climatici, indicando alcuni settori chiave per la sostenibilità e lo sviluppo economico globale, tra i quali l'edilizia, i trasporti, le risorse idriche, la gestione dei rifiuti e, soprattutto, il settore dell'energia; la parte maggiore degli investimenti (1,25 per cento del PIL mondiale) dovrebbe infatti essere destinata ad elevare i livelli di efficienza energetica e ad aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre

la domanda di energia del 9 per cento nel 2020 e di circa il 40 per cento nel 2050; gran parte delle risorse potrebbero essere reperite da una redistribuzione dei sussidi che riguardano comparti ed attività produttive non più compatibili con un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nel campo dell'energia, dell'agricoltura e della pesca che, secondo il rapporto, già pesano per oltre l'1 per cento del PIL mondiale;

L'Unione europea riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, attribuendo a tali fonti un'importanza strategica per la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici e anche ai fini del raggiungimento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'ambito del mercato interno dell'elettricità;

nel corso dell'attuale legislatura sia la VIII Commissione sia l'Assemblea della Camera dei deputati hanno approvato più volte atti di indirizzo, condivisi da maggioranza e opposizione, volti ad impegnare il Governo ad avviare misure dirette a favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, ritenendo necessario elaborare misure che, nell'interesse di tutti, possano conciliare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio naturale con le prospettive di sviluppo e stabilità economica, a partire dalle nostre imprese, che non devono essere penalizzate in modo iniquo;

la Comunicazione sull'analisi annuale della crescita reca inoltre alcuni richiami alle iniziative che la Commissione europea intende assumere in settori di competenza della Commissione Ambiente che si riferiscono ai *project bond* europei per contribuire ai finanziamenti nei settori prioritari, fra i quali figura il potenziamento delle infrastrutture dei trasporti delle energie, nonché quello delle infrastrutture nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti;

nell'ambito di tali investimenti prioritari occorre inserire i settori con-

nessi ai lavori di manutenzione del territorio finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici, attraverso una politica europea capace di favorire, anche derogando dai regimi concorrenziali degli appalti e delle concessioni pubbliche, la nascita di soggetti mutualistici o di associazioni senza fini di lucro formate essenzialmente da giovani che, per conto degli enti pubblici territoriali, possano eseguire lavori infrastrutturali per la mitigazione o l'eliminazione dei pericoli connessi alle calamità naturali e meteoriche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

siano inserite tra le priorità del Programma nazionale di riforma, da sostenere mediante adeguate risorse finanziarie, nell'ambito del Piano di stabilità e convergenza, misure volte:

a) a sostenere, incentivandolo, il settore della green economy, al fine di rilanciare politiche di risparmio energetico utili all'economia del Paese ed alla soluzione dei principali problemi dell'ambiente, quali ad esempio, la stabilizzazione delle detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, prorogate, da ultimo, dalla legge di stabilità 2011, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare;

b) a confermare la scelta strategica sulle energie rinnovabili, tra cui il fotovoltaico che rappresenta un settore in crescita occupazionale e di fatturato, oltre che un settore tecnologicamente in evoluzione e in linea con una produzione a basso impatto ambientale, e a programmare con certezza e gradualità il nuovo regime di incentivazione – esercitando controlli e monitoraggi costanti contro fenomeni speculativi che al contrario potrebbero recare danni alle risorse ambientali naturali ed al medesimo settore – al

fine di assicurare alle imprese che investono un quadro regolatorio stabile e certo, in linea con i regimi di incentivazione degli altri Paesi europei, non assistenzialistico, da utilizzare ai fini degli investimenti nella ricerca e dello sviluppo di un settore industriale che sia capace di muoversi in piena autonomia;

c) a sostenere i progetti infrastrutturali in materia di trasporto, assegnando particolare rilievo alle opere collegate alle reti Ten-T e ai Corridoi europei, definiti nell'ambito del Programma delle opere strategiche previsto della cosiddetta legge obiettivo (legge 443 del 2001), la cui realizzazione è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e di rafforzamento della coesione sociale e territoriale, prevedendo, al contempo, la destinazione di adeguati fondi per la realizzazione di piccole opere immediatamente cantierabili volte a rilanciare, nell'immediato, lo sviluppo economico nel Paese;

d) a risolvere la questione della regolazione del settore delle risorse idriche, così come della regolazione nel settore dei trasporti e delle concessioni autostradali, anche in relazione all'obiettivo di migliorare il rapporto qualità-prezzi dei servizi e di ripartire equamente i margini di recupero di efficienza tra investitori e consumatori;

e) ad inserire tra gli investimenti prioritari dell'Unione europea i settori connessi ai lavori di manutenzione del territorio finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici e a sostenere una politica europea capace di favorire, anche derogando dai regimi concorrenziali degli appalti e delle concessioni pubbliche, la nascita di soggetti mutualistici o di associazioni senza fini di lucro formate essenzialmente da giovani che, per conto degli enti pubblici territoriali, possano eseguire lavori infrastrutturali per la mitigazione o l'eliminazione dei pericoli connessi alle calamità naturali e meteoriche.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	235
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	235

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	236
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	236

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del comandante Cesare Arnaudo, del professor Michele Gasparetto e della professoressa Elda Turco Bulgherini a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Nomine n. 109, 110, 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	237
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Vincenzo Taddei, (appartenente al gruppo « Iniziativa Responsabile »), è entrato a far parte della Commissione.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso gli emendamenti 1.5 del Governo, 11.9 e 11.11 del relatore, Consiglio 11.2 e 11.5, Crosio 11.8, 11.7 e 11.6, Fucci 11.1, nonché le identiche proposte emendative Di Biagio 11.16 e Buttiglione 11.17.

Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Crosio 11.7 e 11.6 e gli identici emendamenti Di Biagio 11.16 e Buttiglione 11.17.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative in oggetto, chiede di rinviarne l'esame alla seduta di domani, anche in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV e il parere con condizione e osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Pertanto, pur riservandosi di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, propone comunque di concluderne l'esame in sede referente.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore, deputato Boffa, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole espresso in data odierna dalla V Commissione sul testo del provvedimento in esame risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.200 del relatore. Pertanto, pur riservandosi di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, propone comunque di concluderne l'esame in sede referente.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore, deputato Zeller, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposte di nomina del comandante Cesare Arnaudo, del professor Michele Gasparetto e della professoressa Elda Turco Bulgherini a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Nomine n. 109, 110, 111.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Giorgio SIMEONI (Pdl), *relatore*, rileva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina della professoressa Bulgherini, del comandante Arnaudo, e del professor Gasparetto, a componenti del collegio dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.

Secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2010, che ha recentemente provveduto ad una riorganizzazione dell'ente, sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio, e il collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio – il cui numero è stato ridotto da quattro a tre – sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. Peraltro, l'articolo 6 del citato regolamento di riordino ha previsto che, in sede di prima attuazione, non si applichi il limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

Ricorda che l'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo istituita con il decreto legislativo n. 66 del 1999, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile. All'ANSV sono attribuite funzioni concer-

nenti lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, con emanazione, se necessario, di opportune raccomandazioni di sicurezza; la predisposizione di studi e indagini al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

Con riferimento ai singoli profili professionali, nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla documentazione trasmessa dal Governo, ricorda brevemente che il comandante Cesare Arnaudo, nato a Saluzzo (Cuneo) il 17 luglio 1939, già capo pilota Boeing 747 presso l'Alitalia, ha ricoperto numerosi incarichi di direzione e consulenza nell'ambito delle attività connesse al trasporto aereo. È stato nominato nel 1998 dirigente generale capo del servizio navigazione aerea della Direzione generale dell'Aviazione civile. Nel marzo 2002 è stato poi nominato direttore generale per la navigazione aerea. Nell'ottobre 2001 è stato nominato membro della commissione di indagine ministeriale istituita per l'incidente aereo di Linate. È stato componente del collegio dell'ANSV dal 2005 al 2010.

Ricorda altresì che il professor Michele Gasparetto, nato a Codogno (Milano) il 20 febbraio 1945, è ordinario di Misure meccaniche termiche e collaudi presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Oltre ad altri numerosi incarichi, è membro fondatore e componente del Coordinamento nazionale della Meccanica Italiana. È stato membro del collegio dell'ANSV dal 2005 al 2010. In tale veste ha revisionato tecnicamente i rapporti e le relazioni di inchiesta predisposti dall'Agenzia durante tale periodo.

Rammenta inoltre che la professoressa Elda Turco Bulgherini è ordinario di diritto della navigazione nella Facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Roma Tor Vergata. È direttore della Rivista del diritto della navigazione. È stata membro della Commissione di studio nominata dal Ministero dei trasporti per la redazione del decreto legislativo istitutivo dell'ENAC. Ha coordinato la commissione di Studio nominata dal Ministro delle

infrastrutture e trasporti per le norme di revisione della parte aerea del codice della navigazione, poi emanate con il decreto legislativo n. 96 del 2005 e con il decreto legislativo n. 151 del 2006. È stata componente del collegio dell'Agenzia dal 2005 al 2010.

In conclusione, tenuto conto della esperienza professionale dei candidati, pro-

pone di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191/A 239

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio*) 239

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore*) 243

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 240

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 240

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2011.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191/A.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 11.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, chiede al relatore se intende presentare una proposta di parere sul documento in esame.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere da lui predi-

sposta che prevede una serie di condizioni ed una osservazione finalizzate a dare indicazioni al Governo in ordine alle posizioni da assumere in sede europea (*vedi allegato*). Anche al fine di consentire ai colleghi di valutarne appieno i contenuti, propone alla commissione di rinviare la votazione alla seduta già prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.45

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, fa presente che sono pervenuti alla Commissione, che deve rendere il relativo parere, alcuni emendamenti sul disegno di legge comunitaria 2010 presentati nella XIV Commissione.

Si tratta di due identici emendamenti all'articolo 1 (1.4 e 1.7) che mirano a modificare la collocazione della direttiva 2010/31/CE, concernente le prestazioni energetiche nell'edilizia, dall'allegato A all'allegato B, prevedendo in tal modo il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo.

Altri due emendamenti sono stati riferiti all'articolo 10, relativo alle guide turistiche, e prevedono il primo (10.2) la soppressione della lettera e) del comma 1, che reca un criterio di delega concernente la possibilità che le amministrazioni locali possano avvalersi – per la promozione

turistica del proprio territorio – di associazioni di volontariato; l'emendamento prevede inoltre, analoga previsione recata dal comma 4 in relazione al periodo transitorio. L'altro emendamento (10.1) prevede invece l'inserimento, fra i criteri di delega, di una nuova lettera e-bis) relativa al riordino delle professioni del turismo montano.

La proposta emendativa 16.02 riguarda l'introduzione dopo l'articolo 16 di un nuovo articolo recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche nell'edilizia.

L'ultimo emendamento è il 18.05 del Governo, che introduce un nuovo articolo 18-bis concernente la dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi: la norma, novellando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 206 del 2007, prevede che in caso di spostamento del prestatore di servizi da uno ad altro Stato membro egli debba informare l'autorità competente, per iscritto, non più 30 giorni prima ma, più genericamente « in anticipo ».

In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, ricorda che la commissione Attività produttive è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato come testo base dalla Commissione XIV nella seduta del 1 marzo 2011.

Il testo in esame è volto a disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. In particolare il testo unificato risultante da quattro proposte di legge, di iniziativa parlamentare, e dalla proposta di legge presentata dal Governo provvede ad una rivisitazione complessiva della legge n. 11 del 2005, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari » anche a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che prevede una serie di novità istituzionali tra cui ad esempio il nuovo articolo 8C dedicato al ruolo dei Parlamenti nazionali.

Il provvedimento in esame si compone di 52 articoli suddivisi in IX Capi: Il Capo I è dedicato alle « Disposizioni generali » disponendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE). Il Capo II regola la partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo fra l'altro la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e nelle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea, l'apposizione da parte del Governo della riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea, gli obblighi del Governo e il ruolo delle Camere nell'ambito delle procedure di re-

visione semplificata previste dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed infine gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento. Il Capo III detta una disciplina organica relativa agli organismi cui è attribuito il coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, che sono il Dipartimento per le politiche europee presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comitato tecnico permanente per gli affari europei. Il Capo IV riguarda la partecipazione delle regioni e province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea. Il Capo V è relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il Capo VI, relativo all'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea, contiene numerose innovazioni, in ordine alla valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea ed agli strumenti di trasposizione nell'ordinamento interno del diritto europeo con la nuova « legge di delegazione europea » e la « legge europea », detta specifiche norme in materia di attuazione di atti dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome, nonché sui poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Il Capo VII in materia di contenzioso, disciplina i ricorsi alla Corte di giustizia europea e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Il Capo VIII reca, per la prima volta, disposizioni organiche in materia di aiuti di stato ed infine il Capo IX reca disposizioni transitorie e finali di varia natura.

Per quanto riguarda le competenze della X Commissione segnala innanzitutto l'articolo 26 che, disciplina la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea.

In particolare il comma 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente del CIAE, nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti elettronici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

Il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti di atti dell'Unione europea, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

Il comma 3 dispone infine, allo scopo di assicurare un più ampio coinvolgimento

delle parti sociali e delle categorie produttive che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può organizzare, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Segnala infine, nell'ambito della nuova e articolata disciplina in materia di aiuti di Stato, l'articolo 43 che disciplina il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati e l'articolo 48 che disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese da parte del Ministro dello sviluppo economico.

In relazione alla limitata portata delle disposizioni di competenza della X Commissione propone di esprimere nulla osta al provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si preveda in ordine all'attuazione di un risanamento del bilancio rigoroso, una riduzione del budget dell'Unione europea, riducendo di conseguenza i contributi degli stati che alimentano la spesa pubblica;

b) siano previste in ordine allo sviluppo dell'occupazione e della competitività, nonché alla salvaguardia degli investimenti in ricerca, misure volte:

1) ad adottare misure in difesa del « made in » dei vari stati membri accelerando e facilitando le leggi in sua tutela sull'esempio della legge 8 aprile 2010, n. 55;

2) a mettere in atto una seria politica di contrasto al dumping sociale e

ambientale dei Paesi del Far East, dando così seguito agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati che vanno in tale direzione;

3) a mettere in atto severi meccanismi di controllo e contrasto alla contraffazione, sia a tutela delle imprese che della salute dei consumatori, sia intervenendo a livello di dogane che sulla rete di distribuzione all'interno della UE, coinvolgendo e responsabilizzando i partner commerciali, potenziando ed irrigidendo gli strumenti repressivi verso i paesi partner i cui operatori si dimostrino recidivi nelle violazioni delle regole della libera concorrenza;

4) ad adoperarsi affinché il rapporto di cambio tra l'euro e le divise delle principali economie mondiali, in particolare Dollaro americano e Yuan/renminbi cinese, siano coerenti con i rispettivi tassi di crescita.

e la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel PNR l'approvazione della proposta di legge recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese » quale misura volta a favorire la crescita ed in particolare a creare un contesto favorevole alla ripresa economica e al rilancio, in particolare, delle PMI.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	244
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	245
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	248

INTERROGAZIONI:

5-04160 Ginefra: Vicende occupazionali relative a taluni lavoratori dell'azienda « Servirail Italia »	249
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	252
5-04230 Schirru: Sulle prospettive del piano di esuberi della compagnia « Meridiana Fly » .	249
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-04295 Di Biagio: Situazione di una lavoratrice operante presso una struttura sindacale territoriale	250
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	254

RISOLUZIONI:

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	250
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 11.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Saverio

Romano ha cessato di fare parte della Commissione.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla IX Commissione sulla proposta di legge n. 3548, a prima firma del deputato Meta, che detta importanti disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. Sottolinea che il provvedimento in discussione si pone l'obiettivo di promuovere iniziative concrete in relazione ai rischi connessi con gli incidenti nei quali siano coinvolte navi petroliere, scongiurando il pericolo di disastri ambientali; in particolare, anche al fine di favorire la realizzazione e l'esercizio di navi tecnologicamente avanzate per gli interventi di emergenza a seguito di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, la proposta di legge prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuova una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi, stabilendo che il relativo servizio sia disciplinato da una convenzione stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e firmata, senza alcuna possibilità di riserva, dalla società aggiudicataria.

Nell'esaminare i profili di più immediato interesse della XI Commissione, fa presente che la richiamata convenzione deve prevedere, tra l'altro, una tabella d'armamento per la composizione degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali. In questo senso, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili molto limitati di competenza della XI Commissione, ritiene che possa valutarsi positivamente lo scopo di dotare il Paese di mezzi navali adeguati a fronteggiare situazioni di emergenza in vista della tutela della vita umana e dell'ambiente marittimo, giudicando – nello specifico – con assoluto favore il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione della composizione degli equipaggi delle navi in questione.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giovanni PALADINI (IdV), riconoscendo i profili molto limitati di competenza della XI Commissione, sottolinea tuttavia l'importanza di un provvedimento che interviene positivamente sul tema della sicurezza, al fine di scongiurare il pericolo di incidenti in cui siano coinvolte navi petroliere. Si tratta, a suo avviso, di una problematica particolarmente avvertita da talune regioni – come, ad esempio, la Liguria – che sono state fortemente colpite in passato da episodi del genere, dal momento che in prossimità delle loro coste si sono verificati incidenti che hanno dato luogo a gravi conseguenze ambientali. Condivise pienamente le finalità del provvedimento, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che la Commissione dovrà terminare entro la giornata odierna l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, atteso che domani la XIV Commissione è tenuta a concluderne l'esame in sede referente, dovendo riferire all'Assemblea nei termini indicati dal calendario dei lavori: a tal fine, si è convenuto che la relazione introduttiva abbia luogo nella corrente seduta, unitamente ad eventuali interventi di carattere generale, mentre nella seduta pomeridiana, già fissata al termine dello svolgimento dei previsti atti

di sindacato ispettivo, si svolgerà il seguito dell'esame, con la deliberazione sulla proposta di parere del relatore.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIV Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo (recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in ordine al quale la Commissione di merito ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 9 marzo 2011, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Fa presente che il testo unificato, modificando la legge n. 11 del 2005, interviene sul processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, garantendo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: esso rappresenta il risultato di un'approfondita riflessione sulle modalità di raccordo tra procedure legislative parlamentari interne e processo normativo della medesima Unione, alla luce dell'imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fatto il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008, che ha notevolmente rafforzato il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle procedure decisionali dell'Unione europea.

In particolare, fa notare che il provvedimento in esame – che risulta essere stato ampiamente condiviso da tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione di merito – viene ad incidere sul potenziamento delle strutture delle amministrazioni ministeriali coinvolte nel processo normativo europeo, nonché dell'istruttoria compiuta dalle stesse su tale aspetto, sulle modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al Comitato delle regioni, sulle modalità di recepimento del diritto comunitario, prevedendo, altresì, un nuovo obbligo di comunicazione del Governo alle Camere concernente il processo normativo comunitario. Segnala, inoltre, che si introducono

nell'ordinamento strumenti più agili, dall'iter parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive, intendendosi così prevenire il rischio dell'avvio di procedure di infrazione, con particolare riferimento alla cosiddetta fase ascendente del diritto europeo; si prevedono, quindi, nuove forme di partecipazione alla formazione della normativa dell'UE, affinché essa non sia più vissuta in modo burocratico, ma diventi l'occasione per una maturazione del sistema paese in ordine alle sue priorità e agli effetti delle proprie scelte sulla successiva fase attuativa: in tal senso, notevole importanza sarà attribuita al ruolo del Parlamento, che dovrà, pertanto, dotarsi di norme regolamentari adeguate al nuovo impianto normativo.

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della XI Commissione, segnala che il provvedimento, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti del presente provvedimento, prevede l'attività di un Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee (articoli 2 e 16). In particolare, fa presente che l'articolo 17 prevede disposizioni in materia di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni – stabilendo, altresì, un limite massimo del numero di unità dei contingenti – ai fini del funzionamento del citato CIAE e in vista dell'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea previsti dal presente provvedimento: si tratta di personale (per il quale le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro 15 giorni dalla

richiesta) scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato una esperienza presso gli organismi o le istituzioni dell'Unione europea, di cui la Presidenza del Consiglio si può avvalere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Evidenzia, altresì, che il medesimo articolo 17 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee possa avvalersi anche di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definirsi d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per le politiche europee; tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che rimane a carico della stessa.

Segnala, quindi, che l'articolo 18, al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, prevede che le amministrazioni statali individuino al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più « nuclei europei », che assicurano, tra l'altro, il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni, mentre l'articolo 19 favorisce e incentiva le esperienze del personale delle amministrazioni pubbliche presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea (in questo caso vengono destinati prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati), gli Stati membri dell'Unione e gli stati candidati all'adesione all'Unione, intervenendo sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con riferimento al predetto articolo 19, fa presente che il personale destinato a prestare servizio temporaneamente all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza, mentre l'esperienza maturata in tal senso costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica

amministrazione. Rileva, inoltre, che il trattamento economico degli esperti distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. Osserva, quindi, che da tali ultime disposizioni emerge con evidenza l'obiettivo di un rafforzamento dell'intervento italiano nella cosiddetta « fase ascendente », affinché l'Italia possa assumere maggiore incisività nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e, insieme, essere adeguatamente preparata e conscia dell'impatto che la normativa europea è destinata ad avere sull'ordinamento interno.

Evidenzia, infine, l'articolo 26, che reca disposizioni in materia di partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, nonché l'articolo 49, in materia di parità di trattamento, secondo il quale, nei confronti dei cittadini italiani, non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento degli altri cittadini dell'Unione europea.

In conclusione, ritiene che debba prendersi atto con favore del contenuto del provvedimento in esame, in particolare delle norme di più diretto interesse della Commissione, che mirano ad assicurare il funzionamento degli organismi coinvolti nella partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria; nello specifico, ritiene che un giudizio positivo vada riservato alla messa a disposizione delle necessarie risorse umane, delle quali si intende valorizzare l'esperienza professionale acquisita anche nell'ambito delle istituzioni internazionali.

Per tali ragioni, propone di formulare una proposta di parere favorevole sul testo unificato in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampio intervento introduttivo

svolto, fa notare che il provvedimento in esame, lungamente atteso, rappresenta un importante passo in avanti lungo il percorso della piena partecipazione dell'Italia al processo di formazione ed attuazione della normativa comunitaria, sottolineando con favore il maggiore coinvolgimento del Parlamento italiano nel contesto europeo, che consentirà un'adesione non solo burocratica agli indirizzi e ai principi comunitari. Richiama, tuttavia, l'esigenza che il Governo italiano proceda quanto prima alla nomina del Ministro per le politiche comunitarie, in assenza del quale non sarebbe possibile per l'Italia far valere la propria vocazione europeista, incidendo positivamente sulle procedure comunitarie stesse.

Quanto agli aspetti di più diretto interesse della Commissione, nel giudicare con favore l'articolo 26 del testo, in materia di partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, si riserva di verificare – in occasione della successiva seduta odierna – la portata delle disposizioni in materia di personale e reclutamento, in vista della esplicitazione di una posizione definitiva del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara innanzitutto di condividere la finalità principale del provvedimento, che ritiene sia quella di rendere più snelle e tempestive le procedure amministrative e parlamentari, in vista di una più efficace e sollecita attuazione della normativa europea nell'ordinamento interno, dal momento che ciò consentirà anche di evitare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia e il pagamento di pesanti sanzioni. Giudica, inoltre, con assoluto favore la valorizzazione del ruolo del Parlamento e delle autonomie locali nel contesto delle procedure di formazione ed attuazione degli atti comunitari, nell'ottica dell'assunzione di decisioni sempre più condivise e aderenti alle esigenze delle realtà territoriali.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *relatore*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli articoli aggiuntivi Gozi 6.03 e Bernardini 12.01, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della XI Commissione. In proposito, ricorda che al parere della XI Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, fa presente che i due articoli aggiuntivi presentati presso la XIV Commissione e trasmessi, per il parere di competenza, alla XI Commissione hanno contenuto sostanzialmente identico e si richiamano all'articolo aggiuntivo – a prima firma del deputato Damiano – già presentato nel corso dell'esame in sede consultiva presso la stessa XI Commissione e poi ritirato dai presentatori. In particolare, rileva che gli articoli aggiuntivi citati intendono dettare una serie di principi e criteri direttivi specifici ai fini del recepimento – con decreto legislativo – della direttiva 2009/52/CE, già inclusa nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria.

Al riguardo, fa notare che tali proposte emendative – pur contenendo principi meritevoli di massima attenzione – incidono tuttavia su ambiti di intervento decisamente più ampi rispetto allo stesso oggetto della direttiva che si intende attuare, con ciò esorbitando rispetto al contenuto proprio della normativa europea, che si limita a introdurre un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale. Rileva, infatti, che – al di là di una serie di prescrizioni a carico del datore di lavoro – la direttiva prevede esclusivamente un sistema sanzionatorio, che aumenta le pene pecuniarie a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché esclude dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni e aiuti pubblici, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri: dunque, le proposte emendative in esame appaiono significativamente più estese rispetto a quanto consentito dalla direttiva europea.

Per le ragioni esposte, pur riservandosi di acquisire eventuali elementi di valutazione che dovessero emergere dal dibattito, il cui seguito è previsto per la giornata di domani, preannuncia comunque l'intenzione di proporre un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gozi 6.03 e Bernardini 12.01.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04160 Ginefra: Vicende occupazionali relative a taluni lavoratori dell'azienda « Servirail Italia ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, fa presente innanzitutto che – per quanto è a sua conoscenza – non risulta che risponda al vero quanto riferito dal rappresentante del Governo circa le vicende che hanno riguardato la sede di Bari dell'azienda in questione, che invece sarebbe stata interessata dalla riduzione dell'orario di lavoro in regime di solidarietà. Fa poi notare che nella vicenda descritta nell'interrogazione in titolo è in gioco sia la salvaguardia di un servizio importante svolto sulle vetture dei treni notturni sia il destino occupazionale di numerosi lavoratori, osservando, peraltro, che l'azienda in questione sconta un grave ritardo nel pagamento delle spettanze economiche. Nell'osservare che risulta che la questione sia stata discussa, nella giornata odierna, anche nell'ambito di un incontro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, auspica che la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo nella parte finale della propria risposta possa tradursi in fatti concreti, affinché la problematica in oggetto possa risolversi quanto prima, nel rispetto dei lavoratori coinvolti e assicurando una sollecita accelerazione dei pagamenti previsti.

5-04230 Schirru: Sulle prospettive del piano di esuberi della compagnia « Meridiana Fly ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel replicare, fa notare che – diversamente da quanto sembrerebbe emergere dalla risposta ricevuta – il tavolo di confronto sulla vicenda occupazionale in oggetto risulta ormai trasferito dal livello regionale a

quello ministeriale, auspicando che su tale questione possano essere svolte ulteriori verifiche. Paventa il rischio che dietro alla strategia di ristrutturazione dell'azienda in questione vi sia, in realtà, una volontà di ritorsione nei confronti di lavoratori che avevano ottenuto in sede giurisdizionale la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, osservando che ciò potrebbe pregiudicare ulteriormente la situazione occupazionale complessiva della Sardegna, già gravemente compromessa a causa della crisi economica in atto. Auspica, pertanto, che il Governo possa intraprendere iniziative adeguate, affinché sia assicurato il regolare svolgimento di un servizio di trasporto aereo fondamentale per la regione e siano salvaguardati i diritti dei lavoratori coinvolti.

5-04295 Di Biagio: Situazione di una lavoratrice operante presso una struttura sindacale territoriale.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (FLI) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa non sembra avere fornito un riscontro chiaro e mirato rispetto alla problematica descritta nell'interrogazione in titolo, che pone in evidenza una manifesta violazione di diritti operata da un importante sindacato confederale. Sarebbe, a suo avviso, necessario che il Ministero individuasse una precisa linea di azione al fine di svolgere verifiche puntuali sulla situazione occupazionale del personale al servizio delle organizzazioni sindacali, atteso che in tale contesto sembrerebbero verificarsi gravi forme di precariato e di sfruttamento nei confronti di un numero significativo di propri dipendenti. Nel giudicare incomprensibile che questi comportamenti vengano posti in essere proprio dagli organismi, che — secondo quanto sostenuto, con dichiarazioni pubbliche, dai loro stessi autorevoli dirigenti — rivendi-

cano con forza l'esigenza di porre « il lavoro prima di tutto » e salvaguardare le prerogative dei lavoratori, ritiene inaccettabile l'inerzia delle amministrazioni competenti su tale argomento, considerato anche che le violazioni del diritto del lavoro hanno già dato luogo a denunce in sede civile e penale. Auspica, quindi, che il Governo possa assumere misure adeguate, al fine di avviare un percorso di monitoraggio circa la regolarità contrattuale delle figure occupazionali operanti presso le strutture sindacali, indipendentemente dalle sigle coinvolte, a garanzia della tutela dei diritti e della sicurezza degli stessi lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 22 febbraio 2011.

Lucia CODURELLI (PD) dichiara preliminarmente di avere preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, nella seduta precedente, circa il potenziamento degli uffici competenti all'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito, pur rilevando che ad oggi i tempi di emanazione dei relativi decreti non si sono accorciati. In ogni caso, dando se-

guito anche a contatti informali intercorsi con il Ministero competente, dichiara la propria disponibilità a lavorare ad una nuova versione della risoluzione in discussione, che possa essere di natura più ampiamente condivisa, ma che rivolga al Governo precisi e puntuali impegni, anche sotto un profilo temporale; prospetta, a tal fine, l'opportunità che un eventuale voto sull'atto di indirizzo possa avere luogo entro la prossima settimana.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, nel ringraziare per la disponibilità manifestata alla elaborazione di un testo condiviso, si riserva di rappresentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la questione in oggetto, affinché in tempi ragionevoli – che ritiene possano richiedere un rinvio della discussione all'ultima settimana del corrente mese di marzo – si possa raggiungere l'intesa su un testo che preveda impegni concreti e realizzabili.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto del dibattito svolto, ritiene che le modalità di prosecuzione della discussione della risoluzione in titolo potranno essere attentamente valutate nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenendo comunque presente che occorre consentire al Governo di riflettere ulteriormente – seppur in tempi ragionevoli – sugli impegni contemplati nell'atto di indirizzo.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Elisabetta RAMPI (PD), intervenendo per motivare brevemente l'orientamento del suo gruppo nell'imminente votazione, esprime un giudizio nel complesso positivo sul provvedimento in esame, manifestando apprezzamento per il confronto di merito che si è svolto tra maggioranza ed opposizione, sebbene ritenga che taluni aspetti – connessi al rafforzamento del ruolo del Parlamento italiano, al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee e all'implementazione delle risorse – siano ulteriormente migliorabili.

Giudicata, altresì, in termini positivi la parte del provvedimento di più immediata competenza della XI Commissione, tesa ad una valorizzazione dell'esperienza professionale del personale anche nell'ambito delle istituzioni europee, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**5-04160 Ginefra: Vicende occupazionali relative
a taluni lavoratori dell'azienda « Servirail Italia ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'Onorevole Ginefra, inerente la situazione occupazionale della Servirail Italia srl, società che gestisce – in regime di appalto con Trenitalia spa – il servizio di accoglienza, accompagnamento ed assistenza della clientela sulle vetture dei treni notturni.

Preliminarmente è opportuno ricordare che la gestione di tale servizio era stata inizialmente affidata da Trenitalia alla Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti (CICLT); quest'ultima, al fine di gestire un'eccedenza di personale pari a 84 unità, aveva sottoscritto con le OO.SS. di categoria – per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011 – un contratto di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 236/1993.

Tale contratto, in particolare, ha previsto una riduzione dell'orario di lavoro (in misura variabile dal 15 per cento al 37 per cento) per complessive 395 unità lavorative, impiegate, presso le sedi di Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari e Messina.

Peraltro, dalle verifiche ispettive effettuate dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio è emerso che – per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2010 – le sedi di Milano, Torino e Bari non sono state interessate dalla riduzione dell'orario di lavoro in regime di solidarietà.

Nel giugno del 2010 – a seguito del conferimento delle attività inizialmente facenti capo alla Compagnia Internazionale

delle Carrozze Letti (CICLT) – la Servirail Italia srl è subentrata nel contratto di solidarietà, a far data dal 1° luglio dello scorso anno.

In proposito faccio presente che dagli accertamenti effettuati dai competenti uffici provinciali del lavoro è emerso che nei mesi di agosto e settembre 2010, le sedi della Servirail Italia di Milano, Torino, Bari e Roma non sono state interessate dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Successivamente, in conseguenza del ridimensionamento – effettuato da Trenitalia – del servizio di accompagnamento, la Servirail srl ha dato avvio – nel mese di dicembre dello scorso anno – ad una procedura di mobilità, dichiarando un esubero complessivo di 163 lavoratori, su un organico aziendale di 489 unità lavorative.

Informo al riguardo che la predetta procedura si è conclusa – lo scorso 9 marzo – con la sottoscrizione – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del verbale di mancato accordo tra la Società e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In questo contesto posso confermare la piena disponibilità dei Ministeri competenti all'apertura di un « tavolo di confronto » – qualora le parti ne facciano richiesta – volto ad individuare gli interventi più idonei ad assicurare adeguato sostegno ai lavoratori di Servirail Italia e alle loro famiglie.

ALLEGATO 2

5-04230 Schirru: Sulle prospettive del piano di esuberi della compagnia « Meridiana Fly ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulla situazione aziendale della *Meridiana Fly*, società per azioni operante nel settore del trasporto aereo ed avente varie unità produttive dislocate in diverse regioni italiane.

Come è noto a causa della grave crisi economica che ha investito l'economia globale nell'ultimo biennio, anche il settore del trasporto aereo ha subito un forte ridimensionamento con un conseguente calo di passeggeri. In questo contesto la società Meridiana Fly ha reso noto che tali circostanze, unite alla concorrenza delle altre compagnie aeree ed al nuovo assetto societario derivante dalla recente procedura di cessione/acquisizione di ramo d'azienda tra Meridiana ed Eurofly, ha causato una penalizzazione della performance economica e finanziaria dell'azienda. Alla luce di queste considerazioni la Società ha avviato un percorso di ristrutturazione aziendale che prevede la riduzione del numero di aeromobili in flotta, la cancellazione dal proprio operativo di una serie di rotte e la razionalizzare la struttura organizzativa di « *headquarter* » attraverso la soppressione di taluni uffici. In considerazione di tali circostanze l'Azienda avviato una procedura di licenziamento collettivo per 910 dipendenti ripartiti tra:

84 persone appartenenti al personale navigante di condotta;

520 appartenenti al personale navigante di cabina;

306 appartenenti al personale di terra.

Faccio presente che il nuovo assetto societario della Meridiana Fly spa è il risultato del conferimento da parte di Meridiana del ramo di azienda « aviario » alla controllata Eurofly spa che, in seguito a tale operazione, ha cambiato la propria denominazione in Meridiana Fly spa. Peraltro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto di recente sulle vicende occupazionali di tali Società, attraverso la concessione di misure di sostegno al reddito (in particolare attraverso il cosiddetto contributo di solidarietà) in favore della Eurofly spa e della Meridiana spa.

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle Parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione aziendale, posso comunque assicurare la massima disponibilità dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico ad aprire, qualora richiesto, un « tavolo di confronto » con tutte le parti coinvolte al fine di individuare, ciascuno per le rispettive competenze, le misure di sostegno più idonee per i lavoratori dell'Azienda, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 3

5-04295 Di Biagio: Situazione di una lavoratrice operante presso una struttura sindacale territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Di Biagio sollecita un intervento volto a monitorare le situazioni occupazionali all'interno delle strutture sindacali, utilizzando, come punto di partenza della propria analisi, la vicenda di una lavoratrice calabrese dipendente dalla CGIL.

Con riferimento al caso specifico, la Direzione provinciale del lavoro di Cosenza competente per territorio – ha comunicato di aver convocato presso i propri uffici, già nello scorso mese di ottobre, la lavoratrice che si è presentata all'incontro accompagnata dal proprio legale.

In quella sede la medesima lavoratrice ha dichiarato di essere stata licenziata, dalla struttura sindacale presso la quale prestava attività lavorativa, per superamento del periodo di comporto e di avere quindi avviato azione legale a tutela della propria posizione. Occorre pertanto attendere l'esito della vicenda giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, la questione più generale, faccio presente che l'azione ispettiva, sulla base anche dei contenuti di cui alle direttive ministeriali del 18 settembre 2008 e del 7 luglio 2010, è finalizzata a concentrare l'azione su specifici obiettivi programmatici meritevoli di particolare attenzione, caratterizzati da fenomeni di rilevante impatto sul piano economico e sociale quali il lavoro nero, la gestione degli appalti, l'occupazione irregolare degli stranieri e l'elusione contributiva.

La programmazione, inoltre, al fine di una più incisiva ed efficace azione di vigilanza, deve necessariamente tener conto – al di là di specifici episodi – anche delle peculiarità dei diversi ambiti territoriali e della reale incidenza che i fenomeni determinano, nel loro complesso, sul tessuto economico e sociale del paese.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	255
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	255

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	260
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gero GRASSI, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Saverio Romano entra a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, comunica che, nella seduta del 9 marzo scorso, la Commissione parlamentare per l'attua-

zione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere di disporre una proroga di venti giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, del termine per l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo. Avverte, tuttavia, che l'ufficio di presidenza della medesima Commissione ha stabilito che il parere verrà espresso comunque entro la giornata di mercoledì 23 marzo.

Ritiene, pertanto, che, ove la Commissione non dovesse esprimere i propri rilievi nella seduta già convocata per domani, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà comunque valutare un eventuale rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea come gli emendamenti alla legge n. 42 del 2009 approvati grazie all'iniziativa del suo gruppo abbiano chiarito che, in materia di sanità, assistenza, istruzione e, limitatamente agli investimenti in conto capitale, trasporto pubblico locale, i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti a ciascun cittadino, a prescindere dal luogo di residenza. Tuttavia, per citare la metafora impiegata dal ministro Tremonti, il provvedimento in esame non contribuisce affatto a « raddrizzare l'albero storto » della finanza pubblica, ma, al contrario, non fa che aggravare la situazione attuale. Questo schema di decreto, come già il precedente sul cosiddetto « federalismo municipale », accresce la distanza tra il livello territoriale del prelievo fiscale e quello di erogazione dei servizi, invertendo, sul fronte delle entrate, una tendenza costante degli ultimi dieci anni e contraddicendo alle finalità dichiarate del federalismo fiscale. È, tuttavia, sul piano della tutela dei diritti fondamentali che il provvedimento in esame presenta, a suo avviso, i profili più preoccupanti. Tale schema di decreto, infatti, disciplina il finanziamento della sanità, mentre, per quanto riguarda gli altri tre fondamentali settori citati (assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale), si limita a un rinvio a provvedimenti futuri. Tale rinvio,

a suo parere, è destinato a restare senza seguito una volta che sia conclusa la fase di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. Giudica grave, inoltre, che, in materia di riparto del Fondo sanitario nazionale, si abbandoni il criterio della triennialità, che per dieci anni ha regolato l'adozione dei patti per la salute, in favore del criterio dell'annualità, che, a suo dire, renderà più difficile anche l'adozione dei piani di rientro dei *deficit* sanitari regionali. Osserva, altresì, che il problema del riparto del suddetto Fondo è affrontato in un'ottica economicistica, senza un espresso riferimento ai livelli essenziali di assistenza. In proposito, rileva che la definizione dei livelli essenziali dovrebbe tener conto anche dei profili evolutivi delle prestazioni sanitarie, come faceva il decreto predisposto dal precedente Governo, non emanato per la mancata registrazione da parte della Corte dei conti. Sottolinea, inoltre, i rischi connessi alla confluenza in un unico Fondo dei finanziamenti dei singoli obiettivi di salute, che, opportunamente, i patti per la salute hanno sempre tenuti distinti. Ritiene, infine, che tra i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale debba necessariamente essere compreso un indicatore di deprivazione, nell'interesse non soltanto delle regioni a minor gettito fiscale, ma anche di alcune aree delle regioni più ricche. In proposito, dichiara di concordare con quanto recentemente affermato, in Aula, dal ministro Fazio in risposta ad un atto di sindacato ispettivo, circa la necessità di rispondere alle esigenze delle aree a minor gettito fiscale mediante un potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, secondo quanto proposto anche dalla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Auspica, in conclusione, che il relatore, nel formulare la sua proposta di rilievi, dimostri attenzione e sensibilità per i problemi sollevati.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di stabilire sin d'ora che l'esame del provvedimento in titolo si concluda nella giornata di mercoledì 23 marzo.

Gero GRASSI, *presidente*, fa presente che, non essendovi obiezioni, rimane stabilito che l'esame del provvedimento in titolo si concluda nella giornata di mercoledì 23 marzo 2011, secondo quanto proposto dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP) si sofferma sul problema dei criteri di riparto della spesa sanitaria tra le regioni e, in particolare, dell'indice di deprivazione. Il problema nasce dal fatto che, fino ad oggi, l'assegnazione alle regioni delle quote del fabbisogno nazionale di relativa spettanza è avvenuta essenzialmente applicando il criterio della quota capitaria ponderata, che computa la popolazione residente, correggendola con i parametri dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 622 del 1996, per rappresentare in particolare la frequenza per consumi sanitari per età e sesso.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni sanitari, come disciplinato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del provvedimento in esame, prevede un doppio livello di « pesatura » della popolazione: i costi *standard* a livello regionale, computati a livello aggregato per ciascuno dei macrolivelli di assistenza, sono determinati sulla base della media *pro capite* pesata del costo registrato dalle regioni *benchmark*; il livello *standard* della spesa delle tre macroaree delle regioni *benchmark* è poi applicato a tutte le altre regioni, in relazione alla relativa popolazione pesata regionale.

Lo schema di decreto in esame specifica, all'articolo 22, comma 7, che le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

Il meccanismo di pesatura della popolazione in esame, in cui i pesi sono riferiti solo alle classi di età, sembra parzialmente differenziarsi da quello fino ad oggi utilizzato dalla Conferenza Stato-regioni per la determinazione dei fabbisogni sanitari regionali a partire dal fabbisogno sanitario nazionale.

La prassi attuativa del decreto legislativo n. 56 del 2000 prevede, infatti, che, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario di ogni regione, si assuma come parametro fondamentale di riferimento il numero dei cosiddetti assistiti (che può non coincidere del tutto con i residenti, inglobando ad esempio anche alcuni dei domiciliati), ponderato sulla base di alcune variabili destinate a rappresentare il bisogno di assistenza di ogni singolo individuo: da un punto di vista statistico, non tutte le persone presentano infatti la medesima domanda di prestazioni sanitarie, ma tale bisogno di assistenza tende a variare sia sulla base dello stato di salute individuale, sia sulla base dell'età del paziente assistito. In assenza di un indicatore in grado di definire con assoluta certezza il bisogno di assistenza di una certa collettività, il principale criterio fino ad oggi utilizzato ai fini del riparto delle risorse è sicuramente quello dell'età degli assistiti, che rappresenta la variabile più direttamente collegata allo stato di salute, per cui si attribuiscono maggiori risorse a quelle regioni che, a parità di abitanti, presentano una popolazione più anziana.

Oltre al criterio dell'età, che assume pesi differenziati in base al genere degli assistiti, sono di regola utilizzati altri criteri di pesatura, che presentano un'incidenza minore sulla determinazione del fabbisogno finale. In particolare, per valutare il livello di prevenzione necessario in ogni regione, si prende come indicatore il tasso di mortalità perinatale e quello di mortalità infantile, che tra gli indicatori disponibili è ritenuto quello maggiormente rappresentativo dei rischi socio-ambientali per la salute. Per la determinazione del fabbisogno relativo all'assistenza territoriale distrettuale, si utilizza invece come indicatore quello della densità abitativa, in quanto si ritiene che laddove la popolazione sia più distribuita sul territorio, i costi di erogazione dei servizi territoriali tendano ad aumentare.

Una sintetica ricostruzione dei principali criteri di pesatura della quota capitaria può aiutare a comprendere quali sono gli interessi o i bisogni rappresentati

attraverso l'affiancamento alla tradizionale pesatura per classi di età di altri parametri di ponderazione.

Gli indicatori per la determinazione dei fabbisogni sanitari regionali secondo la prassi invalsa nell'esperienza della Conferenza Stato-regioni, sono i seguenti: l'indicatore della popolazione residente, che fornisce un'indicazione tendenziale del numero degli effettivi utenti nelle varie forme di assistenza sanitaria; i livelli di assistenza, che rappresentano le categorie di prestazioni elargite dal Servizio sanitario nazionale; la pesatura per età della popolazione, che consente di valutare la domanda potenziale di prestazioni dei singoli assistiti; la mortalità infantile che, tra gli indicatori disponibili, è quello più sensibile nei riguardi dei rischi socio-ambientali, cui sono rivolti i programmi di prevenzione; la densità abitativa, che modifica il fabbisogno relativo all'assistenza territoriale distrettuale; i costi strutturali che consentono di differenziare il fabbisogno relativo all'assistenza ospedaliera, isolando una percentuale di costo strutturale indipendente dalla casistica trattata.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni sanitari disciplinato dallo schema di decreto legislativo in esame attribuisce un ruolo dirimente alla Conferenza Stato-regioni.

In primo luogo, lo schema di decreto recepisce molti dei contenuti del Patto per la salute attualmente in vigore, approvato dalla Conferenza Stato-regioni con l'intesa del 3 dicembre 2009: per la fase transitoria (anni 2011-2012), è confermato il livello di finanziamento concordato con l'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009; a decorrere dal 2013, sono considerati indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria tra le tre macroaree di assistenza.

Oltre al rinvio esplicito ai contenuti della citata intesa, lo schema di decreto in esame attribuisce alla Conferenza Stato-regioni, *pro futuro*, un ruolo di primo piano nella determinazione dei fabbisogni regionali.

In particolare, come più volte evidenziato: spetta alla Conferenza Stato-regioni scegliere due delle tre regioni *benchmark* tra le cinque migliori indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia; i criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza per la selezione delle migliori regioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; con la stessa modalità si procede alla ridefinizione dei suddetti criteri; i costi e i fabbisogni *standard* regionali sono quindi determinati annualmente dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Fin qui quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame. Tuttavia, per la prima volta, c'è oggi chi vorrebbe introdurre quale criterio di correzione della quota capitaria il cosiddetto «indice di deprivazione», un indice statistico atto a rappresentare le condizioni socioeconomiche in cui versano i cittadini, legato al livello di istruzione e alle condizioni reddituali; situazioni opinabili, che attengono più alla sfera sociale che a quella sanitaria. Nella sua relazione del 3 marzo scorso, l'onorevole Barani ha affermato che, da subito e con indicazioni nel decreto, si dovrebbe tener conto delle situazioni descritte, prevedendo una modifica dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale.

In proposito, va considerato che non è scientificamente provata la diretta correlazione tra le condizioni di deprivazione e lo stato di salute dei cittadini e, quindi, è erronea l'attribuzione alle aree deprivate di maggiori risorse finanziarie per soddisfare i bisogni sanitari rilevati a livello regionale; inoltre, il riparto del Fondo sanitario per l'anno 2011 assume un'importanza strategica nella prospettiva della futura applicazione del meccanismo di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

Per quanto concerne, più in particolare, l'indice di deprivazione, ricorda che un recente studio dell'Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali – citato dal ministro Fazio rispondendo il 9 marzo 2011, in Aula, a una sua interrogazione a risposta immediata – associa l'indice di deprivazione alla presenza di patologie quali broncopneumopatie, scompenso cardiaco, disturbi psichici o diabete. Lo stesso ministro Fazio, sempre rispondendo alla medesima interrogazione, evidenzia che « queste patologie devono essere trattate sul territorio e non a livello ospedaliero, mentre i dati di incidenza delle patologie in Italia, in prevalenza, sono riferiti unicamente alle schede di dimissione ospedaliera, perciò ai ricoveri ospedalieri. Poiché regioni con alto indice di deprivazione hanno anche, in genere, un'alta inappropriata di ricoveri ospedalieri (e cioè ricoverano in ospedale questo tipo di patologie, mentre non sarebbe necessario), in assenza di dati territoriali, usare oggi l'indice di deprivazione avrebbe il rischio di premiare l'inappropriata. Anche l'età, peraltro, non è un indice preciso, ma, anzi, assolutamente impreciso ». L'unico indice preciso che si possa usare, secondo quanto dichiarato sempre dal ministro Fazio, è la prevalenza delle malattie. Il Governo ritiene che entro due o tre anni si possa giungere ad adottare come indice la prevalenza delle malattie pesata per l'età e questo rappresenta un indice oggettivo. In ogni caso, l'indice di deprivazione, oggi come oggi, per i motivi descritti, appare inapplicabile; in particolare, esso è sicuramente inapplicabile al riparto per l'anno 2011.

Anche l'onorevole Corsaro, relatore di maggioranza presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, si è espresso in senso contrario all'introduzione dell'indicatore di deprivazione.

In conclusione, ribadisce che l'indicatore di deprivazione, oltre ad essere poco attendibile per la mancata dimostrazione, su basi scientifiche, del nesso con le condizioni di salute dei cittadini, può essere inficiato da fenomeni quali l'evasione fiscale, come conferma, ad esempio, un rapporto del centro studi dell'Agenzia delle entrate del 2006, relativamente al-

l'IRAP, ove, considerando l'intensità dell'evasione, cioè il rapporto tra base imponibile sottratta allo Stato e base imponibile dichiarata al fisco, evidenzia che le regioni meno virtuose sono quelle collocate al Sud. Le regioni del Sud che presentano bilanci in rosso e che sono anche coinvolte dai piani di rientro devono oggi compiere un atto di responsabilità che passi attraverso una corretta gestione delle risorse medesime. Auspica, pertanto, un'attenta riflessione sulla questione dell'introduzione dell'indice di deprivazione rispetto al complesso delle questioni esposte, al fine di evitare che quelle regioni settentrionali che sono in equilibrio di bilancio, grazie a una gestione virtuosa delle risorse, vengano ingiustamente penalizzate. Tali regioni devono già oggi fare i conti con fattori che impongono di distinguere tra povertà assoluta e povertà relativa. Infatti, in questi regioni vi è un costo della vita più elevato, una popolazione mediamente più anziana, condizioni climatiche di norma peggiori e, infine, una migrazione sanitaria proveniente da altre regioni, le quali spesso provvedono ai relativi rimborsi con significativi ritardi.

Vittoria D'INCECCO (PD), premesso che il provvedimento in esame concerne servizi essenziali per la qualità della vita dei cittadini nei settori della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, rileva come il punto dirimente consista nel livello essenziale delle prestazioni, il quale rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, assolutamente non negoziabile. Osserva, inoltre, che, in ambito sanitario, è corretto distinguere il fabbisogno finanziabile da quello *standard*, ma bisognerebbe adottare come benchmark cinque regioni, anziché tre, e adottare criteri di riparto delle risorse che tengano conto non solo dell'età della popolazione, ma anche delle condizioni socioeconomiche e del *gap* infrastrutturale. Un altro punto importante è rappresentato dalle addizionali regionali IRE e IRAP: con riguardo alla prima, bisognerebbe eliminare le detrazioni regionali, che rischiano di minarne la progressività; con riguardo

alla seconda, invece, occorrerebbe aumentare i margini di manovrabilità, al limite solo a vantaggio dello *start-up* d'impresa. Il provvedimento in esame mostra, a suo avviso, alcune criticità: esso non appare del tutto coordinato con il decreto legislativo sul cosiddetto «federalismo municipale»; inoltre, non è chiaro se i trasferimenti da sostituire siano pari a 6,4 miliardi di euro o a meno di 2 miliardi di euro. Tale provvedimento, inoltre, non affronta l'aspetto centrale del problema, cioè come sia possibile ottenere maggiore efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi. Ricorda, infine, come il suo gruppo abbia avanzato proposte di modifica del testo sulle questioni appena evidenziate e ritiene che, se tali proposte saranno tenute in considerazione, si potrà giungere ad approvare un documento condiviso, nell'interesse di tutti i cittadini.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la Commissione ha convenuto di concludere l'esame nella giornata di mercoledì 23 marzo prossimo.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, degli emendamenti

e articoli aggiuntivi presentati presso la XIV Commissione.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'emendamento 1.5 del Governo, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, e l'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato, per i profili di competenza della Commissione, le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 marzo 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	265
Sui lavori della Commissione	266

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 ed abb.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di oggi, per poter concludere entro la settimana, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato in

esame disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11, che viene contestualmente abrogata.

Il testo in esame consta di 58 articoli, suddivisi in nove Capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento e l'articolo 2 modifica la composizione e la struttura del CIACE, ridenominato CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), che ha il compito di coordinare la politica del Governo nel processo di formazione degli atti europei e di adempiere agli obblighi previsti nel provvedimento in esame.

Il Capo II (articoli da 3 a 14) raccoglie le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, introducendo importanti innovazioni rispetto alla legge n. 11.

In particolare, l'articolo 3 prevede che il Governo debba costantemente informare il Parlamento dei temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede europea, illustrando, altresì, la posizione che

intende assumere, tenendo, a tal fine, conto degli indirizzi formulati dalle stesse Camere.

L'articolo 4 specifica, poi, le modalità di partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, introducendo, rispetto all'attuale articolo 3, alcuni nuovi obblighi informativi del Governo. Infatti, una relazione illustrativa dovrà dar conto del rispetto del principio di attribuzione, delle prospettive negoziali nonché dell'impatto, anche finanziario, del progetto in esame.

L'articolo 5 conferma quanto previsto dall'attuale comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005, in ordine alla potestà delle Camere di formulare atti di indirizzo sui progetti normativi europei, prevedendo, secondo quanto già previsto dall'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005, che il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia sia coerente con tali indirizzi o, in caso contrario, a riferire tempestivamente agli organi parlamentari competenti.

L'articolo 6, sostituendo quanto previsto dall'articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005, disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, disciplina la riserva di esame parlamentare, prevedendo che tale riserva non operi automaticamente ogni volta le Camere abbiano iniziato l'esame di un progetto di atto, ma solo qualora ciò sia richiesto dalle stesse Camere.

L'articolo 8 costituisce un *novum* ed è volto a disciplinare, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati, prevedendo, in taluni casi (articolo 42, paragrafo 2 e 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea-TUE), l'adozione con legge delle decisioni assunte, attraverso presentazione di un disegno di legge recante approvazione delle stesse; in altri casi, la deliberazione positiva di entrambe le Camere, e, in altri ancora (articolo 48, paragrafo 7, TUE), la deliberazione delle Camere entro sei mesi.

L'articolo 9, anch'esso avente carattere innovativo, disciplina il cosiddetto meccanismo del «freno d'emergenza», prevenendo la trasmissione alle Camere delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del TUE e degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3 e 83, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE e la possibilità delle stesse di adottare atti di indirizzo vincolanti per il Governo.

L'articolo 10 riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in ordine alle relazioni annuali al Parlamento, confermando che entro il 31 dicembre il Governo deve presentare una relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea e spostando dal 31 gennaio al 28 febbraio la relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento.

L'articolo 11 riprende quanto previsto dall'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, in merito all'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

L'articolo 12 ha carattere innovativo e prevede un controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia.

L'articolo 13 contiene disposizioni pressoché equivalenti a quelle contenute nell'articolo 15-*ter* della legge n. 11 del 2005 in merito alla relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea, innovando nella sola parte che prevede la trasmissione di tale relazione anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 14, anche esso avente carattere innovativo, disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, prevedendo che di tali decisioni ne siano informate le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione per i rapporti con l'Unione europea.

Il Capo III (articoli da 15 a 19) reca disposizioni relative al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, disciplinando le funzioni del Dipartimento per le

politiche europee (articolo 15), del Comitato tecnico permanente per gli affari europei (articolo 16), della segreteria per gli affari europei (articolo 17), dei nuclei europei (articolo 18), che dovranno essere istituiti all'interno di ciascuna amministrazione per coordinare l'attività relativa alla partecipazione all'Unione europea, e degli esperti nazionali distaccati (articolo 19).

Il Capo IV reca norme relative alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

In particolare, gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, che nelle politiche dell'Unione europea di interesse regionale sia convocata, anziché una volta all'anno, ogni quattro mesi, una sessione europea della Conferenza Stato-regioni, e due volte all'anno, anziché ogni anno, la sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 22 conferma sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005, prevedendo che qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo appone la riserva di esame sui progetti di atti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Decorsi venti giorni il Governo può comunque procedere.

L'articolo 23 disciplina per la prima volta la possibilità per i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire ai presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

L'articolo 24 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 6 in materia di partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei.

L'articolo 25 modifica quanto attualmente previsto dall'articolo 6-*bis* della legge n. 11 del 2005 in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in modo da adeguare la

normativa interna alle novità previste dal Trattato di Lisbona, che non attribuisce più a ciascuno stato membro un numero preciso di componenti ma ne demanda la determinazione ad una decisione del Consiglio; a tal fine viene affidata ad un apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione.

Il Capo V, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, si compone di un solo articolo (articolo 26) che riproduce quanto attualmente previsto dall'articolo 7 della legge n. 11 del 2005, salvo un riferimento più generale al coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive oltre che del CNEL.

Il Capo VI (articoli 27-38) è relativo all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 27 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee presenta al Parlamento il disegno di legge di delegazione europea. Tale provvedimento potrà contenere esclusivamente disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, per autorizzare il Governo a recepire in via regolamentare la normativa europea, per introdurre eventuali disposizioni sanzionatorie o per individuare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa regionale o, infine, per autorizzare il Governo ad emanare testi unici o disposizioni integrative o correttive (articolo 28). Nel caso in cui occorra inserire disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali, il Governo dovrà presentare un disegno di legge europea. L'articolo 35 prevede l'adozione di provvedimenti urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi è anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti prima richiamati.

Il Capo VII (articoli 39 e 40) detta norme in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia

(articolo 39) ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni (articolo 40).

Il Capo VIII (articoli da 41 a 48) disciplina per la prima volta la materia degli aiuti di Stato.

Il Capo IX reca disposizioni transitorie e finali in materia di parità di trattamento (articolo 49), di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (articolo 50), lotta alle frodi contro l'Unione europea (articolo 51), punti di contatto europei (articolo 52), competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri (articolo 53) norme transitorie (articolo 54), modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge (articolo 55), regioni a statuto speciale (articolo 56), disposizioni finanziarie (articolo 57), e abrogazioni e modificazioni (articolo 58).

Di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, si possono segnalare le disposizioni sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 40, e le disposizioni sugli aiuti di Stato (articoli 41 e seguenti).

L'articolo 40, al fine di prevenire o porre termine alle procedure d'infrazione, prevede che le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Si prevede inoltre che lo Stato eserciti nei confronti dei soggetti che si rendano responsabili delle medesime violazioni i poteri sostitutivi necessari. Viene poi sancito che lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei medesimi soggetti indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti respon-

sabili delle violazioni anche per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo 40 disciplina infine le modalità per l'esercizio della rivalsa.

L'articolo 41, sugli aiuti di Stato, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, curi il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea. A tal fine, l'articolo 42 impone alle amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. Si prevede inoltre che le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.

L'articolo 43, sul divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, dispone che nessuno possa beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato devono pertanto verificare che i beneficiari non si trovino in tale situazione. L'articolo 44 disciplina, infine, le procedure di recupero, prevedendo che la riscossione degli importi sia effettuata da Equitalia.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, fa presente che il suo gruppo valuta favorevolmente il testo in esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore, in particolare per essersi

soffermato sugli articoli di particolare interesse della Commissione Agricoltura, preannuncia che il suo gruppo giudica positivamente l'importante provvedimento in esame, che garantirà l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Carlo NOLA (IR), nell'esprimere la valutazione favorevole del suo gruppo sul testo in esame, ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, manifesta l'apprezzamento per il testo trasmesso dalla XIV Commissione del suo gruppo, che ha attivamente partecipato alla sua elaborazione. Sottolinea in particolare che tale testo riconosce la centralità del Parlamento in materia e attribuisce importanti funzioni di coordinamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle quali dovrebbero peraltro prevedersi più adeguate risorse.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, propone conclusivamente di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, trasmessi dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume

una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.

Fa presente infatti che l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento del Governo 1.5, per la parte di competenza della Commissione, ovvero per la proposta di sopprimere, dall'Allegato A, la direttiva 2009/106/CE, sui succhi di frutta. Illustra altresì l'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, relativo alla denominazione dei prodotti di cacao e cioccolato, l'articolo aggiuntivo del Governo 18.017, in materia di prodotti fitosanitari, l'articolo aggiuntivo del Governo 18.018, in materia di designazione degli aromi e l'articolo aggiuntivo 18.09, a sua firma, che riguarda l'introduzione di specie non autoctone, con particolare riferimento all'acquacoltura.

Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole su tutti le proposte emendative trasmesse presentati. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito ad una verifica tecnica circa l'opportunità di ridurre a 24 mesi il termine di 36 mesi di cui al comma 2, per lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato etichettati con i termini non più consentiti.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi a pronunciarsi circa il seguito dell'esame, ricordando che la Commissione dovrà in ogni caso esprimersi entro la giornata di domani.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene necessario rinviare il seguito dell'esame alla giornata di domani per i necessari approfondimenti.

Viviana BECCALOSSO (Pdl) propone di convocare la Commissione prima dell'inizio della seduta di Assemblea di domani.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà convocata trenta minuti prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Sui lavori della Commissione.

Marco CARRA (PD), a seguito di quanto riferito in Parlamento nella scorsa settimana dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in sede di interrogazioni a risposta immediata, chiede di convocare in audizione il dottor Paolo Gulinelli, Commissario straordinario per le quote latte.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede di procedere all'audizione di Naturavi, come richiesto dalla medesima associazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che le richieste formulate saranno esaminate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	267
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	267

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	268
<i>ALLEGATO (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	274
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	269

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	269
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	271
<i>ERRATA CORRIGE</i>	272

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PDL, entra a far parte della Commissione il deputato Marco Botta, in sostituzione del deputato Valerio Cattaneo, cessato dal mandato.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 marzo, la Presidenza si era riservata la valutazione dell'emendamento 18.048 del Governo, oltre che una ulteriore valutazione di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 7.04 Fugatti,

10.02 Consiglio, 11.04 Governo, 11.06 Formichella, 10.01, 14.01, 16.01 e 18.022 Paroli, 18.015, 18.016, 18.019 e 18.020 Gottardo, e 18.045 Formichella.

Avverte quindi che sono da ritenersi ammissibili gli articoli aggiuntivi 18.033 Montagnoli, 18.048 del Governo, 18.09 e 18.010 Gottardo e 18.047 e 18.046 Porcino. Inoltre la Presidenza, a seguito di ulteriore approfondimento, valuta ammissibile l'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri, in precedenza ritenuto inammissibile. Tali proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni di merito ai fini dell'espressione del prescritto parere.

È invece da ritenersi inammissibile – in quanto estraneo al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, poiché non risponde ad esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea – l'articolo aggiuntivo 15.02 Quartiani, che reca disposizioni interpretative della legge 133 del 2008 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria») in materia di società quotate.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ringrazia il Presidente per il rigore seguito nella valutazione delle proposte emendative presentate, peraltro assai numerose.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda, in effetti, che al disegno di legge comunitaria sono stati presentati complessivamente, presso la XIV Commissione, 131 emendamenti e articoli aggiuntivi, rispetto ai poco più di 50 presentati al disegno di legge comunitaria per il 2009 in prima lettura. Delle proposte emendative pervenute, 18 sono state ritenute irricevibili in quanto già respinte o dichiarate inammissibili dalle Commissioni di settore, 37 sono state ritirate, e 27 sono state ritenute inammissibili.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea l'impegno profuso del PdL al fine di ridurre il numero degli emendamenti non

strettamente necessari, come anche dimostrato dall'elevato numero di ritiri.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 9.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Marco MAGGIONI (LNP), tenuto conto del rilievo dell'atto in esame, riterrebbe opportuno procedere alla votazione del parere nella giornata di domani, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti sulla proposta del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene anch'egli utile poter analizzare con la dovuta attenzione la proposta di parere.

Enrico FARINONE, *presidente*, preso atto delle valutazioni dei colleghi e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che è in corso presso la V Commissione – nel quadro dell'indagine conoscitiva avviata sulla medesima Comunicazione – un ciclo di audizioni, al quale tutti i deputati interessati possono naturalmente prendere parte. In particolare, segnala che oggi alle 14 si svolgerà l'audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA. Nella giornata di domani si terrà alle 8.30 l'audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni, mentre il pomeriggio, si procederà alle ore 14 con l'audizione del Presidente del CNEL, Antonio Marzano e alle ore 15, con l'audizione del prof. Franco Bruni e del prof. Alberto Quadrio Curzio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che la IX Commissione (Trasporti) ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto nella seduta del 30 settembre 2010; non essendo stati presentati emendamenti, in data 1° marzo 2011, la Commissione ha provveduto a trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere.

La finalità della proposta, indicata dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51/2001, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuove la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2002)681, del 3 dicembre 2002 e alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'ema-

nazione del decreto, il Ministro dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.

Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria, nella quale verranno indicati la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni, la tipologia del servizio, la tabella d'armamento, le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Alla società concessionaria del servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 457 del 1997, convertito dalla legge 30 del 1998, che prevedono che l'impresa amatoriale concessionaria, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, (ex articolo 119 del codice della navigazione), ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso decreto 457, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (comma 4).

Per la copertura dell'onere finanziario, quantificato in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvederà con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3 (comma 5).

L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali previste dal precedente articolo 2. Il fondo sarà finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni (comma 2).

Le modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo saranno indicate con apposito decreto ministeriale. Le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio,

valutate in 27 milioni di euro annui, saranno poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo (commi 3 e 4).

Ricorda che le iniziative europee citate all'articolo 2, comma 1, del provvedimento sono intervenute a seguito del naufragio della petroliera *Prestige*, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna.

In particolare, nella Comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002, si fa riferimento ad una serie di misure destinate al rafforzamento della sicurezza marittima ed alla prevenzione dei rischi di inquinamento dei mari, nell'ambito dell'attuazione dei cd. «pacchetti Erika-I (COM(2000) 142def.) e Erika-II» (COM(2000)802 def.) adottati nel 2000 a seguito del naufragio di questa nave.

Oltre all'accelerazione dei tempi di insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002), le misure proposte comprendevano alcune specifiche richieste agli Stati membri alla luce dell'incidente della *Prestige*, quali l'assunzione di un numero sufficiente di ispettori di controllo da parte dello stato di approdo – misure necessarie per garantire un'adeguata attività ispettiva nei porti dell'Unione europea – ed interventi per migliorare la protezione delle vittime di incidenti di inquinamento. Quanto al documento approvato al termine del Consiglio dei Ministri dei trasporti, del 5-6 dicembre 2002, esso conteneva alcune specifiche determinazioni (concernenti l'eliminazione definitiva delle navi motoscafo per il trasporto di idrocarburi, la intensificazione delle ispezioni da parte degli stati di approdo, previste dal «pacchetto Erika», e la tempestiva operatività dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima). È da segnalare in particolare il par. 13 del documento, che esorta gli Stati membri «a mettere in atto tutte le capacità operative necessarie, quali ri-

morchiatori e navi specializzate per il recupero del petrolio, per reagire direttamente alle minacce per l'ambiente risultanti da incidenti con petroliere ».

In linea generale, la normativa europea in materia di sicurezza marittima, di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è recata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le precedenti direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. La direttiva è strettamente legata al regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che ha istituito un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), e che modifica i regolamenti già emanati in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. I due atti legislativi hanno gli stessi obiettivi: creare un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento delle navi e accelerare e semplificare il recepimento delle regole internazionali nella legislazione europea.

Successivamente è stata emanata la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con la quale sono state recepite nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi (in particolare la Convenzione Marpol 73/78), e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

La proposta in esame appare conforme ai principi della politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, sia con riferimento alla normativa dettata con regolamenti e direttive di cui ai c.d. « pacchetti Erika 1 e 2 », sia con riguardo alle conclusioni del Consiglio dei Ministri dei trasporti, del 5-6 dicembre 2002, che espressamente invita gli Stati membri a mettere in atto tutte le

capacità operative necessarie, quali rimorchiatori e navi specializzate per il recupero del petrolio, per reagire direttamente alle minacce per l'ambiente risultanti da incidenti con petroliere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL) *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 975-2513-B Brandolini, approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame della XIII Commissione Agricoltura ai fini dell'esame in seconda lettura del provvedimento. Ricorda, al riguardo, che la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole sull'A.C. 975-2513 nella seduta del 7 ottobre 2009.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta, che disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti dal successivo articolo 2. Si tratta dei prodotti freschi, confezionati e pronti per il consumo, che vengono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, e successivamente confezionati in buste o vaschette sigillate.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo, al comma 1, che essi possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diverse, e al comma 2, che tali

prodotti possono essere distribuiti lungo l'intera filiera o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto previsto al successivo articolo 4.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione di prodotti oggetto della proposta in esame, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.

Ricorda che le disposizioni di carattere generale sui prodotti ortofrutticoli freschi sono recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007, relativo alla OCM ortofrutta, che disciplina la confezione e l'etichettatura di imballaggi di vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi che, se di peso non superiore a 3 KG, possono contenere, alle condizioni specificate nell'articolo, « miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse ». Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l'allegato II, nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Per quanto concerne gli imballaggi degli alimenti, l'Unione Europea ha disciplinato l'impiego di queste sostanze mediante la direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che promuove il recupero e l'incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell'energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio. La direttiva 2002/72/CE riguarda invece i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Va quindi ricordato il regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce i principi generali per l'eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, e dispone (articolo 5, par. 1) l'adozione di

misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l'armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità. Richiama infine il regolamento (CE) n. 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, che stabilisce i criteri generali di qualità e rintracciabilità di qualsiasi materiale destinato all'imballaggio di alimenti.

In conclusione, il provvedimento non sembra recare disposizioni contrastanti con l'ordinamento europeo; la Commissione potrebbe unicamente segnalare l'opportunità che la Commissione di merito modifichi i riferimenti alla normativa comunitaria contenuti nel testo sostituendoli con un richiamo più corretto alla normativa europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 451 del 10 marzo 2011, all'allegato, a pagina 43, prima colonna, ventitreesima riga, dopo l'emendamento 1.5 del Governo, inserire il seguente emendamento:

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della

direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

1. 1. La XIII Commissione.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776);

rilevato che:

con la Comunicazione in esame la Commissione europea ha inteso avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali »;

la Commissione europea, come indicato nel Piano d'azione sull'attuazione del programma di Stoccolma, ha previsto per il 2013 la presentazione della proposta di regolamento su Europol, in considerazione della necessità di valutare preliminarmente gli effetti prodotti dall'attuale normativa dell'Agenzia – la decisione del Consiglio 2009/371/GAI –, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010;

la Comunicazione contiene una dettagliata ricostruzione della riflessione

condotta nel corso dell'ultimo decennio in merito al controllo parlamentare di Europol;

in questo contesto, la Comunicazione ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigilanza, sebbene indiretta, su Europol, attraverso i rispettivi governi e, in particolare, i ministri degli affari interni e della giustizia, che possono essere chiamati a riferire sull'attività svolta dall'Agenzia;

il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia, come previsto dal citato articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trae origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

allo scopo di rafforzare il controllo democratico, la Comunicazione propone opportunamente l'istituzione di un *forum* misto o interparlamentare permanente che potrebbe essere composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. Secondo la Commissione europea, il *forum* potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire

un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol;

a fronte di una accurata ricostruzione della situazione in essere, la Comunicazione non sembra tuttavia prospettare soluzioni sufficientemente puntuali su alcuni aspetti anche di notevole importanza, sui quali saranno quindi necessari ulteriori approfondimenti;

la revisione della disciplina di Europol e l'individuazione delle modalità attraverso cui i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea saranno coinvolti nel controllo delle sue attività dovrà indurre a verificare l'idoneità dell'assetto della materia nell'organizzazione parlamentare italiana, con particolare riferimento al ruolo del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, peraltro oggetto di una specifica iniziativa legislativa (A.C. 1446), approvata il 15 luglio 2009 dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Com-

missione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre approfondire ulteriormente gli aspetti, che la Comunicazione della Commissione europea non sembra definire con precisione, relativi alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, al fine di garantire, in particolare, un accurato monitoraggio in materia di protezione dei dati personali;

b) per quanto riguarda l'attività del *forum* permanente, si presti particolare attenzione affinché siano effettivamente garantiti lo svolgimento delle riunioni a scadenza regolare e, soprattutto, una equilibrata rappresentanza dei Parlamenti nazionali rispetto al Parlamento europeo;

c) si valuti l'opportunità di sollecitare la Commissione europea affinché siano accelerati i tempi di formulazione della proposta di regolamento Europol, preannunciata per il 2013.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	277
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di Martino Nardelli, rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori della Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di procedere in primo luogo all'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile e successivamente alla riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione consente.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di Martino Nardelli, rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che la vicepresidente dell'Azione Cattolica ha comunicato che non sarà presente e che al suo posto interverrà in rappresentanza dell'associazione il dottor Martino Nardelli, psicologo.

Martino NARDELLI, *rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni l'onorevole Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC).

Martino NARDELLI, *rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Esame testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Emendamenti C. 2754-A Vignali ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Emendamenti C. 1640-A Contento (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	27
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale</i>)	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	40
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	41
AVVERTENZA	34

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. Emendamenti C. 1640-A Contento .	44
--	----

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	48
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	158
AVVERTENZA	47

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	159
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Carlos Primo Braga, <i>Special Representative</i> della Banca Mondiale per le relazioni con l'Europa	159
---	-----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del professor Vermondo Brugnatelli, presidente dell'Associazione culturale berbera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Tareq Heggy, attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
--	-----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4113 – Adozione del testo base</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto</i>)	165

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	167
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Vannucci</i>)	181
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	173
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	176

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abb. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	177
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Marchi</i>)	182

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

VI Finanze

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	184
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	185
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	205

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	188
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	217
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	223
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo del deputato Carlucci</i>)	224
AVVERTENZA	222

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione tra le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa) (*Svolgimento e conclusione*) 226

COMITATO RISTRETTO:

Audizione informale di rappresentanti della Provincia de L'Aquila, del Sindaco del Comune de L'Aquila e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 » C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli 227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione 227

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 227

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 232

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e rinvio*) 228

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 230

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 235

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e rinvio*) 235

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (*Seguito dell'esame e conclusione*) 236

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (*Seguito dell'esame e conclusione*) 236

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del comandante Cesare Arnaudo, del professor Michele Gasparetto e della professoressa Elda Turco Bulgherini a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Nomine n. 109, 110, 111 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 237

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191/A 239

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	239
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	243

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	240
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	240

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	244
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	245
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	248

INTERROGAZIONI:

5-04160 Ginefra: Vicende occupazionali relative a taluni lavoratori dell'azienda « Servirail Italia »	249
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	252
5-04230 Schirru: Sulle prospettive del piano di esuberi della compagnia « Meridiana Fly » .	249
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-04295 Di Biagio: Situazione di una lavoratrice operante presso una struttura sindacale territoriale	250
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	254

RISOLUZIONI:

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	250
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
--	-----

XII Affari sociali

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variatione nella composizione della Commissione	255
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	255

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	260
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	261
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	265
Sui lavori della Commissione	266

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	267
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	267

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	268
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	274

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	269
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	269
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	271
ERRATA CORRIGE	272

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	276
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	277
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di Martino Nardelli, rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 15,20



16SMC0004530